CITTÀ DI TREVISO

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art 1 commi 816-836)

- istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2020

- modificato e integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2021

- modificato e integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2021

- modificato e integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 19.12.2022

PREMESSA

A decorrere dall'anno 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province sono sostituiti dal il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art.1, commi da 817 a 836 della Legge di Bilancio n. 160/2019.[1]

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

[1] Comma 816 art.1 L.160/2019

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE 5

Articolo 1 - Oggetto del regolamento 5

Articolo 2 - Classificazione del Comune 5

Articolo 3 - Oggetto del canone 6

Articolo 4 - Ambito e Presupposto di applicazione del canone 6

Articolo 5 - Soggetto passivo 8

Articolo 6 - Funzionario responsabile 9

Articolo 7 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone 9

Articolo 8 - Norme di riferimento 10

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE 11

Articolo 9 – Concessioni, Autorizzazioni e Dichiarazioni 11

Articolo 10 - Procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni e raccolta dichiarazioni 13

Articolo 11 - Avvio del procedimento amministrativo 14

Articolo 12 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo 19

Articolo 13 - Istruttoria 19

Articolo 14 - Conclusione del procedimento 20

Articolo 15 - Rilascio della concessione o autorizzazione 20

Articolo 16 - Contenuto ed efficacia del provvedimento 21

Articolo 17 - Principali obblighi del concessionario 22

Articolo 18 - Sospensione, Modifica e Revoca. Rinuncia. 23

Articolo 19 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone 25

Articolo 20 - Altre cause di decadenza 25

Articolo 21 - Obbligo di rimozione per decadenza 26

Articolo 22 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive 26

Articolo 23 - Subentro 26

Articolo 24 - Rinnovo 27

Articolo 25 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie 27
TITOLO III – DISCIPLINA TARIFFARIA DEL CANONE 28
Articolo 26 Criteri di determinazione delle tariffe e relative competenze 28
Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa. 28
Articolo 28 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona 30
Articolo 29 - Riduzioni e Coefficienti Moltiplicatori 34
Articolo 30 - Esenzioni 41
Articolo 31 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici 49
Articolo 32 - Termini per il versamento del canone 50
TITOLO IV – OCCUPAZIONI CON STAZIONI RADIO BASE PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 51
Articolo 33 - Entità dell'occupazione 51
Articolo 34 – Criteri per la determinazione del canone 51
Articolo 35 - Durata dell'occupazione 52
Articolo 36 - Tariffa base per occupazioni permanenti 52
TITOLO V – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI 53
Articolo 37 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi 53
Articolo 38 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento 55
Articolo 38- bis – Ravvedimento operoso 56
Articolo 38-ter Sanzioni amministrative per violazione dei Regolamenti comunali 56
Articolo 39 - Rateazioni 56
Articolo 40 - Rimborsi 56
Articolo 41 - Mercati e fiere 57
Articolo 42 - Contenzioso 57
Articolo 43 - Vigilanza sanzioni amministrative 57
TITOLO VI - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 58
Articolo 44 - Gestione del servizio 58

Articolo 45 – Oggetto del canone. Superfici. 58

Articolo 46 – Caratteristiche degli impianti 59

Articolo 47 – Ambito e presupposto dell'applicazione. 60

Articolo 48 – Soggetto passivo. 60

Articolo 49 – Modalità di applicazione del canone. 60

Articolo 50 - Procedura per l'affissione dei manifesti 61

Articolo 51 – Procedimento di rilascio 61

Articolo 52 – Richiesta di utilizzo delle Bacheche circoscrizionali 62

Articolo 53 - Riduzione del canone 62

Articolo 54 - Esenzioni dal canone 63

Articolo 55 - Numerazione impianti 63

Articolo 56 - Modalità per il servizio affissioni 63

Articolo 57- Decadenza, modifica e rimborso 64

Articolo 58- Reclami 64

TITOLO VII – NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA 65

Articolo 59 - Norme transitorie 65

Articolo 60 – Norme finali 65

Articolo 61 - Trattamento dei dati personali 66

Articolo 62 - Entrata in vigore 66

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con impianti pubblicitari[2] nel territorio comunale, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446 disciplina il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160[3]
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone[4].
5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

Articolo 2 - Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente al 31 dicembre 2019 nel Comune, tenendo conto di quanto disposto all'art. 1 comma 826 del L.160/2019.

---

[2] Comma 819 art.1 L.160/2019

[3] Comma 821 art.1 L.160/2019

[4] Come da regolamento mercatale art. 1 c. 837 art. 1 L.160/2019

Articolo 3 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Per diffusione di messaggi pubblicitari si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti[5] e mezzi pubblicitari sia fissi che mobili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso), o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni alta attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente dal soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Articolo 4 - Ambito e Presupposto di applicazione del canone

1. Il canone si applica nelle aree comunali che ricomprendono i tratti situati all'interno dei centri abitati individuati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.[6]
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili

---

[5] Comma 819 art.1 L.160/2019, l. b), indica gli impianti mentre i mezzi vengono definiti al comma 822, medesima legge.

[6] Comma 818 art.1 L.160/2019.

da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. [7]

3. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune[8].
4. Il canone si applica altresì, alle occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato[9], o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*[10], mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.[11]
5. Non si fa luogo, all'applicazione del canone ai passi carrabili così definiti[12]: quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale[13]. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il

---

[7] Comma 819 art.1 L.160/2019 lett.b)

[8] Comma 819 art.1 L.160/2019 lett.a)

[9] Art. 825 c.c.

[10] Pronuncia del Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3316.

[11] Sottoportici con occupazioni es. impalcature, plateatici

[12] cfr Codice della strada

[13] Comma 824 art.1 L.160/2019

Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

6. Non si fa luogo, altresì, all'applicazione del canone per superfici inferiori **a trecento centimetri quadrati.** [14]
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 2 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.[15]

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di **concessione** o **autorizzazione** ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare **dell'autorizzazione**, della **concessione** o della **dichiarazione** ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. [16]
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

---

[14] Comma 825 art.1 L.160/2019 l'ultimo periodo prevede l'esenzione dei 300 cq, tutelata l'occupazione prevedendo altre esenzioni specifiche come ad es. gli specchi parabolici, balisette, dissuasori di parcheggio pozzetto di ispezione della fognatura.

[15] Comma 820 art.1 L.160/2019 – l'art.4 c.7 del regolamento amplia l'applicazione evitando la doppia imposizione e fenomeni elusivi.

[16] Comma 823 art.1 L.160/2019 integrato per le dichiarazioni – comma 821 lett. e) art.1 L.160/2019

Articolo 6 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 7 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
    a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;[17]
    b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.
3. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
    a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A.1) A.2) A.3) A.4) e B.1), B.2);

[17] Comma 826 art.1 L.160/2019

b. superficie del mezzo di diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al mezzo metro quadrato superiore;[18]
c. superficie del suolo occupato espresso in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliere.

Articolo 8 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al rispetto delle norme vigenti e in particolar modo al rispetto[19]:
   a. della normativa del codice della strada;
   b. del piano generale degli impianti approvato dal consiglio comunale n.659/007 del 13 gennaio 1997 e integrato con delibera di Consiglio Comunale n.11/05 del 31.01.2005 dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale[20].
   c. del Regolamento Impianti pubblicitari e Pubbliche affissioni – istituito con delibera CC n. 85171/102 del 20.12.2004 e modificato con ultima delibera di C.C. n. 54/18 del 19 dicembre 2018.
   d. del Regolamento "Impianti e apparecchi per teleradiocomunicazioni Prime regole per la tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti

[18] lettera b) differenziata nell'arrotondamento per occupazione e pubblicità

[19] corretta elencazione delle fonti

[20] ufficio patrimonio

generate da impianti ed apparecchi per teleradiocomunicazioni. Piani di localizzazione" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 22.02.2006[21].

e. del Regolamento spazi di ristoro all'aperto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n.5 del 02.04.2007 e con ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2017.

2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 9 – Concessioni, Autorizzazioni e Dichiarazioni[22]

1. Tutte le **occupazioni** permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una **concessione o autorizzazione** da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. **Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio[23].**
3. Tutte le **esposizioni pubblicitarie** di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una **autorizzazione** del Comune.
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere **dichiarate** al Comune le **esposizioni pubblicitarie** diffuse mediante:
   a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
   b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;

---

[21] Servizio ambiente

[22] Comma 821 lett. a) e e) art.1 L.160/2019

[23] Coordinato con l'art.1 c. 3 del presente Regolamento

c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
d. pubblicità temporanea effettuata con "locandine interne";
e. pubblicità temporanea effettuata con "scritte o disegni negli arredi dei dehors";
f. pubblicità temporanea effettuata nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti;
g. pubblicità effettuata con volantini o altro materiale distribuito in forma itinerante;
h. "pubblicità fonica";
i. "cartelli di compravendita e affittanza" (solo se di superficie fino a 1 mq) esposti da privati o agenzie immobiliari sugli immobili in questione o nelle loro pertinenze;
j. "cartelli temporanei su cantiere" (solo se di superficie fino a 1 mq);
k. "impianto temporaneo su ponteggio" (solo se di superficie fino a 1 mq);
l. "contenitori/dispenser di giornali".

5 Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6 Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

7 In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione e prova al Comune senza previa autorizzazione. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle

condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

8 Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al "Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere".[24]

Articolo 10 - Procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni e raccolta dichiarazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. L'individuazione dei settori e dei servizi deputati al rilascio dei provvedimenti concessori, autorizzatori e alla raccolta delle dichiarazioni, avviene a mezzo di specifica determinazione dirigenziale secondo il vigente "Regolamento nuovo sistema di direzione del Comune di Treviso".
3. Alla raccolta delle dichiarazioni per le esposizioni pubblicitarie provvede l'ufficio competente.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Per ogni procedimento dovrà essere pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente: l'ufficio designato a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, svilupperà con gli strumenti informatici già a disposizione, un sistema di comunicazione con l'utenza tesa alla semplificazione procedimentale coordinando anche gli uffici interni, assistendo anche l'utenza per le procedure telematiche.

[24] Servizio attività produttive

Articolo 11 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per **l'occupazione di spazi pubblici** inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma:
    a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale eventuale partita iva, telefono, mail e/o pec;
    b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
    c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
    d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
    e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
    f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
    g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni[25] che fossero dovute per la occupazione.
2. In caso di omissioni di uno dei punti di cui al comma 1 o carenze non sanabili ovvero di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione, l'ufficio preposto dichiara l'irricevibilità della pratica, esplicitando analiticamente la

[25] Art. 34 del Regolamento edilizio.

motivazione ed indicando tutte le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile.

3. I casi di carenze non sanabili di cui al comma 2 è il seguente:
   a) Pratica esclusa dalla competenza del SUAP;[26]

4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
   - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
   - Documentazione fotografica;
   - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
   - Compilazione modulo per le esenzioni o riduzioni.

5. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
   - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
   - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
   - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

6. La domanda di autorizzazione all'installazione di **un mezzo pubblicitario**, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad

[26] Integrazione procedimentale inerente al procedimento

altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità, fatto salvo da quanto previsto dal successivo comma:

a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
e. la ragione per la quale è richiesta;
f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
i. Compilazione modulo per le esenzioni o riduzioni;
j. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
    i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
    ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

k. sottoscrizione del modulo di **accettazione espressa del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale** - come emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria nella nuova stesura in vigore dal 10.03.2020 - per contribuire a rendere concreto l'impegno al rispetto dei minori e della donna nella sua totalità, in particolare gli articoli che trattano:

- Violenza, volgarità, indecenza;
- Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona;
- Bambini e adolescenti

evitando il ricorso ad ogni tipo di stereotipi.[27]

l. pagamento anticipato nel caso di presentazione SCIA pubblicitaria

7. In caso di omissioni di uno dei punti di cui al comma 6 o carenze non sanabili ovvero di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione, l'ufficio preposto dichiara l'irricevibilità della pratica, esplicitando analiticamente la motivazione ed indicando tutte le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile.

8. I casi di carenze non sanabili di cui al comma 7 sono i seguenti:

a. Pratica escluse dalla competenza del SUAP;

[27] Emendamento inserito in sede di approvazione della DCC 68/2020

b. Mancanza del versamento del canone unico entro i termini prescritti nel caso della lettera l. del comma 6.[28]

9. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

10. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

11. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

12. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

13. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una **dichiarazione**[29] da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

a) locandine;
b) pubblicità su autoveicoli;
c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;

[28] Integrazione procedimentale inerente iter procedimento

[29] Disciplinata all'art.9 punto 4 del regolamento

14. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

15. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 12 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, il termine è elevato ad ulteriori 15[30] giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 13 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 11, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

[30] Tempistica adeguata alla durata del procedimento come da deliberazione n. 35 del 26.5.2010 e s.m.i.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro il termine indicato al comma 2 del presente articolo. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 14 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio competente per l'emissione del provvedimento di concessione o di autorizzazione, terminata l'istruttoria comprensiva di tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 15 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
   a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
   b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
   c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
   d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
   e) pagamento della prima rata o della rata unica, in autoliquidazione, del canone entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dell'importo e comunque entro la data di rilascio della concessione.~~,~~

f) Regolarità nei pagamenti del canone unico dovuto per precedenti concessioni o autorizzazioni per occupazioni o esposizioni pubblicitarie, temporanee e/o permanenti, o di altre dichiarazioni presentate all'ente[31].

2. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge od altri regolamenti.

Articolo 16 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di **concessione di occupazione suolo pubblico** deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
   a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
   b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
   c) l'uso specifico cui la stessa è destinata;
   d) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;[32]
   e) la durata dell'occupazione;
   f) fasce orarie ove rileva ai fini della quantificazione del canone;
   g) gli obblighi del titolare della concessione;
   h) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 28 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di **autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria** deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
   a) l'ubicazione del mezzo;
   b) la misura del mezzo pubblicitario espresso in metro quadro;

[31] specificazione

[32] Es. sviluppo dell'area occupata in una manifestazione.

c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
e) gli obblighi del titolare della autorizzazione;
f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 28 e seguenti di questo regolamento.

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 17 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 18 - Sospensione, Modifica e Revoca. Rinuncia.

1. **L'amministrazione** può sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento con atto motivato, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione qualora non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. La concessione è revocata d'ufficio:
   - se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
   - se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
   - se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
   - per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

3. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della sospensione, modifica o revoca è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
4. **Il concessionario o il soggetto autorizzato** possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione:
   a) Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sono **iniziate**
      i) per le **concessioni permanenti**: se la comunicazione è presentata in corso d'anno, si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
      ii) per le **concessioni e/o autorizzazioni temporanee**: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della comunicazione, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;
   b) Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria **non sono ancora iniziate**, la rinuncia espressa, presentata entro i **7 giorni** prima dell'inizio dell'occupazione indicato nell'istanza, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;

6. Per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.
7. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
8. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 19 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione con atto del Servizio competente all'emissione del provvedimento.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare o essere oscurate; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 20 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
   a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
   b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
   c) decesso del titolare della concessione, fatto salvo quanto stabilito all'art. 23 co.5;
   d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;

Articolo 21 - Obbligo di rimozione per decadenza

1. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione o autorizzazione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 22 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o concesse per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive, ex art.37 del presente regolamento, fino alla completa rimozione, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti. [33]

Articolo 23 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. L'obbligazione al pagamento permane in capo al concessionario anche in caso del solo trasferimento dell'attività.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento

[33] Art 1 comma 822 L. 160/2019

per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 11, attraverso la piattaforma SUAP nelle medesime forme della presentazione del titolo originario.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Nel caso di subentro/voltura *mortis causa* della concessione di occupazione di suolo pubblico gli eredi sono tenuti ad effettuare, entro 3 mesi dalla data del decesso, richiesta agli uffici competenti di voltura della concessione.

Articolo 24 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 11 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità dei pagamenti pregressi.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 25 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
c) la diffusione[34] di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

TITOLO III – DISCIPLINA TARIFFARIA DEL CANONE

Articolo 26 Criteri di determinazione delle tariffe e relative competenze

1. Alle tariffe di cui all'art. 1 commi 826, 827, 841, 842 della Legge 30 dicembre. 2019 n.160 si applicano i coefficienti di adeguamento rispetto alla tariffa standard approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa[35].

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, con arrotondamento delle frazioni al mezzo[36] metro quadrato superiore.
2. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

---

[34] Proposto al singolare

[35] Comma 825 art.1 L.160/2019

[36] coordinato con l'art.7 del presente regolamento

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
   È obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. **Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali**, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.[37]
   La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dagli articoli 28 e 29 del presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.
5. **Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo**, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti (con possibilità di graduazione per fasce orarie) previsti dagli articoli 28 e 29 del presente regolamento e previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie, da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
6. **Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico** del territorio comunale, **con cavi e condutture**, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto

[37] Vedere l'art.18 punto 4 lett.a)

titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad Euro 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al successivo art. 28 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità[38].
8. Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

Articolo 28 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del **canone per le esposizioni pubblicitarie**, il territorio comunale è suddiviso in due zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico del richiedente, sulla base di quanto indicato negli **Allegati A1) e A2)**[39].

[38] Comma 829 art.1 L.160/2019.

[39] A1: Planimetria suddivisione delle zone ai fini del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari- A2: Elencazione delle vie suddivise in due zone.

2. Alle tariffe di cui all'art. 27 del presente Regolamento, si applicano i coefficienti delle seguenti tabelle:

A. Tariffa su Base Annuale:[40]

Tariffa Annuale - Canone esposizioni pubblicitarie

INSEGNE (monofacciali e bifacciali)

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 50,00	0,78	**€ 39,00**
Zona 2	€ 50,00	0,30	**€ 15,00**

VEICOLI (interno ed esterno) - VISIVA

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
	€ 50,00	0,31	**€ 15,49**

VEICOLI IN PROPRIETA'

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
<3000KG	€ 50,00	0,99	**€ 49,57**
>3000KG	€ 50,00	1,00	**€ 74,36**
Motoveicoli	€ 50,00	0,50	**€ 24,78**

DIODI LUMIOSI E SIMILI

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 2 per conto altrui	€ 50,00	0,91	**€ 45,57**
Zona 2 per conto proprio	€ 50,00	0,50	**€ 24,78**

Tariffa Annuale - Canone esposizioni pubblicitarie

CARTELLI SU SUOLO PUBBLICO

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 50,00	1,26	**€ 63,00**
Zona 2	€ 50,00	0,78	**€ 39,00**

[40] Vi sarà corrispondenza biunivoca con l'Abaco del "Regolamento degli Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" oggetto di revisione

B. Tariffa Giornaliera

Tariffa Giornaliera - Canone esposizioni pubblicitarie
LOCANDINE INTERNO LOCALI - LOCANDINE ESTERNE - TOTEM - STENDARDI - GONFIABILI

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 1,20	0,22	**€ 0,26**
Zona 2	€ 1,20	0,15	**€ 0,18**

Tariffa Giornaliera - Canone esposizioni pubblicitarie

INSEGNE (monofacciali e bifacciali) - CARTELLI - VETROFANIE - MARCHI - SCRITTE

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 1,20	0,04	**€ 0,13**
Zona 2	€ 1,20	0,11	**€ 0,05**

PROIEZIONI LUMINOSE - CINEMATOGRAFICHE - DIAPOSITIVE

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 2	€ 1,20	2,58	**€ 3,10**

STRISCIONI - MEZZI SIMILARI

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
≤ a 15 giorni	€ 1,20	32,28	**€ 38,73**

AEROMOBILI

Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
€ 1,20	61,97	**€ 74,36**

PALLONI FRENATI

Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
€ 1,20	30,98	**€ 37,18**

VOLANTINI

	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
LIMITE MAX 3 PERSONE	€ 1,20	2,58	**€ 9,00**

SONORA			
	Tariffa Standard	**Coefficiente**	**Tariffa Applicata**
	€ 1,20	7,74	**€ 9,29**

Tariffa Giornaliera - Canone esposizioni pubblicitarie Pubblicità VISIVA altri veicoli[41]			
	Tariffa Standard	**Coefficiente**	**Tariffa Applicata**
Zona	€ 1,20	0,15	**€ 0,18**

PUBBLICITA' CON DIODI LUMINOSI			
	Tariffa Standard	**Coefficiente**	**Tariffa Applicata**
ZONA 1 conto proprio	€ 1,20	0,18	**€ 0,22**
ZONA 1 conto altrui	€ 1,20	0,34	**€ 0,41**
ZONA 2 conto proprio	€ 1,20	0,07	**€ 0,08**
ZONA 2 conto altrui	€ 1,20	0,14	**€ 0,17**

VEICOLI (interno ed esterno) – VISIVA Mezzi di trasporto pubblico[42]		
Tariffa Standard	**Coefficiente**	**Tariffa Applicata**
€ 1,20	0,67	**€ 0,80**

3. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere di cui alla lettera b) del presente articolo sarà applicato l'importo minimo di 5,00 euro;
4. Ai fini dell'applicazione del **canone per le occupazioni**, il territorio comunale è suddiviso in tre zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico del richiedente, sulla base di quanto indicato **negli Allegati A3) e A4)**[43].
5. Alle tariffe di cui all'art. 27 del presente Regolamento, si applicano i coefficienti della seguente tabella:

[41] Es. camion vela (tariffa non trasposta su base giornaliera)

[42] Specificazione tariffa preesistente

[43] A3: Planimetria suddivisione delle zone ai fini del canone per l'occupazione di suolo– A4: Elencazione delle vie suddivise in tre zone.

Tariffa Annuale - Canone occupazione suolo			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 50,00	1,2	**€ 60,00**
Zona 2	€ 50,00	0,8	**€ 40,00**
Zona 3	€ 50,00	0,6	**€ 30,00**

Tariffa Giornaliera - Canone occupazione suolo			
	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa Applicata
Zona 1	€ 1,20	5	**€ 6,00**
Zona 2	€ 1,20	3	**€ 3,60**
Zona 3	€ 1,20	2,5	**€ 3,00**

[44]Tariffa ad Utenza - Canone occupazione suolo con cavi e conduttore per fornitura servizi pubblica utilità	
Comuni oltre 20.000 abitanti	**€. 1,00**

Articolo 29 - Riduzioni[45] e Coefficienti Moltiplicatori[46]

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 28:
   a) per le **diffusioni pubblicitarie** effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%[47];
   b) per la **pubblicità** effettuata per conto proprio dall'impresa con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche la tariffa viene ridotta del 50% qualora la durata sia superiore ai 30 giorni;[48]
   c) per le **diffusioni pubblicitarie** relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;

[44] tariffa normata dall'art.1 c.831 della L.160/2019

[45] Commi 821 lett.f) – 832 - 834 art.1 L.160/2019

[46] Sostituisce la parola "maggiorazione" termine legato alle dimensioni e luminosità della vecchia normativa sostituito con un coefficiente moltiplicatore

[47] Riduzioni ex art. 16 del D.lgs. 507/1993.

[48] Riduzioni ex art. 14 del D.lgs. 507/1993.

d) per le **diffusioni pubblicitarie** relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza, è prevista una riduzione del 50%;

e) le tariffe[49] per **esposizione mezzi pubblicitari** luminosi e di superficie superiore a 5 mq sono determinate dai seguenti coefficienti moltiplicatori legati alle dimensioni e luminosità, con riferimento alla zona:

Tariffa Annuale

	TARIFFA ANNUALE CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE -	**Coefficiente**	**nuove tariffe (comprensive del coef. Base)**
	INSEGNE MONOFACCIALI E BIFACCIALI - CARTELLI (su suolo privato) - VETROFANIE-MARCHI - SCRITTE - TOTEM		
ZONA 2	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	**0,46**	**€ 23,24**
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	**0,62**	**€ 30,98**
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	**0,62**	**€ 30,98**
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	**0,77**	**€ 38,73**
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	**0,93**	**€ 46,48**
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	**0,93**	**€ 46,48**
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	**1,08**	**€ 54,23**
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	**1,08**	**€ 54,23**
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	**1,24**	**€ 61,97**
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	**1,39**	**€ 69,72**
VEICOLI INTERNI ED ESTERNI - VISIVA		**Coefficiente**	
MQ	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,80 MQ	**0,46**	**€ 23,24**
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	**0,62**	**€ 31,00**
VEICOLI DI PROPRIETA'		**Coefficiente**	
Tipologia	VEICOLO CON RIMORCHIO INFERIORE KG 3000	**2**	**€ 100,00**
	VEICOLO CON RIMORCHIO SUPERIORE KG 3000	**2,97**	**€ 148,72**
	MOTOTOVEICOLI	**1**	**€ 50,00**
DIODI LUMINOSI E SIMILI		**Coefficiente**	
ZONA 1	PER CONTO PROPRIO	**1,24**	**€ 61,95**
	PER CONTO ALTRUI	**2,48**	**€ 123,92**

[49] Adattato al registro terminologico applicato alla rubrica dell'art.29 – sostituito il termine di maggiorazione

	CARTELLI su suolo pubblico	Coefficiente	nuove tariffe
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	1,40	€ 70,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	1,42	€ 71,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	1,46	€ 73,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	1,70	€ 85,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	1,86	€ 93,00
ZONA 2	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,80	€ 40,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	0,82	€ 41,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	1,08	€ 54,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	1,10	€ 55,00
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	1,12	€ 56,00

Tariffa giornaliera

	TARIFFA GIORNALIERA CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE -	Coefficiente	nuove tariffe
	INSEGNE MONOFACCIALI E BIFACCIALI - CARTELLI - VETROFANIE- MARCHI - SCRITTE - TOTEM		
ZONA 2	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,06	€ 0,10
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	0,08	€ 0,10
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	0,08	€ 0,10
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,11	€ 0,13
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	0,13	€ 0,15
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	0,13	€ 0,15
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	0,15	€ 0,18
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA =1 MQ < 5,50 MQ	0,15	€ 0,18

	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA >5,50 MQ E < 8,50 MQ	**0,17**	**€ 0,20**
	MESSAGGI PUBBLICITARI LUMINOSA > 8,50 MQ	**0,19**	**€ 0,23**
	PROIEZIONI LUMINOSE - CINEMATOGRAFICHE E DIAPOSITIVE giornaliere	**Coefficiente**	**nuove tariffe**
ZONA 1	MESSAGGI PUBBLICITARI	**0,21**	**€ 7,74**
	VEICOLI (interno ed esterno) - VISIVA	**Coefficiente**	**nuove tariffe**
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO >5,50 MQ E < 8,50 MQ	**0,83**	**€ 1,00**
	MESSAGGI PUBBLICITARI OPACO > 8,50 MQ	**1,00**	**€ 1,20**

	PALLONI FRENATI giornaliero	**Coefficiente**	**nuove tariffe**
ZONA 1	**MESSAGGI PUBBLICITARI**	**77,46**	**€ 92,95**

	PALLONI FRENATI giornaliero	**Coefficiente**	**nuove tariffe**
ZONA 1	**MESSAGGI PUBBLICITARI**	**77,46**	**€ 92,95**

f) Il canone dovuto è ridotto del 50% per le **occupazioni di suolo pubblico** effettuate da soggetti privati in conseguenza di manifestazioni, attività o iniziative:

i. finanziate, patrocinate o comunque sostenute dall'Amministrazione comunale;

ii. la cui organizzazione operativa sia stata affidata dall'Amministrazione comunale, anche totalmente, agli stessi soggetti privati e per le quali l'Amministrazione sostenga, in tutto o in parte, le spese anche attraverso contributo;

g) le tariffe[50] per **occupazioni temporanee di suolo pubblico** sono determinate dai seguenti coefficienti moltiplicatori, con riferimento alla zona:

[50] Adattato al registro terminologico applicato alla rubrica dell'art.29 – sostituito il termine di maggiorazione

N	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	Attività commerciali (vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili) - Dehors[51] fino a 8 ore da 9 a 24 ore	 0,055 0,078
2	Vendita / esposizione da parte di negozianti di frutta, verdura, ecc. o di altri prodotti commerciali fino a 8 ore da 9 a 24 ore	 0,055 0,080
3	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	0,055
4	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili e lavori attinenti ad essi (I^ e II^ zona)	
	fino a 30 gg.	0,15
	da 31 a 180 gg.	0,12
	da 181 a 364 gg.	0,10
5	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili e lavori attinenti ad essi (III^ zona)	
	fino a 30 gg.	0,15
	da 31 a 180 gg.	0,09
	da 181 a 364 gg.	0,07
6	Fino ai 30 gg riduzione al 50% per restauri di cui alla lett. k)	0,075
7	Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni fino a 3.000 mq. e per singola occupazione	0,25
	Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni superiori a 3.000 mq. e per singola occupazione (per la parte eccedente i 3.000 mq.)	0,12
8	Esposizioni ad uso commerciale per attrezzature o prodotti ad alto contenuto innovativo rivolti alle problematiche ecologiche (salvaguardia dell'ambiente, risparmio energetico, lotta all'inquinamento, promozione dell'agricoltura biologica)	0,12
9	Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti commerciali	0,15
10	Scavi e manomissioni stradali, allacciamenti privati a pubblici servizi	0,40
11	Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti e associazioni senza scopo di lucro per le attività di statuto loro proprie, qualora comportino svolgimento di attività commerciale, Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti e associazioni senza scopo di lucro per le attività di statuto loro proprie, qualora comportino svolgimento di attività commerciale, allestimento/disallestimento strutture manifestazioni/eventi.	0,04

[51] specificazione

12	Traslochi superiori a due giorni	0,15
13	Luna park e spettacoli viaggianti, circhi, mestieri girovaghi[52]	0,07
14	Occupazioni di suolo pubblico effettuate da carriaggi, carovane e/o abitazioni al seguito di luna park, spettacoli viaggianti e circhi	0,01
15	Aree di cantiere finalizzate all'installazione di antenne di telefonia mobile o similari	0,25
16	Altre tipologie di occupazione	0,50

h) Per le occupazioni di cui alla lett. g) punto 11 del presente articolo sarà applicato l'importo minimo di 12 euro;

i) la superficie eccedente i mille metri quadrati, per le **occupazioni** sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%[53];

j) Per le **occupazioni** realizzate con installazione di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati[54];

k) il coefficiente di cui al punto 5 lett. g) del presente articolo è ridotto del 50%[55] per un periodo massimo di 30 giorni esclusivamente con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico per cantieri finalizzati ad interventi di restauro delle facciate di immobili del centro storico riconducibili ad una della seguenti casistiche:

   i. immobili individuati di notevole interesse culturale ex art.10 del D.Lgs.n.42/2004;
   ii. immobili individuati come bene paesaggistico ex art.134 del D.Lgs.n.42/2004;
   iii. immobili aventi grado di protezione 1 o 2 ex art.22 delle vigenti N.T.O. del P.I.;

l) nel caso di **occupazioni** richieste e concesse per l'occupazione di aree pubbliche ad uso cantiere che sottraggano, in tutto o in parte, uno o più stalli pubblici di sosta a pagamento, la misura del canone viene maggiorata di un importo di Euro 0,90 al giorno per ogni stallo di sosta sottratto;

m) nel caso di occupazioni richieste e concesse per spazi di ristoro all'aperto che sottraggano, in tutto o in parte, uno o più stalli pubblici di sosta a pagamento, la misura

[52] Riporto dalla precedente tariffazione

[53] Comma 832 art.1 L.160/2019

[54] Comma 832 art.1 L.160/2019

[55] Il coefficiente è ridotto del 50% per cantieri fino a 30 giorni

del canone viene maggiorata di un importo di Euro 1,70 al giorno per ogni stallo di sosta sottratto;

n) nel caso di occupazioni di natura temporanea effettuate a mezzo plateatici e/o per la vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili si intende "periodo estivo" dal 1° aprile al 30 settembre e "periodo invernale" dal 1° ottobre al 31 marzo;[56]

o) il canone dovuto è ridotto del 30% dal 1° ottobre al 31 marzo nel caso di occupazioni di natura temporanea effettuate a mezzo plateatici e/o per la vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili;

p) la metratura di occupazioni di natura temporanea effettuate a mezzo plateatici e/o per la vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili non può essere soggetta a variazioni all'interno del medesimo periodo, estivo od invernale, definiti come alla lettera n) del presente articolo;[57]

q) le tariffe per occupazioni permanenti di suolo pubblico sono determinate dai seguenti coefficienti moltiplicatori, con riferimento alla zona:[58]

N	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	Apparecchi distributori automatici vari	1
2	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico	2,5
3	Banchi, chioschi, edicole e simili (zona 1 – zona 2)	2,2
3bis	Banchi, chioschi, edicole e simili (zona 3)	1,9
4	Distributori di carburante	1,2
5	Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici[59]	1
6	Griglie, bocche di lupo, gradini, intercapedini, pozzetti e simili	1,2

[56] Rinvio all'art. 3 "prescrizioni occupazione suolo pubblico" comma 14 del "Regolamento per l'occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto".

[57] specificazione.

[58] Adattato al registro terminologico applicato alla rubrica dell'art.29 – sostituito il termine di maggiorazione

[59] Rinvio all'art. 31 del presente regolamento.

7	Pedane, fioriere	3
8	Contenitori per il servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuato da imprese autorizzate	0,1
9	Accesso veicolare e pedonale alle proprietà private, (passi carrabili) che comportino sottrazione di stalli pubblici di sosta a pagamento	0,5
10	Occupazione di area demaniale per la realizzazione e gestione di dehors funzionali all'attività di chiosco-bar	0,7
11	Altre tipologie di occupazione	1

Articolo 30 - Esenzioni

1. Sono **esenti** dal canone le seguenti fattispecie di **occupazione di suolo pubblico**:

1	Tipologia del Concessionario	a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, direttamente o indirettamente funzionali all'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica[60]; b) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi relativamente alle attività direttamente o indirettamente funzionali all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
		c) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
		d) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

[60] Comma 833 art.1 L.160/2019 - intercalare aggiunto "*da enti religiosi, direttamente o indirettamente funzionali all*"

		[61] per le attività d'istituto loro proprie e dalle associazioni con finalità di promozione sociale, purché iscritte nel registro regionale;
		e) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Treviso o di altri Enti Pubblici Territoriali e ogni altra occupazione richiesta o autorizzata dal Comune per lavori di manutenzione, su beni del demanio o del patrimonio indisponibile o su beni privati asserviti ad uso pubblico, connessi alla funzionalità o alla sicurezza dell'esercizio dell'uso pubblico o del pubblico passaggio da parte della collettività rappresentata dal Comune;
		f) le occupazioni di terzi per lavori di miglioria realizzati su immobili di proprietà comunale dati in uso ai medesimi soggetti sulla base di accordi di qualsiasi natura giuridica[62];
		g) le occupazioni temporanee concesse ad enti commerciali per le finalità di cui al successivo punto 3 lettere a e c (Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo" purché il ricavato di eventuale vendita o raccolta di denaro venga devoluto in beneficenza o alla causa per la quale è stata realizzata la manifestazione o iniziativa;
2	Tipologia di Occupazione a carattere "permanente"	a) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
		b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;[63]
		c) l'occupazione con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se privati, e le aste delle bandiere;
		d) le occupazioni realizzate per accesso veicolare e pedonale alle proprietà private (passi carrabili), ad eccezione di quelle comportanti sottrazione di stalli pubblici di sosta a pagamento, applicando la tariffa di riferimento alla superficie corrispondente agli stalli sottratti alla sosta a pagamento;

[61] Adeguamento nuovo Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017 – RUNTS istituito con Decreto Direttoriale n.561 del 26.10.2021

[62] Regolamentazione di nuova fattispecie

[63] Comma 833 art.1 L.160/2019

		e) le occupazioni realizzate con ponticelli per accessi carrai, per i quali l'autorizzazione è/può essere compresa nel permesso di costruire;
		f) le occupazioni per la manutenzione del verde effettuata con mezzi meccanici o macchine operatrici, fino ad un massimo di sei ore;
		g) le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali e nelle aree pertinenziali ai cimiteri destinate a parcheggio veicolare;[64]
		h) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e tende solari fisse o retrattili, siano esse di carattere stabile o temporaneo;
		i) le occupazioni effettuate con veicoli in sosta nelle aree pubbliche regolamentate a parchimetro, individuate sulla base dell'art. 7 del D.Lgs.n.285/92 e conseguenti deliberazioni della giunta che ne disciplinano modi e tempi di utilizzo, nei giorni festivi e dalle ore 20.00 alle ore 08.30 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 dei giorni feriali;
		j) le occupazioni di soprassuolo pubblico con impianti tecnologici realizzati per l'abbattimento delle emissioni nocive nell'atmosfera e/o per il risparmio energetico (cappotti termici).[65]
		k)[66] specchi parabolici, pozzetti di ispezione fognaria, dissuasori di parcheggio fino a 0,5 mq[67].
3	Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo"	a) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni o iniziative culturali, celebrative, politiche, sindacali, religiose purché effettuate da associazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, umanitarie, assistenziali, sociali, storico- folcloristiche, ricreative e sportive, promosse da enti e associazioni senza fini di lucro;
		b) le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica o ideologica fino ad un massimo di 2gg.;
		c) le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro. Le manifestazioni o

[64] Comma 833 art.1 L.160/2019

[65] Aggiunta per maggior chiarezza espositiva

[66] Correzione di un refuso inseriti pre-insegna, pozzetti di ispezione fognaria fino a 0,5 mq per preesistente esenzione

[67] Esentati in quanto con il precedente regolamento erano esclusi in quanto inferiori al mezzo metro quadrato.

		iniziative di cui sopra non devono comportare alcuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, l'accesso deve essere libero e gratuito e il ricavato di eventuale vendita o raccolta di denaro deve essere devoluto alla causa per la quale è stata realizzata la manifestazione o iniziativa. L'esenzione non si applica comunque agli spazi commerciali eventualmente presenti all'interno delle stesse;
		d) le occupazioni temporanee realizzate per innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (le occupazioni permanenti con tubature sotterranee superiori a 0,5 mq rientrano nel conteggio del canone);
4	Occupazioni esenti per Legge o per Regolamento	a) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, siano inferiori a trecento centimetri quadrati; b) le occupazioni riconosciute dalla Giunta Comunale di pubblico interesse e/o connesse alla sicurezza pubblica; c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; d) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
5	Tipologie di Occupazioni a carattere "straordinario"	a) le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap, ivi compresi accessi e passi carrabili utilizzati direttamente dagli stessi; b) le occupazioni di pronto intervento realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di installazione, riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti, impianti di condizionamento o riscaldamento, pannelli solari e convettori termici, sistemi di allarme, antintrusione o videosorveglianza, faretti, lampioni, antenne paraboliche, ecc., nonché le occupazioni relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di ogni altro tipo di rifiuti, anche speciali, effettuate dalle imprese autorizzate, purché di durata non superiore alle sei ore;
		c) le occupazioni effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli, per il tempo strettamente necessario a tali operazioni;

		d) le occupazioni effettuate per operazioni di trasloco fino ad un massimo di 2gg., purché non occupino stalli pubblici di sosta a pagamento;[68]
		e) le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, purché prive di messaggi pubblicitari, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali (alberi di natale e simili)[69] purché debitamente autorizzate, non collocate per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro e non costituiscano barriere antintrusione degli immobili;
		f) le occupazioni con gli impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune di Treviso al termine della concessione medesima;[70]
		g) le occupazioni precedentemente autorizzate, qualora cause di forza maggiore (es.: rinvenimento di ordigni bellici, ritrovamenti di natura archeologica o artistica, interventi ostativi di autorità di vario tipo, ecc.) impediscano l'utilizzo dell'area per le finalità per le quali era stata concessa, limitatamente al periodo di impedimento;
		h) le occupazioni temporanee effettuate da artisti di strada, come disciplinate dall'art. 52 del regolamento di polizia urbana.

2. Sono **esenti** dal canone le seguenti fattispecie di **diffusione pubblicitaria**:

1	Tipologia	a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

[68] Inserita specificazione

[69] esempi

[70] Comma 833 art.1 L.160/2019

		b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno ed esterno[71] delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: o fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; o fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; o fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

[71] Mantenimento esenzioni riportate dall'art. 17 D.lgs. 507/1993

		h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi le superfici non superiore ad un quarto di un metro quadrato[72] j) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (compresi codici indentificativi obbligatori[73]); k) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilito non superino il mezzo metro quadrato di superficie;[74] l) i messaggi pubblicitari realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)[75] per le attività d'istituto loro proprie e dalle

[72] Mantenimento delle esenzioni riportate dall'art. 17 D.lgs. 507/1993

[73] Esempio: codici identificativi degli alloggi in locazione turistica.

[74] Mantenimento esenzione riportata dall'art. 17 del D.lgs. 507/1993

[75] Adeguamento nuovo Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017 – RUNTS istituito con Decreto Direttoriale n.561 del 26.10.2021

		associazioni con finalità di promozione sociale (APS), purché iscritte nel registro regionale, purché privi di sponsorizzazione e loghi commerciali di qualsiasi natura[76]; m) qualora l'amministrazione comunale richieda sostegno finanziario a soggetti privati per la realizzazione di una manifestazione o iniziativa di interesse per la città, può consentire l'inserimento gratuito di loghi e simili, dei soggetti partecipanti all'interno dei mezzi pubblicitari, purché di superficie inferiore ai 300 cmq[77]. n) Qualora sia effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali[78]. o) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;[79] p) Preinsegne, Toponomastica industriale "cosiddetti segnali di industria"[80]

[76] specificazione

[77] Art. 1 Comma 825 L.160/2019 ultimo rigo.

[78] Mantenimento esenzione riportata dal D.lgs. 507/1993

[79] Mantenimento esenzione riportata dal D.lgs. 507/1993

[80] Sentenza Cass.17852 del 03.09.2004

Articolo 31 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici[81]

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica e per il tempo utile per il completamento della ricarica.

3. La tariffa del canone è calcolata secondo il coefficiente stabilito dall'art. 29 lett. o) punto 5 del presente regolamento. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Si fa rinvio all'art. 57 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, per l'eventuale esenzione delle infrastrutture che compongono le stazioni di ricarica nel caso in cui il prodotto erogato provenga da fonti di energia rinnovabile.

[81] Art. 57 del D.L. 76/2020 e s.m.i.

Articolo 32 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per la prima annualità deve essere eseguito come disposto dall'art. 15 del presente regolamento.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato, in autoliquidazione, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive proprie e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, **entro il 30 aprile** di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia **superiore a euro 800,00**, è consentito il versamento in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti il **31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.**

7. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali permanenti di durata non superiore ai tre anni saranno consentite un massimo di 5 rate con cadenza trimestrale.[82]
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a **carattere temporaneo**, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, della concessione e alla ricezione della dichiarazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
9. Se la scadenza del pagamento cade il giorno festivo o prefestivo, la stessa si considera slittata al primo giorno lavorativo successivo.

TITOLO IV – OCCUPAZIONI CON STAZIONI RADIO BASE PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE

Articolo 33 - Entità dell'occupazione

1. E' soggetta al canone unico l'installazione di stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile e con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale).

Articolo 34 – Criteri per la determinazione del canone

1. Le occupazioni di suolo pubblico con manufatti soprasuolo per stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile, diverse dalle tipologie a sviluppo prevalentemente lineare, debbono essere conformi alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale relativo all'installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56213, del 11.09.2000 e successive modifiche ed integrazioni. Queste devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita concessione a cura del dirigente pro tempore del Settore competente, in base ai criteri per la determinazione del canone stabilito dal presente articolo.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile sono **autorizzate per impianto singolo** oppure per impianto in Co-siting (coabitazione)

[82] Con riguardo alle concessioni superiori all'anno con durata limitata nel tempo.

o sharing (condivisione). Per Co-siting si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo con apparati a terra distinti. Per Sharing si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, con i medesimi apparati a terra. La concessione è rilasciata con unico atto a favore del titolare del titolo abilitativo alla realizzazione (possono essere indicati il numero delle stazioni radio e i relativi gestori).

3. Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a co-siting o sharing) ed in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe sotto indicate.

Articolo 35 - Durata dell'occupazione

1. La concessione per l'installazione di stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile con conseguente posizionamento dei relativi impianti ha durata 9 anni, con divieto di sub concessione.

Articolo 36 - Tariffa base per occupazioni permanenti

Si rinvia al comma 831-bis della Legge 160/2019 e s.m.i.[83]

[83] Norma introdotta dalla Legge n.108 del 29.07.2021.

TITOLO V – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 37 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

   a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;

   b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;

   c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune[84]:

   a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

   b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;

   c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.[85]

---

[84] Comma 821 lett. g) art.1 L.160/2019

[85] Comma 821 lett. h) art.1 L.160/2019

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere permanente, la sua durata si presume non inferiore all'anno solare.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune[86]:

a) al pagamento dell'indennità;

b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6.Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata l'ufficio competente provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di

[86] Comma 825 penultimo periodo art.1 L.160/2019

mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 38 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento

1. **L'omesso o parziale**[87] versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso di accertamento[88] nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Le sanzioni calcolate sul canone **tardivamente** versato sono le seguenti:
    - Pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del canone: 10%
    - Pagamento oltre 30 giorni dalla scadenza del canone: 30%
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 19 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 37 comma 2 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

---

[87] Integrazione.

[88] Specificazione.

Articolo 38- bis – Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. L'ammontare della sanzione del ravvedimento operoso verrà determinata in base a quanto previsto dall'art. 13 D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
3. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 38-ter Sanzioni amministrative per violazione dei Regolamenti comunali

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.[89]

Articolo 39 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità previste dal Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali comunali al quale si fa integrale rinvio, fatta salvo diverso intervento legislativo.

Articolo 40 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno

[89] specificazione

del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 41 - Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito all'apposito Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1 co. 837 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 a cui si fa integrale rinvio.

Articolo 42 - Contenzioso

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 43 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. La Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sul canone. Essa è pertanto abilitata ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni.
2. Per le sanzioni amministrative si rimanda al Regolamento Polizia Locale.

TITOLO VI - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 44 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Treviso mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Treviso garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'**allegato A5)**[90].
3. Il Comune di Treviso procederà ai sensi dell'art.1 c. 836 L. 160/2019 alla sostituzione dell'affissione di manifesti a carattere istituzionale con analoga pubblicazione sul sito internet dell'ente a far data dal 01 dicembre 2021.

Articolo 45 – Oggetto del canone. Superfici.

1. Gli impianti di pubbliche affissioni si dividono in:
   a) pubbliche affissioni (comunicazioni istituzionali e con finalità sociale prive di rilevanza economica),
   b) affissioni commerciali, (rimando al punto 5)
   c) affissioni dirette (rimando al punto 5).
2. Sono impianti per le affissioni quelli destinati all'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70x100 e disciplinati, quanto alla loro quantità, tipologia, forma, colore e locazione, dal piano generale degli impianti richiamato all'art. 8 comma 2 del presente regolamento.
3. La superficie degli impianti per l'affissione è quella individuata nel piano generale degli impianti ed è riservata, in misura non inferiore al 10%, alle affissioni di carattere

[90] Allegato A5): Piano degli impianti – comma 836 art. 1 L. 160/2019

istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, come di seguito individuate:

a) per comunicazioni aventi finalità istituzionali, si intendono quelle promosse da Enti Pubblici nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
b) per comunicazioni aventi finalità sociali si intendono quelle:
   - promosse dalle enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
   - di partiti e movimenti politici;
   - di associazioni sindacali e di categoria;
   - promosse da Associazioni senza scopo di lucro o Fondazioni e relative a manifestazioni realizzate con la partecipazione/patrocinio di Enti Pubblici o patrocinate dal Comune di Treviso.

4. La superficie indicata al comma 2 è annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
5. La parte rimanente è destinata alle affissioni di carattere commerciale, nonché alle " affissioni dirette", nel rispetto dei limiti fissati dal Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 8, co. 2, del presente regolamento.
6. La superficie degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale non può superare complessivamente i 10.000 mq.
7. Tra gli impianti pubblicitari destinati alla "pubblicità diretta" non rientrano le "insegne di esercizio" e le "targhe professionali".

Articolo 46 – Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti di "pubblica affissione" sono impianti di proprietà comunale intesi a garantire l'affissione, in appositi spazi, di manifesti contenenti esclusivamente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica.

2. Gli steccati, le impalcature, le recinzioni ed altre costruzioni provvisorie, da chiunque eretti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo del servizio comunale delle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini del pagamento del diritto.

3. Gli spazi da destinare alle "pubbliche affissioni" sono individuati nel piano generale

degli impianti, anche su beni di privati, previo consenso, anche tacito, dei proprietari, se non già facenti parte degli spazi comunali per le affissioni.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità, né riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.
5. Tra gli impianti di pubbliche affissioni sono comprese le "bacheche circoscrizionali" manufatti fissi in metallo, di proprietà del Comune, di dimensioni pari a 1,00 x 1,40 m, realizzati con vetrinetta chiusa a chiave, non luminosi, nei quale è possibile affiggere una locandina di materiale cartaceo.
6. Nelle bacheche di cui al punto 5 del presente articolo, è consentita l'esposizione di comunicazioni istituzionali e manifesti pubblicizzanti eventi realizzati direttamente o in collaborazione con l'Amministrazione comunale prive di sponsor e loghi commerciali.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le operazioni materiali di affissione e defissione di manifesti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti per affissione, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati, i quali saranno tenuti ad osservare le direttive sia generali che particolari all'uopo impartite dal servizio comunale delle "pubbliche affissioni", che dovrà a sua volta dare ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs.n.507/93.

Articolo 47 – Ambito e presupposto dell'applicazione.

1. Il canone si applica per l'utilizzo degli impianti di pubbliche affissioni così come definiti all'art. 44.

Articolo 48 – Soggetto passivo.

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto, il canone, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale lo stesso è richiesto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di affissione.

Articolo 49 – Modalità di applicazione del canone.

1. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 ridotta del 50%.

Canone AFFISSIONE			
Tariffa Standard	RID. 50%	Coefficiente	Tariffa Applicata
€ 1,20	€ 0,60	0,11	0,066

Articolo 50 - Procedura per l'affissione dei manifesti

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Il servizio di affissione viene effettuato con uscite della durata di 10 gg. programmate annualmente dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze con apposita Determinazione.
3. L'Utente dovrà dimostrare che le affissioni richieste siano inerenti ad una delle situazioni descritte al precedente art. 44, co. 2, lett. b) , consegnare i manifesti per l'affissione direttamente presso l'ufficio competente 5 gg. prima del giorno fissato per l'uscita, fatta eccezione per le affissioni obbligatorie per legge o per le quali il carattere di urgenza sia intrinseco (ad es. Ordinanze Sindacali).
4. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, qualora la richiesta e il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 9.00.

Articolo 51 – Procedimento di rilascio

1. Per ottenere il servizio di "pubblica affissione" gli interessati devono presentare richiesta su apposito modello scaricabile dal sito internet. L'ufficio competente invierà la conferma dopo la verifica della disponibilità degli impianti.

   2. Dal ricevimento della conferma dell'ufficio, l'utente avrà 5 gg. di tempo per il pagamento del diritto dovuto. Il mancato pagamento nei termini sarà motivo di decadenza della prenotazione.
2. La richiesta deve contenere:
   A. l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi;
   B. la conferma del periodo espositivo;

C. il formato e il materiale da affiggere;

D. copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del relativo diritto.

4. L'Ufficio competente, verificata la richiesta di cui al precedente comma 3, provvede alla timbratura dei manifesti consegnati ai fini del controllo sul territorio svolto dalla Polizia Locale.

5. Ad eccezione delle affissioni istituzionali promosse dal Comune di Treviso, o di quelle per le quali i quantitativi da affiggere dipendono da disposizioni di legge od equipollenti, ed al fine di garantire il massimo accesso al servizio di tutti gli aventi diritto, è stabilito il numero minimo di cinquanta fogli, aumentabili a un massimo di 100, quale quantitativo massimo possibile per ogni commessa e per ogni singola uscita.

7. In caso di commissioni pervenute tramite posta certificata nel medesimo giorno, per le quali sia a disposizione il materiale da affiggere e che indichino la medesima data d'affissione, verrà concessa la precedenza al committente che richieda l'affissione del maggior numero di fogli di cm 70 x 100.

8. Presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni è tenuto un apposito registro nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce, ai fini del rispetto dell'ordine cronologico, nuova o separata commissione.

Articolo 52 – Richiesta di utilizzo delle Bacheche circoscrizionali

1. Per ottenere l'affissione nelle "bacheche circoscrizionali" i Settori/Servizi del Comune devono contattare l'Ufficio competente e concordare l'uscita secondo il calendario delle pubbliche affissioni.
2. L'Ufficio competente provvede alla timbratura dei manifesti consegnati ai fini del controllo sul territorio svolto dalla Polizia Locale.

Articolo 53 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% prevista, è già calcolata in quanto il Comune di Treviso non effettua pubbliche affissioni commerciali.

Articolo 54 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
   - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
   - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
   - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
   - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
   - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
   - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 55 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

Articolo 56 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
2. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
3. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

4. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.(sito internet)

Articolo 57- Decadenza, modifica e rimborso

1. Qualora il termine di consegna non venisse rispettato, per causa non imputabile all'Ente, l'affissione verrà automaticamente effettuata alla prima uscita disponibile immediatamente successiva a quella originariamente richiesta, salvo il diritto del Committente a disdire la stessa, nel qual caso si renderà applicabile l'art. 22, comma 7, del D.Lgs.n.507/93 (rimborso del 50% del canone versato).
2. Le variazioni da sovrapporre a manifesti già affissi o aggiunte a manifesti da affiggere sono considerate rispettivamente nuove e distinte affissioni.

Articolo 58- Reclami

1. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione.
2. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

TITOLO VII – NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 59 - Norme transitorie

1. **Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni** approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 30.06.1994 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 331 approvata dalla Giunta Comunale in data 12.11.2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. **Il regolamento il canone occupazione spazi ed aree pubbliche** approvato con delibera del Consiglio Comunale Prot.n.72852/100 del 29.11.1999 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 331 approvata dalla Giunta Comunale in data 12.11.2019 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 60 – Norme finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti;

2. è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

Articolo 61 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 62 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

LEGENDA:

- Grafo strade (etichette) - Scala > 2000
- Grafo strade (linee)
- Limiti Amministrativi - confini comunali
- Ferrovia (linee binari)
- Ferrovia (linee banchina)
- Idrografia (elem. lineari)
- Idrografia (elem .areali)
- Fabbricati (elem. areali)
  - Campo sportivo
  - Cortile interno
  - Fabbricati
- Fabbricati (elem. lineari)
  - stradina interna
  - campo sportivo
  - Viabilità (elem. lineari)
- Fabbricati (Pertinenza ed Isolati)
  - Chiesa (pertinenza)
  - Cimitero (pertinenza)
  - Impianti sportivi (pertinenza)
  - Limite area ferroviaria (pertinenza)
  - Ospedale (pertinenza)
  - Scuola (pertinenza)
  - Isolato

Suddivisione del territorio comunale ai fini del calcolo del canone unico patrimoniale per esposizioni pubblicitarie

1^ Zona

2^ Zona

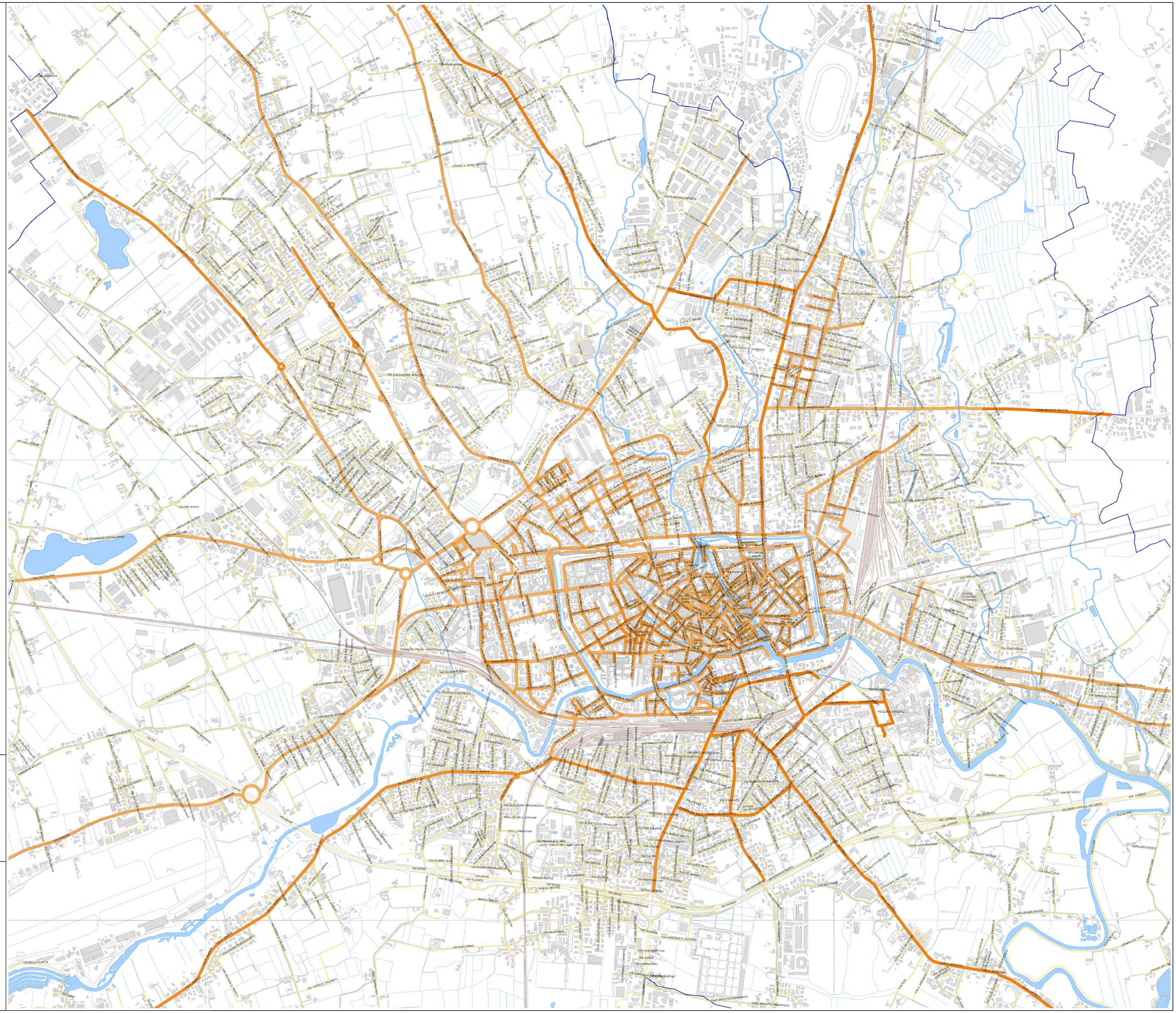

Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 - Treviso (TV)

TITOLO:

Scala: **1:15000**

Data di stampa: **23/11/2020**

Stampato da: **Servizio S.I.T.**

Note:

Allegato A2 - Elenco vie per categoria - Canone Unico diffusione mezzi pubblicitari

Codice strada	DUG	DENOM_COMPLETA	PROGR_NAZIONALE	Categoria
770	BASTIONI	SAN PAOLO	670784	1
190	BORGO	CAVALLI	670097	1
195	BORGO	CAVOUR	670061	1
485	BORGO	GIUSEPPE MAZZINI	670450	1
2158	BRETELLA	DELLE STIORE	1269482	1
624	CALLE	DEL PODESTA'	670936	1
635	CORSO	DEL POPOLO	670179	1
2134	CORTE	SAN PARISIO	670953	1
250	GALLERIA	BARTOLOMEO D'ALVIANO	670009	1
460	GALLERIA	DANIELE MANIN	670129	1
2164	GALLERIA	DELLA DOGANA	670947	1
859	GALLERIA	DELLA TORRE	670198	1
2167	GALLERIA	LATINA	670504	1
43	GALLERIA	LUIGI BAILO	670003	1
671	GALLERIA	RIALTO	670728	1
2151	GIARDINI	BEATO PADRE MARCO D'AVIANO	1269481	1
2169	GIARDINI	DIRITTI DEI BAMBINI	1269483	1
1106	GIARDINI	GIOVANNI BARBISAN	1269480	1
1105	GIARDINI	GIUSEPPE MAZZOTTI	1269479	1
261	LARGO	ALCIDE DE GASPERI	669926	1
1054	LARGO	MASSIMO PACCAGNAN, FANIO SOLIGO, ANDREA MURER, LU	1269477	1
13	LARGO	PORTA ALTINIA	670232	1
974	LARGO	TOTILA	670888	1
2128	LARGO	UMANESIMO LATINO	670956	1
448	LUNGOFIUME	CERCA	670557	1
479	LUNGOSILE	ANTONIO MATTEI	669978	1
548	PASSERELLA	ONIGO	670670	1
385	PIAZZA	ANGELO GIUSTINIAN RECANATI	669959	1
808	PIAZZA	DEI SIGNORI	670158	1
280	PIAZZA	DEL DUOMO	670169	1
2168	PIAZZA	DEL QUARTIERE LATINO	670182	1
105	PIAZZA	DELLA BORSA	670185	1

2136	PIAZZA	DELLA DOGANA	670187	1
911	PIAZZA	DELLA VITTORIA	670200	1
1042	PIAZZA	DELLE ISTITUZIONI	670940	1
2135	PIAZZA	DELL'UNIVERSITA'	670987	1
224	PIAZZA	EX CONVENTO CAPPUCCINE	670283	1
320	PIAZZA	FILODRAMMATICI	670303	1
236	PIAZZA	FRANCESCO CRISPI	670329	1
480	PIAZZA	GIACOMO MATTEOTTI	670381	1
20	PIAZZA	GIANNINO ANCILOTTO	670391	1
162	PIAZZA	GIOSUE' CARDUCCI	670399	1
371	PIAZZA	GIUSEPPE GARIBALDI	670446	1
410	PIAZZA	INDIPENDENZA	670479	1
471	PIAZZA	MARTIRI DI BELFIORE	670578	1
513	PIAZZA	MONTE DI PIETA'	670592	1
626	PIAZZA	POLA	670708	1
676	PIAZZA	RINALDI	670732	1
739	PIAZZA	SAN FRANCESCO	670764	1
747	PIAZZA	SAN LEONARDO	670772	1
778	PIAZZA	SAN PIO DECIMO	670792	1
784	PIAZZA	SAN VITO	670797	1
757	PIAZZA	SANTA MARIA DEI BATTUTI	670812	1
761	PIAZZA	SANTA MARIA MAGGIORE	670815	1
714	PIAZZA	SANT'ANDREA	670821	1
869	PIAZZA	SILVIO TRENTIN	670846	1
853	PIAZZA	TOMMASINI	670879	1
1025	PIAZZALE	BARTOLOMEO BURCHIELLATI	670008	1
278	PIAZZALE	DUCA D'AOSTA	670257	1
559	PIAZZALE	OSPEDALE	670638	1
622	PIAZZALE	PISTOIA	670703	1
975	PIAZZETTA	ALDO MORO	669928	1
69	PIAZZETTA	BENEDETTO UNDICESIMO	670019	1
438	PIAZZETTA	DEI LOMBARDI	670152	1
860	PIAZZETTA	DELLA TORRE	670197	1
1000	PIAZZETTA	MARIO BOTTER	670574	1
2141	PIAZZETTA	SANTA MARIA MADDALENA	670960	1
1121	PONTE	ALCIDE DE GASPERI	669925	1

1026	PONTE	ANTONIO MAZZAROLLI	670983	1
1117	PONTE	AVOGARI	670973	1
1107	PONTE	BURANELLI	670975	1
1108	PONTE	CASTELMENARDO	670972	1
255	PONTE	DANTE	670133	1
1119	PONTE	DELL'OLIVA	670222	1
350	PONTE	FRA' GIOCONDO	670320	1
1118	PONTE	FRATELLI CAIROLI	670346	1
1115	PONTE	MALVASIA	670562	1
1109	PONTE	RINALDI	670959	1
736	PONTE	SAN CHILIANO	670760	1
737	PONTE	SAN CRISTOFORO	670761	1
740	PONTE	SAN FRANCESCO	670763	1
748	PONTE	SAN LEONARDO	670771	1
762	PONTE	SAN MARTINO	670776	1
1111	PONTE	SAN MICHELE	670961	1
1112	PONTE	SAN PARISIO	670962	1
1110	PONTE	SANT'AGATA	670988	1
1116	PONTE	SCORZERIE	670837	1
1113	PONTE	SILETTO	670844	1
1114	PONTE	TRIPERI	670976	1
1120	PORTA	ALTINIA	670982	1
140	PORTA	CALVI	670968	1
608	PORTA	PIAVE	670981	1
1123	PORTA	SAN TOMASO	670963	1
779	PORTA	SANTI QUARANTA	670967	1
128	RIVA	DEL CAGNAN GIOVANNI COMISSO	670735	1
186	RIVALE	CASTELVECCHIO	670095	1
321	RIVALE	FILODRAMMATICI	670304	1
1027	RIVALE	SANT'ANDREA	670989	1
373	RIVIERA	GIUSEPPE GARIBALDI	670448	1
753	RIVIERA	SANTA MARGHERITA	670808	1
838	SOTTOPORTICO	TEATRO DOLFIN	670863	1
232	STRADA	COMUNALE CORTI	670121	1
520	STRADA	DEL MOZZATO	670228	1
772	STRADA	DI SAN PELAIO	670786	1

306	STRADA	FELTRINA	670288	1
731	STRADA	SANTA BONA NUOVA	670803	1
732	STRADA	SANTA BONA VECCHIA	670804	1
587	VIA	ACHILLE PAPA	669911	1
823	VIA	AGOSTINO STEFFANI	669918	1
664	VIA	ALBERTO RADAELLI	669921	1
11	VIA	ALEARDO ALEARDI	669930	1
464	VIA	ALESSANDRO MANZONI	669932	1
549	VIA	ALFREDO ORIANI	669935	1
441	VIA	ANDREA GIACINTO LONGHIN	669947	1
370	VIA	ANGELO GARBIZZA	669957	1
384	VIA	ANGELO GIUSTINIAN RECANATI	669958	1
466	VIA	ANGELO MARCHESAN	670590	1
934	VIA	ANGELO ZORZETTO	669962	1
297	VIA	ANTONIO CACCIANIGA	669969	1
152	VIA	ANTONIO CANOVA	669970	1
332	VIA	ANTONIO FOGAZZARO	669974	1
689	VIA	ANTONIO ROSMINI	669980	1
270	VIA	ARMANDO DIAZ	670366	1
358	VIA	ARNALDO FUSINATO	669988	1
30	VIA	ASIAGO	669991	1
803	VIA	AUGUSTO E LUIGI SERENA	669994	1
35	VIA	AVOGARI	669997	1
42	VIA	BAGATTINO	670002	1
52	VIA	BARBERIA	670006	1
551	VIA	BARTOLOMEO ORIOLI	670031	1
295	VIA	BASTIA	670012	1
851	VIA	BERNARDINO TOMITANO	670021	1
96	VIA	BOLZANO	670030	1
109	VIA	BOTTENIGA	670034	1
112	VIA	BRANDOLINO BRANDOLINI D'ADDA	670035	1
113	VIA	BRESSA	670036	1
119	VIA	BURANELLI	670044	1
125	VIA	CADORE	670051	1
135	VIA	CALLALTA	670058	1
138	VIA	CALMAGGIORE	670060	1

142	VIA	CAMPANA	670063	1
151	VIA	CANONICHE	670068	1
153	VIA	CANTARANE	670069	1
165	VIA	CARLO ALBERTO	670074	1
187	VIA	CARLO CATTANEO	670076	1
173	VIA	CASA DI RICOVERO	670086	1
181	VIA	CASTELLANA	670092	1
183	VIA	CASTELLO D'AMORE	670163	1
185	VIA	CASTELMENARDO	670094	1
207	VIA	CINQUANTACINQUESIMO REGGIMENTO FANTERIA	670934	1
211	VIA	COL DI LANA	670110	1
214	VIA	COLLALTO	670111	1
217	VIA	COMMENDA	670112	1
229	VIA	CORNAROTTA	670119	1
248	VIA	DALMAZIA	670126	1
200	VIA	DAMIANO CHIESA	670127	1
459	VIA	DANIELE MANIN	670130	1
514	VIA	DANIELE MONTERUMICI	670131	1
361	VIA	DEGLI SCALIGERI	670138	1
141	VIA	DEI CAMINESI	670143	1
246	VIA	DEI DALL'ORO	670148	1
439	VIA	DEI LOMBARDI	670153	1
1	VIA	DELLE ABSIDI	670204	1
818	VIA	DELLO SQUERO	670220	1
304	VIA	DOMENICO MARIA FEDERICI	670244	1
674	VIA	DOMENICO RICCI	670245	1
275	VIA	DOTTI	670255	1
51	VIA	ERMOLAO BARBARO	670275	1
65	VIA	ERNESTO BELLONI	670276	1
324	VIA	FABIO FILZI	670284	1
310	VIA	FERRARESE	670293	1
318	VIA	FILIPPINI	670297	1
322	VIA	FILODRAMMATICI	670302	1
891	VIA	FORTUNATO VENANZIO	670904	1
351	VIA	FRA' GIOCONDO	670319	1
48	VIA	FRANCESCO BARACCA	670323	1

231	VIA	FRANCESCO CORTESE	670328	1
245	VIA	FRANCESCO DALL'ONGARO	670331	1
254	VIA	GABRIELE D'ANNUNZIO	670354	1
401	VIA	GENERALE ALESSANDRO GUIDOTTI	670362	1
488	VIA	GENERALE ANGELO MENGALDO	670363	1
154	VIA	GENERALE ANTONIO CANTORE	670364	1
85	VIA	GEROLAMO BISCARO	670429	1
368	VIA	GIACINTO GALLINA	670378	1
100	VIA	GIOVANNI BONIFACIO	670414	1
456	VIA	GIOVANNI MAGGIOTTO	670419	1
589	VIA	GIOVANNI PASCOLI	670423	1
642	VIA	GIOVANNI POZZOBON	670425	1
916	VIA	GIOVANNI VERGA	670427	1
382	VIA	GIROLAMO DA TREVISO	670432	1
79	VIA	GIUSEPPE BIANCHETTI	670440	1
226	VIA	GIUSEPPE CORAZZIN	670442	1
547	VIA	GIUSEPPE E LUIGI OLIVI	670444	1
856	VIA	GIUSEPPE TONIOLO	670453	1
388	VIA	GORIZIA	670456	1
242	VIA	GUALPERTINO DA CODERTA	670465	1
73	VIA	GUIDO BERGAMO	670470	1
411	VIA	INDIPENDENZA	670478	1
412	VIA	INFERIORE	670480	1
2140	VIA	ISOLA DELLA PESCHERIA	670985	1
418	VIA	ISOLA DI MEZZO	670486	1
420	VIA	ISONZO	670488	1
421	VIA	ISTRIA	670489	1
158	VIA	ITALICO CAPPELLOTTO	670491	1
76	VIA	JACOPO BERNARDI	670494	1
672	VIA	JACOPO RICCATI	670497	1
426	VIA	LANCIERI DI NOVARA	670503	1
329	VIA	LODOVICO FIUMICELLI	670518	1
602	VIA	LORENZO PEROSI	670528	1
44	VIA	LUIGI BAILO	670531	1
168	VIA	LUIGI CARRER	670534	1
212	VIA	LUIGI COLETTI	670537	1

286	VIA	LUIGI ELLERO	670542	1
374	VIA	LUIGI GASPARINETTI	670543	1
379	VIA	LUIGI GIACOMELLI	670544	1
487	VIA	LUIGI MENEGHETTI	670547	1
594	VIA	LUIGI PASTRO	670549	1
790	VIA	LUIGI SARTORI	670551	1
832	VIA	LUIGI SUGANA	670554	1
449	VIA	LUNGO SILE	670558	1
315	VIA	MANLIO FERUGLIO	670563	1
630	VIA	MARCO POLO	670570	1
472	VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	670576	1
259	VIA	MASSIMO D'AZEGLIO	670581	1
489	VIA	MERCATO ORTOFRUTTICOLO	670582	1
496	VIA	MONFALCONE	670587	1
508	VIA	MONTE PIANA	670597	1
503	VIA	MONTELLO	670604	1
522	VIA	MUNICIPIO	670609	1
523	VIA	MURA SAN TEONISTO	670610	1
791	VIA	NAZARIO SAURO	670612	1
268	VIA	NICOLO' DE ROSSI	670619	1
354	VIA	NICOLO' FRANCO	670620	1
852	VIA	NICOLO' TOMMASEO	670617	1
538	VIA	NOALESE	670625	1
554	VIA	ORSOLINE	670634	1
556	VIA	ORTAZZO	670635	1
560	VIA	OSPEDALE	670639	1
985	VIA	PADRE MASSIMILIANO KOLBE	670647	1
575	VIA	PALESTRO	670649	1
583	VIA	PANCIERA	670656	1
474	VIA	PAOLO MARZOLO	670662	1
907	VIA	PAOLO VERONESE	670665	1
102	VIA	PARIS BORDONE	670669	1
603	VIA	PESCATORI	670676	1
605	VIA	PESCHERIA	670678	1
609	VIA	PIAVE	670681	1
616	VIA	PIETRO DI DANTE	670695	1

386	VIA	PIETRO GOBETTI	670689	1
627	VIA	POLA	670707	1
637	VIA	PORTICO OSCURO	670713	1
639	VIA	POSTUMIA	670715	1
876	VIA	QUIRICO TURAZZA	670722	1
668	VIA	REGGIMENTO ITALIA LIBERA	670726	1
678	VIA	RISORGIMENTO	670734	1
683	VIA	ROGGIA	670740	1
686	VIA	ROMA	670743	1
107	VIA	ROSA BORTOLAN	670745	1
741	VIA	SAN FRANCESCO	670762	1
744	VIA	SAN GIROLAMO EMILIANI	670768	1
749	VIA	SAN LEONARDO	670774	1
752	VIA	SAN LIBERALE	670775	1
764	VIA	SAN MICHELE	670778	1
766	VIA	SAN NICOLO'	670780	1
768	VIA	SAN PANCRAZIO	670782	1
771	VIA	SAN PARISIO	670785	1
785	VIA	SAN VITO	670796	1
786	VIA	SAN ZENO	670798	1
734	VIA	SANTA CATERINA	670805	1
735	VIA	SANTA CHIARA	670806	1
755	VIA	SANTA MARGHERITA	670809	1
709	VIA	SANT'AGATA	670817	1
711	VIA	SANT'AGOSTINO	670755	1
715	VIA	SANT'ANDREA	670822	1
716	VIA	SANT'ANGELO	670824	1
719	VIA	SANT'ANTONINO	670827	1
795	VIA	SCHIAVONIA	670835	1
894	VIA	SEBASTIANO VENIER	670840	1
599	VIA	SILVIO PELLICO	670845	1
21	VIA	SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	670849	1
811	VIA	SOLFERINO E SAN MARTINO	670851	1
820	VIA	STANGADE	670856	1
837	VIA	TEATRO DOLFIN	670862	1
840	VIA	TERRAGLIO	670867	1

844	VIA	TEZZONE	670870	1
850	VIA	TOLPADA	670876	1
855	VIA	TOMASO DA MODENA	670877	1
854	VIA	TOMMASINI	670878	1
705	VIA	TOMMASO SALSA	670882	1
872	VIA	TREVISI	670894	1
56	VIA	UGO BASSI	670896	1
345	VIA	UGO FOSCOLO	670898	1
1122	VIA	VARCO ANTONIO CACCIANIGA	670049	1
317	VIA	VARCO FILIPPINI	670299	1
726	VIA	VARCO SAN BARTOLOMEO	670758	1
730	VIA	VARCO SANTA BONA	670802	1
899	VIA	VENTI SETTEMBRE	670926	1
926	VIA	ZARA	670930	1
929	VIA	ZENSON DI PIAVE	670932	1
930	VIA	ZERMANESE	670933	1
655	VIA	14 MAGGIO 1944	670923	1
262	VIALE	ALCIDE DE GASPERI	669924	1
121	VIALE	BARTOLOMEO BURCHIELLATI	670046	1
251	VIALE	BARTOLOMEO D'ALVIANO	670010	1
114	VIALE	BRIGATA MARCHE	670039	1
115	VIALE	BRIGATA TREVISO	670040	1
123	VIALE	CACCIATORI	670142	1
59	VIALE	CESARE BATTISTI	670101	1
491	VIALE	DEI MILLE	670154	1
669	VIALE	DELLA REPUBBLICA	670194	1
362	VIALE	EUROPA	670280	1
352	VIALE	FRA' GIOCONDO	670321	1
46	VIALE	FRATELLI BANDIERA	670344	1
130	VIALE	FRATELLI CAIROLI	670348	1
305	VIALE	GIAN GIACOMO FELISSENT	670389	1
904	VIALE	GIUSEPPE VERDI	670455	1
27	VIALE	GRAZIANO APPIANI	670462	1
544	VIALE	GUGLIELMO OBERDAN	670469	1
836	VIALE	JACOPO TASSO	670500	1
126	VIALE	LUIGI CADORNA	670533	1

450	VIALE	LUIGI LUZZATTI	670546	1
497	VIALE	MONFENERA	670589	1
501	VIALE	MONTE GRAPPA	670594	1
90	VIALE	NINO BIXIO	670623	1
552	VIALE	ORLEANS	670632	1
656	VIALE	QUATTRO NOVEMBRE	670493	1
1040	VIALE	SAN MARCO	670966	1
723	VIALE	SANT'ANTONIO DA PADOVA	670828	1
841	VIALE	TERZA ARMATA	670868	1
870	VIALE	TRENTO E TRIESTE	670892	1
897	VIALE	VENTIQUATTRO MAGGIO	670929	1
913	VIALE	VITTORIO VENETO	670920	1
509	VICOLO	A MONTE PIANA	670598	1
550	VICOLO	ALFREDO ORIANI	669936	1
36	VICOLO	AVOGARI	669998	1
510	VICOLO	B MONTE PIANA	670599	1
53	VICOLO	BARBERIA	670007	1
106	VICOLO	BORTOLAN	670032	1
117	VICOLO	BROLI	670041	1
120	VICOLO	BURANELLI	670045	1
511	VICOLO	C MONTE PIANA	670600	1
139	VICOLO	CALMAGGIORE	670059	1
143	VICOLO	CAMPANA	670062	1
157	VICOLO	CAPOSILE	670071	1
166	VICOLO	CARLO ALBERTO	670073	1
225	VICOLO	CONVERTITE	670117	1
397	VICOLO	COSTANTE GRIS	670123	1
512	VICOLO	D MONTE PIANA	670601	1
247	VICOLO	DEI DALL'ORO	670149	1
237	VICOLO	DEL CRISTO	670166	1
281	VICOLO	DEL DUOMO	670258	1
369	VICOLO	DEL GALLO	670172	1
901	VICOLO	DEL VENTO	670184	1
122	VICOLO	DELLA BUSTA	670186	1
861	VICOLO	DELLA TORRE	670199	1
2	VICOLO	DELLE ABSIDI	670205	1

546	VICOLO	DELL'OLIVA	670221	1
695	VICOLO	DI ROVERO	670749	1
276	VICOLO	DOTTI	670256	1
301	VICOLO	FAGARE'	670285	1
319	VICOLO	FILIPPINI	670298	1
49	VICOLO	FRANCESCO BARACCA	670322	1
797	VICOLO	FRATELLI SCOTTI	670349	1
155	VICOLO	GENERALE ANTONIO CANTORE	670365	1
86	VICOLO	GEROLAMO BISCARO	670430	1
101	VICOLO	GIOVANNI BONIFACIO	670415	1
383	VICOLO	GIOVANNI GIROTTO	670418	1
80	VICOLO	GIUSEPPE BIANCHETTI	670441	1
419	VICOLO	ISOLA DI MEZZO	670487	1
673	VICOLO	JACOPO RICCATI	670498	1
330	VICOLO	LODOVICO FIUMICELLI	670519	1
213	VICOLO	LUIGI COLETTI	670538	1
493	VICOLO	MOLINETTO	670586	1
555	VICOLO	ORSOLINE	670633	1
576	VICOLO	PALESTRO	670648	1
584	VICOLO	PANCIERA	670655	1
604	VICOLO	PESCATORI	670677	1
606	VICOLO	PESCHERIA	670679	1
628	VICOLO	POLA	670709	1
670	VICOLO	RIALTO	670729	1
677	VICOLO	RINALDI	670731	1
684	VICOLO	ROGGIA	670741	1
745	VICOLO	SAN GREGORIO	670769	1
750	VICOLO	SAN LEONARDO	670773	1
765	VICOLO	SAN MICHELE	670779	1
769	VICOLO	SAN PANCRAZIO	670783	1
758	VICOLO	SANTA MARIA DEI BATTUTI	670811	1
712	VICOLO	SANT'AGOSTINO	670819	1
895	VICOLO	SEBASTIANO VENIER	670839	1
22	VICOLO	SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	670850	1
817	VICOLO	SPINEDA	670855	1
821	VICOLO	STANGADE	670857	1

845	VICOLO	TEZZONE	670869	1
706	VICOLO	TOMMASO SALSA	670881	1
871	VICOLO	TRENTO E TRIESTE	670955	1
873	VICOLO	TREVISI	670893	1
900	VICOLO	VENTI SETTEMBRE	670927	1
160	BORGO	DOMENICO CAPRIOLO	670241	2
327	BORGO	FIUME	670306	2
357	BORGO	FURO DI SANTA BONA	670351	2
490	BORGO	MESTRE	670583	2
792	BORGO	SAVOIA	670834	2
893	BORGO	VENEZIA	670905	2
2158	BRETELLA	DELLE STIORE	1269482	2
1056	GIARDINI	I RAGAZZI DI UTOYA	1269478	2
866	LARGO	TRE VENEZIE	670889	2
356	LOCALITA'	FURO DI SANT'ANTONINO	670352	2
1020	PIAZZA	BOSCO DEL RESPIRO	670974	2
105	PIAZZA	DELLA BORSA	670185	2
2136	PIAZZA	DELLA DOGANA	670187	2
405	PIAZZA	DONATORI DI SANGUE	670254	2
1049	PIAZZA	MAESTRI DEL LAVORO	670965	2
1015	PIAZZA	MARTIRI DELLE FOIBE	670577	2
881	PIAZZA	UNITA' D'ITALIA	670903	2
977	PIAZZALE	COSTITUZIONE	670124	2
278	PIAZZALE	DUCA D'AOSTA	670257	2
653	PIAZZALE	MICHELANGELO	670584	2
559	PIAZZALE	OSPEDALE	670638	2
316	PIAZZALE	PRATO FIERA	670717	2
1022	PIAZZETTA	CADUTI NEI LAGER 1943-45	670990	2
2133	PIAZZETTA	CARTE DA GIOCO FRATELLI DAL NEGRO	670970	2
2170	PIAZZETTA	DON GIUSEPPE DINALE	1269484	2
2172	PIAZZETTA	SAN GIOVANNI ANTONIO FARINA	1269486	2
372	PONTE	GIUSEPPE GARIBALDI	670447	2
754	PONTE	SANTA MARGHERITA	670807	2
164	PORTA	CARLO ALBERTO	670969	2
156	STRADA	ALLE CAPITELLE	669937	2
148	STRADA	CANIZZANO	670066	2

177	STRADA	CASTAGNOLE	670089	2
192	STRADA	CAVASIN	670098	2
232	STRADA	COMUNALE CORTI	670121	2
782	STRADA	COMUNALE DI SAN VITALE	670795	2
84	STRADA	DEI BISCARI	670140	2
835	STRADA	DEI TAPPI	670159	2
896	STRADA	DEI VENTI	670161	2
366	STRADA	DEL GALLETTO	670171	2
520	STRADA	DEL MOZZATO	670228	2
640	STRADA	DEL POZZETTO	670181	2
314	STRADA	DELLA FERROVIA	670188	2
455	STRADA	DELLA MADONETTA	670190	2
6	STRADA	DELL'AEROPORTO	670201	2
92	STRADA	DI BOIAGO	670027	2
196	STRADA	DI CA' ZENOBIO	670224	2
772	STRADA	DI SAN PELAIO	670786	2
306	STRADA	FELTRINA	670288	2
333	STRADA	FOIANA	670308	2
393	STRADA	GRANZETTA	670460	2
55	STRADA	LA BASSA	670502	2
725	STRADA	SAN BARTOLOMEO	670756	2
731	STRADA	SANTA BONA NUOVA	670803	2
732	STRADA	SANTA BONA VECCHIA	670804	2
710	STRADA	SANT'AGNESE	670818	2
798	STRADA	SCUDETTO	670937	2
888	STRADA	VECCHIA SAN PELAIO	670235	2
233	STRADA VICINALE	CORTI	670120	2
414	STRADELLA	A INTERNA	669908	2
415	STRADELLA	B INTERNA	669999	2
416	STRADELLA	C INTERNA	670047	2
826	STRADELLA	DI SAN PELAIO	670859	2
40	VIA	ABRUZZO	669910	2
532	VIA	ADA NEGRI	669912	2
4	VIA	ADAMELLO	669913	2
679	VIA	ADELAIDE RISTORI	669914	2
1101	VIA	ADIGE	670991	2

454	VIA	ADRIANO AUGUSTO MICHIELI	669915	2
7	VIA	AGLAIA ANASSILIDE	669945	2
971	VIA	AGOSTINO BATTISTEL	669916	2
62	VIA	AGOSTINO BEAZZANO	669917	2
300	VIA	ALBERTINO DA CORONA	669919	2
353	VIA	ALBERTO FRANCHETTI	669920	2
954	VIA	ALBONA	669922	2
864	VIA	ALCESTE TORSELLI	669923	2
302	VIA	ALDO FANTINA	669927	2
915	VIA	ALDO VOLTOLIN	669929	2
482	VIA	ALESSANDRO ANTONIADI MAUROCORDATO	669965	2
987	VIA	ALESSANDRO E LUIGINO TANDURA	669931	2
537	VIA	ALESSANDRO PERICLE NINNI	669933	2
878	VIA	ALESSANDRO TRONCONI	669934	2
15	VIA	ALTINO	669938	2
998	VIA	ALVISE SEMENZI	669939	2
16	VIA	ALZAIA	669940	2
17	VIA	AMALFI	669941	2
662	VIA	AMBROGIO RIGAMONTI	669942	2
815	VIA	AMBROGIO SPIERA	669943	2
633	VIA	AMILCARE PONCHIELLI	669944	2
98	VIA	ANDREA BON	669946	2
398	VIA	ANDREA GRITTI	669948	2
446	VIA	ANDREA LUCCHESI	669949	2
833	VIA	ANDREA MANTEGNA	669951	2
577	VIA	ANDREA PALLADIO	669952	2
647	VIA	ANDREA PREVITALI	669960	2
892	VIA	ANDREA VENDRAMIN	669953	2
249	VIA	ANGELO DALMISTRO	669954	2
288	VIA	ANGELO EMO	669955	2
311	VIA	ANGELO FERRETTO	669956	2
466	VIA	ANGELO MARCHESAN	670590	2
687	VIA	ANGELO RONCHESE	669961	2
24	VIA	ANTIGA	669963	2
66	VIA	ANTONIO BELLUCCI	669966	2
74	VIA	ANTONIO BERLESE	669967	2

103	VIA	ANTONIO BORIN	669968	2
163	VIA	ANTONIO CARLINI	669971	2
191	VIA	ANTONIO CAVARZERANI	669964	2
2157	VIA	ANTONIO DA SANGALLO	670950	2
244	VIA	ANTONIO DAL LEGNAME	669972	2
260	VIA	ANTONIO DE FANTIS	669973	2
979	VIA	ANTONIO GENTILIN	669975	2
949	VIA	ANTONIO GRAMSCI	669976	2
461	VIA	ANTONIO MANTIERO	669977	2
596	VIA	ANTONIO PAVAN	669979	2
789	VIA	ANTONIO SANTALENA	669981	2
794	VIA	ANTONIO SCARPA	669982	2
914	VIA	ANTONIO VIVALDI	669983	2
922	VIA	ANTONIO ZANCHI	669984	2
931	VIA	ANTONIO ZEZZOS	669985	2
29	VIA	AQUILEIA	669987	2
358	VIA	ARNALDO FUSINATO	669988	2
240	VIA	ARRIGO BOITO	669989	2
470	VIA	ARTURO MARTINI	669990	2
33	VIA	ASOLO	669992	2
429	VIA	ATTILIO LAZZARI	669993	2
803	VIA	AUGUSTO E LUIGI SERENA	669994	2
298	VIA	AUTIERI D'ITALIA	669995	2
1006	VIA	BAGAGGIA SCIPIONE	670001	2
45	VIA	BAINSIZZA	670004	2
50	VIA	BARBANO DA TREVISO	670005	2
938	VIA	BARTOLOMEO ZUCCATO	670011	2
57	VIA	BATTAGLIONE FELTRE	670013	2
60	VIA	BEATA GIULIANA DI COLLALTO	670014	2
61	VIA	BEATO ENRICO DA BOLZANO	670015	2
527	VIA	BELGIO	670016	2
942	VIA	BENEDETTO CROCE	670017	2
465	VIA	BENEDETTO MARCELLO	670018	2
1002	VIA	BERNARDINO MARIN	670020	2
704	VIA	BERNARDO SALOMONI	670022	2
78	VIA	BEZZECCA	670023	2

82	VIA	BIBANO	670024	2
88	VIA	BIVIO MOTTA	670025	2
39	VIA	BOSCHETTO	670033	2
109	VIA	BOTTENIGA	670034	2
1102	VIA	BRENTA	670992	2
1018	VIA	BRIGATA CADORE	670037	2
428	VIA	BRUNO LATTES	670042	2
118	VIA	BUCA DELL'OLIO	670043	2
124	VIA	CACCIATORI DEL SILE	670050	2
222	VIA	CADUTI DI CEFALONIA	670052	2
1052	VIA	CADUTI DI NASSIRIYA	1262586	2
409	VIA	CADUTI SUL LAVORO	670053	2
133	VIA	CAL DI BREDA	670055	2
132	VIA	CALABRIA	670056	2
137	VIA	CALLISTO PATRIARCA	670675	2
144	VIA	CAMPANIA	670064	2
150	VIA	CANONICA	670067	2
953	VIA	CAPODISTRIA	670070	2
8	VIA	CARLO AGNOLETTI	670072	2
1031	VIA	CARLO ANTONIUTTI	670938	2
108	VIA	CARLO BORTOLATO	670075	2
187	VIA	CARLO CATTANEO	670076	2
387	VIA	CARLO GOLDONI	670078	2
427	VIA	CARLO LASINIO	670079	2
966	VIA	CARLO ROSSELLI	670080	2
830	VIA	CARLO STUPARICH	670081	2
629	VIA	CAROLINA POLACCO	670082	2
170	VIA	CARSO	670083	2
171	VIA	CARTERA	670084	2
172	VIA	CARTIERETTA	670085	2
2139	VIA	CASA DELLE BOTTERE	670971	2
175	VIA	CASETTE	670087	2
176	VIA	CASONI	670088	2
179	VIA	CASTELCUCCO	670090	2
180	VIA	CASTELFRANCO VENETO	670091	2
181	VIA	CASTELLANA	670092	2

182	VIA	CASTELLANO DI SALOMONE	670093	2
183	VIA	CASTELLO D'AMORE	670163	2
189	VIA	CAVALLEGGERI TREVISO	670096	2
194	VIA	CAVINI	670099	2
1036	VIA	CERTOSA DEL MONTELLO	670939	2
918	VIA	CESARE PAVESE	670102	2
199	VIA	CHIARANO	670103	2
204	VIA	CIMA DA CONEGLIANO	670104	2
205	VIA	CIMITERO DI MONIGO	670105	2
206	VIA	CIMITERO SAN LAZZARO	670106	2
208	VIA	CIRENAICA	670107	2
209	VIA	CISOLE	670108	2
1046	VIA	CITTADELLA DELLA SALUTE	670957	2
285	VIA	CITTANOVA	670109	2
219	VIA	COMUNI DEI BISCARI	670113	2
220	VIA	CONCORDIA	670114	2
223	VIA	CONEGLIANO	670116	2
227	VIA	CORNAINO	670225	2
228	VIA	CORNARE	670118	2
230	VIA	CORNUDA	670935	2
299	VIA	COSTANTE CHIMENTON	670122	2
258	VIA	CUNIZZA DA ROMANO	670125	2
248	VIA	DALMAZIA	670126	2
201	VIA	DANIELE CHINAZZO	670128	2
526	VIA	DANIMARCA	670132	2
257	VIA	DARIO DA TREVISO	670134	2
2129	VIA	DAVIDE FRANCESCHETTI	670135	2
1017	VIA	DECORATI AL VALORE MILITARE	670136	2
951	VIA	DEGLI ALPINI	670137	2
829	VIA	DEGLI STRETTI	670139	2
116	VIA	DEI BRILLI	670141	2
145	VIA	DEI CAMPAZZI	670144	2
882	VIA	DEI CAMPI SPORTIVI	670145	2
216	VIA	DEI COMIN	670146	2
1007	VIA	DEI DA PRATA	670147	2
395	VIA	DEI GREDI	670151	2

495	VIA	DEI MONCINI	670155	2
614	VIA	DEI PICCHI	670156	2
694	VIA	DEI ROVERI	670157	2
890	VIA	DEI VEGRI	670160	2
935	VIA	DEI ZOTTI	670162	2
218	VIA	DEL COMUNE	670165	2
243	VIA	DEL DAINO	670167	2
2152	VIA	DEL GELSO	670977	2
400	VIA	DEL GUAZZO	670173	2
516	VIA	DEL MORER	670175	2
590	VIA	DEL PASSO	670177	2
839	VIA	DEL TERMINE	670183	2
433	VIA	DELLA LIBERAZIONE	670189	2
494	VIA	DELLA MONCIA	670191	2
2153	VIA	DELLA QUERCIA	670193	2
824	VIA	DELLA STORGA	670196	2
23	VIA	DELL'ANSA	670202	2
31	VIA	DELL'ASILO	670203	2
3	VIA	DELLE ACQUETTE	670206	2
63	VIA	DELLE BELLE GAMBE	670207	2
111	VIA	DELLE BOTTERE	670208	2
174	VIA	DELLE CASELLE	670209	2
193	VIA	DELLE CAVE	670210	2
338	VIA	DELLE FONTANELLE	670212	2
469	VIA	DELLE MARIE	670213	2
521	VIA	DELLE MUNEGHE	670215	2
645	VIA	DELLE PRADE	670216	2
905	VIA	DELLE VERINE	670217	2
834	VIA	DELL'IMMACOLATA	670218	2
417	VIA	DELL'ISOLA	670219	2
2154	VIA	DELL'OLMO	670223	2
271	VIA	DOBERDO'	670238	2
272	VIA	DOGALI	670239	2
159	VIA	DOMENICO CAPRETTA	670240	2
960	VIA	DOMENICO LOSCHI	670242	2
462	VIA	DOMENICO MANTOVANI ORSETTI	670243	2

1032	VIA	DON ENRICO CAGNIN	670945	2
991	VIA	DON GAETANO MENEGHINI	670246	2
1050	VIA	DON GIACOMO ALBERIONE	670980	2
2146	VIA	DON GIOVANNI FAVARETTO	670247	2
967	VIA	DON GIOVANNI MINZONI	670248	2
964	VIA	DON LORENZO MILANI	670249	2
2147	VIA	DON LUIGI MONZA	670250	2
945	VIA	DON LUIGI STURZO	670251	2
484	VIA	DON NICOLA MAZZA	670252	2
697	VIA	DONATO BRAMANTE	670253	2
274	VIA	DOSSON	670168	2
481	VIA	EDMONDO MATTER	670259	2
339	VIA	EGIDIO FORCELLINI	670260	2
1001	VIA	EL ALAMEIN	670261	2
2171	VIA	ELENA LUCREZIA CORNARO	1269485	2
282	VIA	ELEONORA DUSE	670262	2
1012	VIA	ELISABETTA CONTARINI	670263	2
287	VIA	EMILIA	670264	2
920	VIA	EMILIO ZAGO	670265	2
983	VIA	EMILIO ZANETTE	670266	2
996	VIA	ENRICO AZZI	670267	2
253	VIA	ENRICO DANDOLO	670268	2
279	VIA	ENRICO DUNANT	670269	2
359	VIA	ENRICO FERMI	670270	2
1010	VIA	ENRICO REGINATO	670369	2
976	VIA	ENRICO REINHART	670727	2
289	VIA	ENSELMINO DA MONTEBELLUNA	670271	2
290	VIA	ERACLEA	670272	2
810	VIA	ERCOLE SMANIOTTO	670273	2
291	VIA	ERITREA	670274	2
1014	VIA	ESULI GIULIANO DALMATI	670277	2
692	VIA	EUGENIO ROTA	670279	2
293	VIA	EVERARDO	670281	2
566	VIA	EVEREST	670282	2
1011	VIA	FAMIGLIA ALBERGHETTI	670286	2
1047	VIA	FAMIGLIA FONTEBASSO	670978	2

263	VIA	FAZIO DEGLI UBERTI	670287	2
312	VIA	FERDINANDO FERRETTON	670291	2
572	VIA	FERDINANDO PALASCIANO	670292	2
313	VIA	FERRO DA CAVALLO	670294	2
70	VIA	FERRUCCIO BENINI	670295	2
161	VIA	FERRUCCIO CAPUZZO	670296	2
699	VIA	FILIPPO BRUNELLESCHI	670300	2
944	VIA	FILIPPO TURATI	670301	2
326	VIA	FIRENZE	670305	2
334	VIA	FONDERIA	670309	2
335	VIA	FONTANE	670226	2
340	VIA	FORNACI	670312	2
341	VIA	FORNACI GUERRA E GREGORJ	670313	2
342	VIA	FORTE MARGHERA	670314	2
891	VIA	FORTUNATO VENANZIO	670904	2
346	VIA	FOSSAGGERA	670315	2
348	VIA	FOSSE ARDEATINE	670317	2
349	VIA	FRA' CLAUDIO GRANZOTTO	670318	2
48	VIA	FRANCESCO BARACCA	670323	2
939	VIA	FRANCESCO BECCARUZZI	670324	2
68	VIA	FRANCESCO BENAGLIO	670325	2
97	VIA	FRANCESCO BOMBEN	670326	2
215	VIA	FRANCESCO COLONNA	670327	2
403	VIA	FRANCESCO DA MILANO	670330	2
292	VIA	FRANCESCO ERIZZO	670332	2
343	VIA	FRANCESCO FOSCARI	670333	2
463	VIA	FRANCESCO MANZATO	670335	2
646	VIA	FRANCESCO MARIA PRETI	670336	2
519	VIA	FRANCESCO MOROSINI	670337	2
607	VIA	FRANCESCO PETRARCA	670338	2
700	VIA	FRANCESCO SABATUCCI	670339	2
303	VIA	FRANCESCO SCIPIONE FAPANNI	670340	2
9	VIA	FRATELLI AGOSTI	670342	2
71	VIA	FRATELLI BENVENUTO	670345	2
843	VIA	FRATELLI TESTOLINI	670350	2
355	VIA	FUIN	670170	2

365	VIA	GABRIELE DA TREVISO	670353	2
273	VIA	GAETANO DONIZETTI	670355	2
946	VIA	GAETANO SALVEMINI	670356	2
933	VIA	GAETANO ZOMPINI	670357	2
241	VIA	GAIA DA CAMINO	670358	2
819	VIA	GASPARA STAMPA	670359	2
961	VIA	GASPARE GHIRLANDA	670360	2
375	VIA	GELSOMINI	670150	2
154	VIA	GENERALE ANTONIO CANTORE	670364	2
886	VIA	GENERALE AUGUSTO VANZO	670367	2
267	VIA	GENERALE EMANUELE DEL PRA'	670368	2
601	VIA	GENERALE GIUSEPPE PENNELLA	670370	2
885	VIA	GENERALE GIUSEPPE VACCARI	670371	2
376	VIA	GENOVA	670372	2
266	VIA	GERARDO DE LISA	670373	2
423	VIA	GERMANIA	670374	2
10	VIA	GEROLAMO ALEANDRO	670375	2
95	VIA	GEROLAMO BOLOGNI	670431	2
378	VIA	GHIRADA	670377	2
25	VIA	GIACOMO ANTONINI	670379	2
993	VIA	GIACOMO CAMILLO DE CARLO	670380	2
649	VIA	GIACOMO PUCCINI	670382	2
923	VIA	GIACOMO ZANELLA	670383	2
620	VIA	GIAMBATTISTA PIRANESI	670385	2
846	VIA	GIAMBATTISTA TIEPOLO	670386	2
928	VIA	GIAMBATTISTA ZELOTTI	670412	2
146	VIA	GIAN BATTISTA CANAL	670400	2
2159	VIA	GIAN LORENZO BERNINI	670949	2
203	VIA	GIAN MARIA CIASSI	670390	2
402	VIA	GIAVERA DEL MONTELLO	670392	2
681	VIA	GINO ROCCA	670393	2
690	VIA	GINO ROSSI	670394	2
458	VIA	GIO BATTISTA MANDRUZZATO	670388	2
691	VIA	GIOACCHINO ROSSINI	670395	2
1045	VIA	GIORGIO AMBROSOLI	670946	2
477	VIA	GIORGIO MASSARI	670396	2

2156	VIA	GIORGIO VASARI	670397	2
380	VIA	GIORGIONE	670398	2
613	VIA	GIOVAN BATTISTA PIAZZETTA	670408	2
982	VIA	GIOVANNA D'ARCO	670401	2
943	VIA	GIOVANNI AMENDOLA	670403	2
636	VIA	GIOVANNI ANTONIO PORDENONE	670404	2
408	VIA	GIOVANNI ANTONIO SCOPOLI	670402	2
26	VIA	GIOVANNI APOLLONIO	670405	2
34	VIA	GIOVANNI AURELIO AUGURELLO	670406	2
198	VIA	GIOVANNI BATTISTA CERVELLINI	670387	2
467	VIA	GIOVANNI BATTISTA MARCHIORI	670407	2
666	VIA	GIOVANNI BATTISTA RAMUSIO	670409	2
661	VIA	GIOVANNI BATTISTA RICCIOLI	670410	2
903	VIA	GIOVANNI BATTISTA VERCI	670411	2
91	VIA	GIOVANNI BOCCACCIO	670413	2
360	VIA	GIOVANNI D'ALESSI	670416	2
381	VIA	GIOVANNI GIRARDINI	670417	2
452	VIA	GIOVANNI MARIA MALIMPENSA	670420	2
2130	VIA	GIOVANNI MARINI	670421	2
478	VIA	GIOVANNI MASUTTO	670422	2
959	VIA	GIOVANNI PINADELLO	670424	2
680	VIA	GIOVANNI RIZZI	670426	2
925	VIA	GIOVANNI ZANIOL	670428	2
984	VIA	GIROLAMO LI CAUSI	670433	2
968	VIA	GIULIO CORNELIO GRAZIANO	670434	2
269	VIA	GIULIO DE ZULIANI	670435	2
879	VIA	GIULIO ETTORE ERLER	670436	2
877	VIA	GIULIO TRENTO	670437	2
72	VIA	GIUSEPPE BENZI	670438	2
87	VIA	GIUSEPPE BERNARDINO BISON	670439	2
1030	VIA	GIUSEPPE BERTO	670958	2
948	VIA	GIUSEPPE DONATI	670443	2
83	VIA	GIUSEPPE E VINCENZO BINDONI	670445	2
390	VIA	GIUSEPPE GRADENIGO	670449	2
1033	VIA	GIUSEPPE MAFFIOLI	670944	2
486	VIA	GIUSEPPE MENEGAZZI	670451	2

588	VIA	GIUSEPPE PARINI	670452	2
863	VIA	GIUSEPPE TORRETTI	670454	2
110	VIA	GRADO	670457	2
391	VIA	GRANATIERI DI SARDEGNA	670458	2
394	VIA	GRAVE DI PAPADOPOLI	670461	2
990	VIA	GRECIA	670463	2
396	VIA	GRIMALDI PRATI MARGHERITA	670573	2
399	VIA	GRUPPO CONEGLIANO	670464	2
654	VIA	GUGLIELMO BERGAMASCO	670466	2
202	VIA	GUGLIELMO CIARDI	670467	2
468	VIA	GUGLIELMO MARCONI	670468	2
533	VIA	GUIDO NEGRI	670471	2
1009	VIA	GUISCARDO SBROJAVACCA	670472	2
41	VIA	GUSTAVO BADINI	670473	2
965	VIA	GUSTAVO BAMPO	670474	2
492	VIA	GUSTAVO MODENA	670475	2
407	VIA	HERMADA	670476	2
675	VIA	ILARIO RIGO	670477	2
525	VIA	INGHILTERRA	670481	2
127	VIA	IPPOLITO CAFFI	670482	2
536	VIA	IPPOLITO NIEVO	670483	2
941	VIA	IRLANDA	670485	2
76	VIA	JACOPO BERNARDI	670494	2
99	VIA	JACOPO BONFADINI	670495	2
660	VIA	JACOPO PALMA IL GIOVANE	670496	2
696	VIA	JACOPO SANSOVINO	670499	2
541	VIA	KAPPA DUE	670501	2
425	VIA	LANCENIGO	670227	2
426	VIA	LANCIERI DI NOVARA	670503	2
947	VIA	LAURO DE BOSIS	670505	2
430	VIA	LAZIO	670506	2
2127	VIA	LE CANEVARE	670507	2
432	VIA	LEGA LOMBARDA	670508	2
424	VIA	LEGNANO	670509	2
2160	VIA	LEON BATTISTA ALBERTI	670510	2
363	VIA	LEONARDO DA VINCI	670511	2

442	VIA	LEONARDO LOREDAN	670512	2
434	VIA	LIBIA	670513	2
435	VIA	LIGURIA	670514	2
1103	VIA	LIVENZA	670993	2
936	VIA	LIVIO ZAMBECCARI	670516	2
54	VIA	LODOVICO BARBO	670517	2
440	VIA	LOMBARDIA	670522	2
239	VIA	LORENZO BREGNO	670523	2
197	VIA	LORENZO CELSI	670524	2
235	VIA	LORENZO CRICO	670525	2
256	VIA	LORENZO DA PONTE	670526	2
443	VIA	LORENZO LOTTO	670527	2
444	VIA	LOVERA	670174	2
799	VIA	LUDOVICO SEITZ	670521	2
104	VIA	LUIGI BORRO	670532	2
296	VIA	LUIGI CATTARIN	670535	2
989	VIA	LUIGI CHIEREGHIN	670536	2
212	VIA	LUIGI COLETTI	670537	2
264	VIA	LUIGI DE GOBBIS	670539	2
75	VIA	LUIGI E LUCIA BERNARDEL	670540	2
1004	VIA	LUIGI EINAUDI	670541	2
445	VIA	LUIGI LUCATELLO	670545	2
569	VIA	LUIGI PAGANI-CESA	670548	2
618	VIA	LUIGI PINELLI	670550	2
958	VIA	LUIGI SARTORIO	670552	2
822	VIA	LUIGI STEFANINI	670553	2
969	VIA	LUIGI ZANGRANDO	670555	2
210	VIA	LUIGIA CODEMO	670556	2
451	VIA	LUSSEMBURGO	670559	2
457	VIA	MALEVISTE	670561	2
331	VIA	MARCANTONIO FLAMINIO	670564	2
999	VIA	MARCANTONIO GANDINO	670565	2
323	VIA	MARCELLO FILOSSENO	670566	2
344	VIA	MARCO FOSCARINI	670567	2
600	VIA	MARCO PELLICCIAIO	670568	2
698	VIA	MARCO PENSABEN	670569	2

651	VIA	MARCO PULIERI	670572	2
1043	VIA	MARIA E NATALE MAZZOLA'	670984	2
1044	VIA	MARINO CORDER	670979	2
325	VIA	MARIO FIORE	670575	2
473	VIA	MARZABOTTO	670579	2
476	VIA	MASER	670580	2
259	VIA	MASSIMO D'AZEGLIO	670581	2
952	VIA	MEDAGLIE D'ORO	670214	2
406	VIA	MEDORO COGHETTO	670560	2
489	VIA	MERCATO ORTOFRUTTICOLO	670582	2
1104	VIA	MONSIGNORE GIUSEPPE LIBERALI	670951	2
500	VIA	MONTE CENGIO	670591	2
506	VIA	MONTE LUNGO	670595	2
507	VIA	MONTE NERO	670596	2
515	VIA	MONTE SANTO	670602	2
499	VIA	MONTEBELLUNA	670603	2
503	VIA	MONTELLO	670604	2
518	VIA	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	670607	2
972	VIA	MUGGIA	670608	2
524	VIA	MURE	670229	2
531	VIA	NASCIMBEN	670611	2
1053	VIA	NELSON MANDELA	1269476	2
535	VIA	NERVESA DELLA BATTAGLIA	670615	2
364	VIA	NEVRA GARATTI	670616	2
2131	VIA	NICOLA DI FULVIO	670952	2
619	VIA	NICOLO' CAPPONI	670618	2
483	VIA	NICOLO' MAURO	670621	2
571	VIA	NICOLO' PAGANINI	670622	2
986	VIA	NINO SPRINGOLO	670624	2
538	VIA	NOALESE	670625	2
540	VIA	NOGARE'	670230	2
2173	VIA	NORMA COSSETTO	1325082	2
545	VIA	ODERZO	670627	2
542	VIA	OLANDA	670628	2
567	VIA	OLIVIERO FORZETTA	670630	2
58	VIA	ORESTE BATTISTELLA	670631	2

553	VIA	ORSENIGO	670231	2
557	VIA	ORTIGARA	670636	2
558	VIA	OSLAVIA	670637	2
562	VIA	OSPEDALE PROVINCIALE	670641	2
955	VIA	OSSERO	670642	2
563	VIA	OTTAVIO OTTAVI	670644	2
570	VIA	PADOVA	670645	2
2155	VIA	PADRE MARCO D'AVIANO	670646	2
578	VIA	PALUDETTI	670650	2
582	VIA	PALUDI	670654	2
178	VIA	PANFILO CASTALDI	670657	2
585	VIA	PANIGAI	670658	2
277	VIA	PAOLA DRIGO	670659	2
28	VIA	PAOLO APROINO	670660	2
980	VIA	PAOLO DIACONO	670661	2
530	VIA	PAOLO NANI	670663	2
1003	VIA	PAOLO SARPI	670664	2
907	VIA	PAOLO VERONESE	670665	2
751	VIA	PAPA LEONE TERZO	670667	2
956	VIA	PARENZO	670668	2
591	VIA	PASSO BUOLE	670671	2
592	VIA	PASTORI	670672	2
593	VIA	PASTRENGO	670673	2
595	VIA	PASUBIO	670674	2
598	VIA	PEGORILE	670178	2
611	VIA	PIAVESELLA	670682	2
615	VIA	PIEMONTE	670684	2
848	VIA	PIER ADOLFO TIRINDELLI	670685	2
702	VIA	PIER ANDREA SACCARDO	670686	2
962	VIA	PIER MARIA PENNACCHI	670688	2
917	VIA	PIERRE DE COUBERTIN	670690	2
67	VIA	PIETRO BEMBO	670691	2
77	VIA	PIETRO BERTOLINI	670692	2
294	VIA	PIETRO BURATTI	670693	2
963	VIA	PIETRO D'ASOLO	670694	2
1013	VIA	PIETRO MAFFETTI	670696	2

475	VIA	PIETRO MASCAGNI	670697	2
573	VIA	PIETRO PALEOCAPA	670698	2
957	VIA	PIRANO	670701	2
621	VIA	PISA	670702	2
623	VIA	PLINIO IL VECCHIO	670704	2
1500	VIA	PO	670705	2
625	VIA	PODGORA	670706	2
632	VIA	POLVERIERA	670192	2
831	VIA	POMPILIO SUDESSI	670710	2
18	VIA	POMPONIO AMALTEO	670711	2
634	VIA	PONZANO	670712	2
638	VIA	PORTOBUFFOLE'	670714	2
639	VIA	POSTUMIA	670715	2
644	VIA	POZZUOLO DEL FRIULI	670716	2
875	VIA	PRIAMO TRON	670718	2
910	VIA	PRIMO VISENTIN	670719	2
648	VIA	PRIORATO SANT'ANTONIO	670720	2
650	VIA	PUGLIE	670721	2
1035	VIA	RACHELE TOGNANA	670986	2
973	VIA	RAGAZZI DEL 99	670723	2
665	VIA	RAGUSA	670724	2
37	VIA	RAMBALDO DEGLI AZZONI AVOGADRO	669996	2
667	VIA	REDIPUGLIA	670725	2
668	VIA	REGGIMENTO ITALIA LIBERA	670726	2
802	VIA	RICCARDO SELVATICO	670730	2
167	VIA	RINALDO CARNIELLO	670733	2
19	VIA	ROALD ENGHELBERT AMUNDSEN	1269645	2
597	VIA	ROBERT EDWIN PEARY	670737	2
796	VIA	ROBERT SCOTT	670738	2
682	VIA	RODI	670739	2
685	VIA	ROLANDELLO	670742	2
688	VIA	RONCOLE	670744	2
921	VIA	ROSA ZALIVANI	670746	2
169	VIA	ROSALBA CARRIERA	670747	2
693	VIA	ROTONDA	670748	2
431	VIA	RUGGERO LEONCAVALLO	670750	2

950	VIA	RUZANTE	670751	2
701	VIA	SABOTINO	670752	2
283	VIA	SALVO D'ACQUISTO	670753	2
707	VIA	SAMBUGHE'	670234	2
708	VIA	SAMBUGOLE	670754	2
733	VIA	SAN CAMILLO DE LELLIS	670759	2
742	VIA	SAN FRANCESCO DI SALES	670765	2
743	VIA	SAN GERVASIO	670766	2
1037	VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	670767	2
746	VIA	SAN LAZZARO	670770	2
763	VIA	SAN MARTINO	670777	2
781	VIA	SAN TROVASO	670793	2
786	VIA	SAN ZENO	670798	2
1024	VIA	SANTA BARBARA	670954	2
729	VIA	SANTA BERTILLA BOSCARDIN	670801	2
759	VIA	SANTA MARIA DEL SILE	670813	2
760	VIA	SANTA MARIA DI CA' FANCELLO	670814	2
780	VIA	SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'	670816	2
713	VIA	SANT'AMBROGIO DI FIERA	670820	2
716	VIA	SANT'ANGELO	670824	2
718	VIA	SANT'ANNA	670826	2
719	VIA	SANT'ANTONINO	670827	2
724	VIA	SANT'ARTEMIO	670829	2
147	VIA	SANTE CANCIAN	670830	2
284	VIA	SANTE DORIGO	670831	2
937	VIA	SANTE ZANON	670832	2
738	VIA	SANT'ELENA IMPERATRICE	670833	2
767	VIA	SANT'OSVALDO	670781	2
809	VIA	SCIPIO SLATAPER	670836	2
543	VIA	SEBASTIANO CABOTO	670838	2
800	VIA	SELO	670841	2
801	VIA	SELVANA	670236	2
804	VIA	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	670842	2
805	VIA	SETTE APRILE	670909	2
807	VIA	SICILIA	670843	2
919	VIA	SILVIO ZORZI	670847	2

252	VIA	SIMONE DA MONTONA	670848	2
21	VIA	SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	670849	2
812	VIA	SORDELLO DA GOITO	670852	2
813	VIA	SOVERNIGO PORCELLENGO	670237	2
814	VIA	SPALATO	670853	2
816	VIA	SPIGARIOLA	670854	2
825	VIA	STORTA	670858	2
827	VIA	STRADELLE	670860	2
828	VIA	STRETTA	670861	2
842	VIA	TEODORICO E TEODOLFO TESSARI	670864	2
265	VIA	TEODORO DE LELLIS	670865	2
453	VIA	TERESA MENGHI	670866	2
840	VIA	TERRAGLIO	670867	2
847	VIA	TIMAVO	670871	2
970	VIA	TITO GARZONI	670872	2
981	VIA	TITO LIVIO	670873	2
889	VIA	TIZIANO VECELLIO	670874	2
849	VIA	TOFANE	670875	2
997	VIA	TOMMASO CATULLO	670880	2
705	VIA	TOMMASO SALSA	670882	2
2126	VIA	TONI BENETTON	670883	2
858	VIA	TORCELLO	670884	2
862	VIA	TORRE D'ORLANDO	670885	2
865	VIA	TOSCANA	670886	2
1005	VIA	TOTI DAL MONTE	670887	2
867	VIA	TRE VENEZIE	670890	2
868	VIA	TRENTATREESIMO REGGIMENTO ARTIGLIERIA	670891	2
874	VIA	TRIPOLITANIA	670895	2
56	VIA	UGO BASSI	670896	2
1008	VIA	UGO BOTTACIN	670897	2
129	VIA	UMBERTO CAGNI	670899	2
234	VIA	UMBERTO COSMO	670900	2
404	VIA	UMBERTO SABA	670901	2
880	VIA	UMBRIA	670902	2
756	VIA	VARCO SANTA MARGHERITA	670810	2
887	VIA	VECCHIA DI QUINTO	670233	2

992	VIA	VECCHIA SANT'ANGELO	670825	2
902	VIA	VENZONE	670906	2
906	VIA	VERONA	670907	2
909	VIA	VICENZA	670908	2
783	VIA VICINALE	SAN VITALE	670794	2
64	VIA	VINCENZO BELLINI	670911	2
81	VIA	VINCENZO BIANCHINI	670912	2
728	VIA	VINCENZO MARIA CORONELLI	670913	2
663	VIA	VITO RAPISARDI	670914	2
912	VIA	VITTORINO DA FELTRE	670915	2
12	VIA	VITTORIO ALFIERI	670916	2
988	VIA	VITTORIO BACHELET	670917	2
38	VIA	VITTORIO BRAGADIN	670918	2
437	VIA	VITTORIO LOCCHI	670919	2
586	VIA	WLADIMIRO PAOLI	670921	2
927	VIA	ZECCHETTE	670931	2
929	VIA	ZENSON DI PIAVE	670932	2
930	VIA	ZERMANESE	670933	2
978	VIA	13 LUGLIO 1921	670922	2
655	VIA	14 MAGGIO 1944	670923	2
114	VIALE	BRIGATA MARCHE	670039	2
115	VIALE	BRIGATA TREVISO	670040	2
669	VIALE	DELLA REPUBBLICA	670194	2
1016	VIALE	DELLA SERENISSIMA	670195	2
528	VIALE	FRANCIA	670341	2
130	VIALE	FRATELLI CAIROLI	670348	2
544	VIALE	GUGLIELMO OBERDAN	670469	2
617	VIALE	IPPOLITO PINDEMONTE	670484	2
940	VIALE	ITALIA	670490	2
450	VIALE	LUIGI LUZZATTI	670546	2
884	VIALE	LUIGI PASTEUR	670529	2
652	VIALE	MICHELANGELO	670585	2
497	VIALE	MONFENERA	670589	2
529	VIALE	NAZIONI UNITE	670613	2
90	VIALE	NINO BIXIO	670623	2
422	VIALE	OLIMPIA	670629	2

413	VIALE	PINDARO	670700	2
656	VIALE	QUATTRO NOVEMBRE	670493	2
658	VIALE	QUINDICI LUGLIO	670925	2
913	VIALE	VITTORIO VENETO	670920	2
93	VICOLO	A BOIAGO	670028	2
336	VICOLO	A FONTANE	670310	2
504	VICOLO	A MONTELLO	670605	2
579	VICOLO	A PALUDETTI	670651	2
773	VICOLO	A SAN PELAIO	670787	2
787	VICOLO	A SAN ZENO	670799	2
720	VICOLO	A SANT'ANTONINO	669909	2
447	VICOLO	ANDREA LUCCHESI	669950	2
932	VICOLO	ANTONIO ZEZZOS	669986	2
94	VICOLO	B BOIAGO	670029	2
308	VICOLO	B FELTRINA	670289	2
337	VICOLO	B FONTANE	670311	2
505	VICOLO	B MONTELLO	670606	2
580	VICOLO	B PALUDETTI	670652	2
774	VICOLO	B SAN PELAIO	670788	2
788	VICOLO	B SAN ZENO	670800	2
721	VICOLO	B SANT'ANTONINO	670000	2
89	VICOLO	BIVIO MOTTA	670026	2
565	VICOLO	BRIGATA MARCHE	670038	2
309	VICOLO	C FELTRINA	670290	2
581	VICOLO	C PALUDETTI	670653	2
775	VICOLO	C SAN PELAIO	670789	2
722	VICOLO	C SANT'ANTONINO	670048	2
1028	VICOLO	CA' ZENOBIO	670943	2
134	VICOLO	CAL DI BREDA	670054	2
136	VICOLO	CALLALTA	670057	2
149	VICOLO	CANIZZANO	670065	2
157	VICOLO	CAPOSILE	670071	2
188	VICOLO	CARLO CATTANEO	670077	2
184	VICOLO	CASTELLO D'AMORE	670164	2
238	VICOLO	CAVINI	670100	2
221	VICOLO	CONCORDIA	670115	2

568	VICOLO	CORTI	670211	2
776	VICOLO	D SAN PELAIO	670790	2
517	VICOLO	DEL MORER	670176	2
641	VICOLO	DEL POZZETTO	670180	2
777	VICOLO	E SAN PELAIO	670791	2
994	VICOLO	EUGENIO ROTA	670278	2
2148	VICOLO	EUROPA	670948	2
328	VICOLO	FIUME	670307	2
1021	VICOLO	FONDERIA	670942	2
347	VICOLO	FOSSAGGERA	670316	2
377	VICOLO	FRANCESCO GERA	670334	2
47	VICOLO	FRATELLI BANDIERA	670343	2
131	VICOLO	FRATELLI CAIROLI	670347	2
389	VICOLO	GASPARE GOZZI	670361	2
155	VICOLO	GENERALE ANTONIO CANTORE	670365	2
924	VICOLO	GIACOMO ZANELLA	670384	2
793	VICOLO	GIAN GIROLAMO SAVOLDO	670376	2
1048	VICOLO	GIO BATTISTA MANDRUZZATO	670964	2
392	VICOLO	GRANATIERI DI SARDEGNA	670459	2
436	VICOLO	LIMBRAGA	670515	2
643	VICOLO	LUDOVICO POZZOSERRATO	670520	2
883	VICOLO	LUIGI PASTEUR	670530	2
631	VICOLO	MARCO POLO	670571	2
498	VICOLO	MONFENERA	670588	2
502	VICOLO	MONTE GRAPPA	670593	2
534	VICOLO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	670614	2
539	VICOLO	NOALESE	670626	2
561	VICOLO	OSPEDALE PROVINCIALE	670640	2
564	VICOLO	OTTAVIO OTTAVI	670643	2
908	VICOLO	PAOLO VERONESE	670666	2
610	VICOLO	PIAVE	670680	2
612	VICOLO	PIAVESELLA	670683	2
703	VICOLO	PIER ANDREA SACCARDO	670687	2
574	VICOLO	PIETRO PALEOCAPA	670699	2
657	VICOLO	QUATTRO NOVEMBRE	670492	2
659	VICOLO	QUINDICI LUGLIO	670924	2

727	VICOLO	SAN BARTOLOMEO	670757	2
1023	VICOLO	SANTA MARGHERITA	670941	2
717	VICOLO	SANT'ANGELO	670823	2
895	VICOLO	SEBASTIANO VENIER	670839	2
806	VICOLO	SETTE APRILE	670910	2
898	VICOLO	VENTIQUATTRO MAGGIO	670928	2

LEGENDA:

- Grafo strade (etichette) - Scala > 2000
- Grafo strade (linee)
- Limiti Amministrativi - confini comunali
- Ferrovia (linee binari)
- Ferrovia (linee banchina)
- Idrografia (elem. lineari)
- Idrografia (elem .areali)
- Fabbricati (elem. areali)
  - Campo sportivo
  - Cortile interno
  - Fabbricati
- Fabbricati (elem. lineari)
  - stradina interna
  - campo sportivo
  - Viabilità (elem. lineari)
- Fabbricati (Pertinenza ed Isolati)
  - Chiesa (pertinenza)
  - Cimitero (pertinenza)
  - Impianti sportivi (pertinenza)
  - Limite area ferroviaria (pertinenza)
  - Ospedale (pertinenza)
  - Scuola (pertinenza)
  - Isolato
  - Elementi Divisori (linee)

Suddivisione del territorio comunale ai fini del calcolo del Canone Unico Patrimoniale per occupazione suolo

1^ Zona

2^ Zona

3° Zona

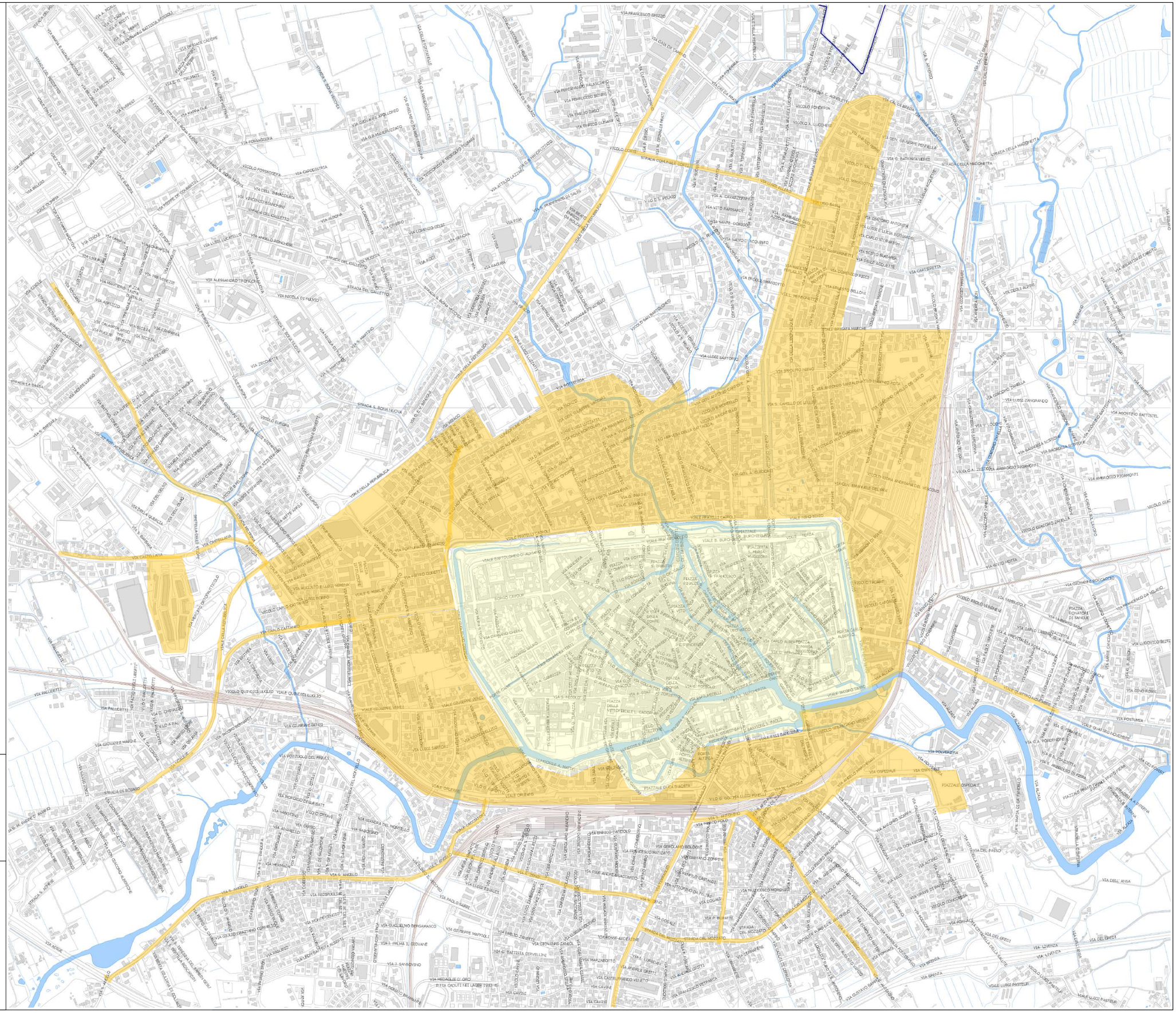

Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 - Treviso (TV)

TITOLO: ***Occupazione suolo***

Scala: **1:10000**

Data di stampa: **23/11/2020**

Stampato da: **Servizio S.I.T.**

Note:

Allegato A4 - Elenco vie per categoria - Canone Unico per occupazione suolo pubblico

CODICE_STRADA	DUG	TOPONIMO	PROGR_NAZIONALE	ZONA_COSAP
1054	LARGO	MASSIMO PACCAGNAN, FANIO SOLIGO, ANDREA MURER, LUCA SCAPINELLO	1269477	1
102	VIA	PARIS BORDONE	670669	1
606	VICOLO	PESCHERIA	670679	1
734	VIA	SANTA CATERINA	670805	1
820	VIA	STANGADE	670856	1
1111	PONTE	SAN MICHELE	670961	1
837	VIA	TEATRO DOLFIN	670862	1
861	VICOLO	DELLA TORRE	670199	1
673	VICOLO	JACOPO RICCATI	670498	1
449	VIA	LUNGO SILE	670558	1
818	VIA	DELLO SQUERO	670220	1
2	VICOLO	DELLE ABSIDI	670205	1
1027	RIVALE	SANT'ANDREA	670989	1
86	VICOLO	GEROLAMO BISCARO	670430	1
911	PIAZZA	DELLA VITTORIA	670200	1
974	LARGO	TOTILA	670888	1
934	VIA	ANGELO ZORZETTO	669962	1
242	VIA	GUALPERTINO DA CODERTA	670465	1
329	VIA	LODOVICO FIUMICELLI	670518	1
628	VICOLO	POLA	670709	1
1116	PONTE	SCORZERIE	670837	1
676	PIAZZA	RINALDI	670732	1
166	VICOLO	CARLO ALBERTO	670073	1
441	VIA	ANDREA GIACINTO LONGHIN	669947	1
860	PIAZZETTA	DELLA TORRE	670197	1
769	VICOLO	SAN PANCRAZIO	670783	1
319	VICOLO	FILIPPINI	670298	1
2140	VIA	ISOLA DELLA PESCHERIA	670985	1
173	VIA	CASA DI RICOVERO	670086	1
53	VICOLO	BARBERIA	670007	1
46	VIALE	FRATELLI BANDIERA	670344	1
764	VIA	SAN MICHELE	670778	1
2168	PIAZZA	DEL QUARTIERE LATINO	670182	1
276	VICOLO	DOTTI	670256	1
548	PASSERELLA	ONIGO	670670	1
151	VIA	CANONICHE	670068	1

106	VICOLO	BORTOLAN	670032	1
513	PIAZZA	MONTE DI PIETA'	670592	1
770	BASTIONI	SAN PAOLO	670784	1
844	VIA	TEZZONE	670870	1
52	VIA	BARBERIA	670006	1
841	VIALE	TERZA ARMATA	670868	1
604	VICOLO	PESCATORI	670677	1
771	VIA	SAN PARISIO	670785	1
162	PIAZZA	GIOSUE' CARDUCCI	670399	1
778	PIAZZA	SAN PIO DECIMO	670792	1
1123	PORTA	SAN TOMASO	670963	1
35	VIA	AVOGARI	669997	1
899	VIA	VENTI SETTEMBRE	670926	1
1118	PONTE	FRATELLI CAIROLI	670346	1
195	BORGO	CAVOUR	670061	1
627	VIA	POLA	670707	1
555	VICOLO	ORSOLINE	670633	1
2151	GIARDINI	BEATO PADRE MARCO D'AVIANO	1269481	1
90	VIALE	NINO BIXIO	670623	1
750	VICOLO	SAN LEONARDO	670773	1
200	VIA	DAMIANO CHIESA	670127	1
779	PORTA	SANTI QUARANTA	670967	1
594	VIA	LUIGI PASTRO	670549	1
411	VIA	INDIPENDENZA	670478	1
762	PONTE	SAN MARTINO	670776	1
439	VIA	DEI LOMBARDI	670153	1
20	PIAZZA	GIANNINO ANCILOTTO	670391	1
587	VIA	ACHILLE PAPA	669911	1
185	VIA	CASTELMENARDO	670094	1
836	VIALE	JACOPO TASSO	670500	1
853	PIAZZA	TOMMASINI	670879	1
624	CALLE	DEL PODESTA'	670936	1
130	VIALE	FRATELLI CAIROLI	670348	1
670	VICOLO	RIALTO	670729	1
672	VIA	JACOPO RICCATI	670497	1
73	VIA	GUIDO BERGAMO	670470	1
523	VIA	MURA SAN TEONISTO	670610	1
373	RIVIERA	GIUSEPPE GARIBALDI	670448	1
2135	PIAZZA	DELL'UNIVERSITA'	670987	1
122	VICOLO	DELLA BUSTA	670186	1

369	VICOLO	DEL GALLO	670172	1
730	VIA	VARCO SANTA BONA	670802	1
217	VIA	COMMENDA	670112	1
69	PIAZZETTA	BENEDETTO UNDICESIMO	670019	1
1114	PONTE	TRIPERI	670976	1
1121	PONTE	ALCIDE DE GASPERI	669925	1
749	VIA	SAN LEONARDO	670774	1
128	RIVA	DEL CAGNAN GIOVANNI COMISSO	670735	1
418	VIA	ISOLA DI MEZZO	670486	1
808	PIAZZA	DEI SIGNORI	670158	1
589	VIA	GIOVANNI PASCOLI	670423	1
740	PONTE	SAN FRANCESCO	670763	1
544	VIALE	GUGLIELMO OBERDAN	670469	1
1105	GIARDINI	GIUSEPPE MAZZOTTI	1269479	1
2128	LARGO	UMANESIMO LATINO	670956	1
752	VIA	SAN LIBERALE	670775	1
485	BORGO	GIUSEPPE MAZZINI	670450	1
1110	PONTE	SANT'AGATA	670988	1
100	VIA	GIOVANNI BONIFACIO	670414	1
605	VIA	PESCHERIA	670678	1
268	VIA	NICOLO' DE ROSSI	670619	1
361	VIA	DEGLI SCALIGERI	670138	1
712	VICOLO	SANT'AGOSTINO	670819	1
371	PIAZZA	GIUSEPPE GARIBALDI	670446	1
869	PIAZZA	SILVIO TRENTIN	670846	1
247	VICOLO	DEI DALL'ORO	670149	1
554	VIA	ORSOLINE	670634	1
372	PONTE	GIUSEPPE GARIBALDI	670447	1
854	VIA	TOMMASINI	670878	1
838	SOTTOPORTICO	TEATRO DOLFIN	670863	1
278	PIAZZALE	DUCA D'AOSTA	670257	1
385	PIAZZA	ANGELO GIUSTINIAN RECANATI	669959	1
44	VIA	LUIGI BAILO	670531	1
765	VICOLO	SAN MICHELE	670779	1
143	VICOLO	CAMPANA	670062	1
384	VIA	ANGELO GIUSTINIAN RECANATI	669958	1
229	VIA	CORNAROTTA	670119	1
850	VIA	TOLPADA	670876	1
737	PONTE	SAN CRISTOFORO	670761	1
262	VIALE	ALCIDE DE GASPERI	669924	1

412	VIA	INFERIORE	670480	1
119	VIA	BURANELLI	670044	1
1122	VIA	VARCO ANTONIO CACCIANIGA	670049	1
576	VICOLO	PALESTRO	670648	1
1119	PONTE	DELL'OLIVA	670222	1
351	VIA	FRA' GIOCONDO	670319	1
2136	PIAZZA	DELLA DOGANA	670187	1
330	VICOLO	LODOVICO FIUMICELLI	670519	1
795	VIA	SCHIAVONIA	670835	1
231	VIA	FRANCESCO CORTESE	670328	1
459	VIA	DANIELE MANIN	670130	1
105	PIAZZA	DELLA BORSA	670185	1
872	VIA	TREVISI	670894	1
1106	GIARDINI	GIOVANNI BARBISAN	1269480	1
113	VIA	BRESSA	670036	1
856	VIA	GIUSEPPE TONIOLO	670453	1
142	VIA	CAMPANA	670063	1
1113	PONTE	SILETTO	670844	1
583	VIA	PANCIERA	670656	1
42	VIA	BAGATTINO	670002	1
59	VIALE	CESARE BATTISTI	670101	1
723	VIALE	SANT'ANTONIO DA PADOVA	670828	1
668	VIA	REGGIMENTO ITALIA LIBERA	670726	1
419	VICOLO	ISOLA DI MEZZO	670487	1
584	VICOLO	PANCIERA	670655	1
748	PONTE	SAN LEONARDO	670771	1
112	VIA	BRANDOLINO BRANDOLINI D'ADDA	670035	1
138	VIA	CALMAGGIORE	670060	1
246	VIA	DEI DALL'ORO	670148	1
926	VIA	ZARA	670930	1
139	VICOLO	CALMAGGIORE	670059	1
310	VIA	FERRARESE	670293	1
747	PIAZZA	SAN LEONARDO	670772	1
1107	PONTE	BURANELLI	670975	1
739	PIAZZA	SAN FRANCESCO	670764	1
736	PONTE	SAN CHILIANO	670760	1
275	VIA	DOTTI	670255	1
756	VIA	VARCO SANTA MARGHERITA	670810	1
324	VIA	FABIO FILZI	670284	1
254	VIA	GABRIELE D'ANNUNZIO	670354	1

186	RIVALE	CASTELVECCHIO	670095	1
766	VIA	SAN NICOLO'	670780	1
975	PIAZZETTA	ALDO MORO	669928	1
472	VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	670576	1
556	VIA	ORTAZZO	670635	1
225	VICOLO	CONVERTITE	670117	1
250	GALLERIA	BARTOLOMEO D'ALVIANO	670009	1
1	VIA	DELLE ABSIDI	670204	1
2134	CORTE	SAN PARISIO	670953	1
817	VICOLO	SPINEDA	670855	1
493	VICOLO	MOLINETTO	670586	1
2169	GIARDINI	DIRITTI DEI BAMBINI	1269483	1
226	VIA	GIUSEPPE CORAZZIN	670442	1
758	VICOLO	SANTA MARIA DEI BATTUTI	670811	1
784	PIAZZA	SAN VITO	670797	1
855	VIA	TOMASO DA MODENA	670877	1
460	GALLERIA	DANIELE MANIN	670129	1
901	VICOLO	DEL VENTO	670184	1
1025	PIAZZALE	BARTOLOMEO BURCHIELLATI	670008	1
318	VIA	FILIPPINI	670297	1
2167	GALLERIA	LATINA	670504	1
164	PORTA	CARLO ALBERTO	670969	1
126	VIALE	LUIGI CADORNA	670533	1
715	VIA	SANT'ANDREA	670822	1
546	VICOLO	DELL'OLIVA	670221	1
320	PIAZZA	FILODRAMMATICI	670303	1
350	PONTE	FRA' GIOCONDO	670320	1
626	PIAZZA	POLA	670708	1
735	VIA	SANTA CHIARA	670806	1
261	LARGO	ALCIDE DE GASPERI	669926	1
745	VICOLO	SAN GREGORIO	670769	1
101	VICOLO	GIOVANNI BONIFACIO	670415	1
761	PIAZZA	SANTA MARIA MAGGIORE	670815	1
608	PORTA	PIAVE	670981	1
352	VIALE	FRA' GIOCONDO	670321	1
117	VICOLO	BROLI	670041	1
80	VICOLO	GIUSEPPE BIANCHETTI	670441	1
2141	PIAZZETTA	SANTA MARIA MADDALENA	670960	1
686	VIA	ROMA	670743	1
255	PONTE	DANTE	670133	1

785	VIA	SAN VITO	670796	1
695	VICOLO	DI ROVERO	670749	1
683	VIA	ROGGIA	670740	1
711	VIA	SANT'AGOSTINO	670755	1
474	VIA	PAOLO MARZOLO	670662	1
1109	PONTE	RINALDI	670959	1
1023	VICOLO	SANTA MARGHERITA	670941	1
768	VIA	SAN PANCRAZIO	670782	1
382	VIA	GIROLAMO DA TREVISO	670432	1
297	VIA	ANTONIO CACCIANIGA	669969	1
741	VIA	SAN FRANCESCO	670762	1
845	VICOLO	TEZZONE	670869	1
152	VIA	ANTONIO CANOVA	669970	1
410	PIAZZA	INDIPENDENZA	670479	1
709	VIA	SANT'AGATA	670817	1
491	VIALE	DEI MILLE	670154	1
121	VIALE	BARTOLOMEO BURCHIELLATI	670046	1
1000	PIAZZETTA	MARIO BOTTER	670574	1
236	PIAZZA	FRANCESCO CRISPI	670329	1
43	GALLERIA	LUIGI BAILO	670003	1
755	VIA	SANTA MARGHERITA	670809	1
79	VIA	GIUSEPPE BIANCHETTI	670440	1
714	PIAZZA	SANT'ANDREA	670821	1
140	PORTA	CALVI	670968	1
370	VIA	ANGELO GARBIZZA	669957	1
551	VIA	BARTOLOMEO ORIOLI	670031	1
237	VICOLO	DEL CRISTO	670166	1
224	PIAZZA	EX CONVENTO CAPPUCCINE	670283	1
141	VIA	DEI CAMINESI	670143	1
165	VIA	CARLO ALBERTO	670074	1
1108	PONTE	CASTELMENARDO	670972	1
379	VIA	LUIGI GIACOMELLI	670544	1
832	VIA	LUIGI SUGANA	670554	1
873	VICOLO	TREVISI	670893	1
522	VIA	MUNICIPIO	670609	1
281	VICOLO	DEL DUOMO	670258	1
678	VIA	RISORGIMENTO	670734	1
1117	PONTE	AVOGARI	670973	1
1026	PONTE	ANTONIO MAZZAROLLI	670983	1
301	VICOLO	FAGARE'	670285	1

549	VIA	ALFREDO ORIANI	669935	1
317	VIA	VARCO FILIPPINI	670299	1
1112	PONTE	SAN PARISIO	670962	1
550	VICOLO	ALFREDO ORIANI	669936	1
575	VIA	PALESTRO	670649	1
464	VIA	ALESSANDRO MANZONI	669932	1
821	VICOLO	STANGADE	670857	1
900	VICOLO	VENTI SETTEMBRE	670927	1
635	CORSO	DEL POPOLO	670179	1
2164	GALLERIA	DELLA DOGANA	670947	1
190	BORGO	CAVALLI	670097	1
480	PIAZZA	GIACOMO MATTEOTTI	670381	1
754	PONTE	SANTA MARGHERITA	670807	1
322	VIA	FILODRAMMATICI	670302	1
603	VIA	PESCATORI	670676	1
859	GALLERIA	DELLA TORRE	670198	1
214	VIA	COLLALTO	670111	1
791	VIA	NAZARIO SAURO	670612	1
677	VICOLO	RINALDI	670731	1
85	VIA	GEROLAMO BISCARO	670429	1
757	PIAZZA	SANTA MARIA DEI BATTUTI	670812	1
153	VIA	CANTARANE	670069	1
438	PIAZZETTA	DEI LOMBARDI	670152	1
270	VIA	ARMANDO DIAZ	670366	1
684	VICOLO	ROGGIA	670741	1
637	VIA	PORTICO OSCURO	670713	1
1115	PONTE	MALVASIA	670562	1
671	GALLERIA	RIALTO	670728	1
120	VICOLO	BURANELLI	670045	1
726	VIA	VARCO SAN BARTOLOMEO	670758	1
36	VICOLO	AVOGARI	669998	1
616	VIA	PIETRO DI DANTE	670695	1
251	VIALE	BARTOLOMEO D'ALVIANO	670010	1
280	PIAZZA	DEL DUOMO	670169	1
479	LUNGOSILE	ANTONIO MATTEI	669978	1
13	LARGO	PORTA ALTINIA	670232	1
321	RIVALE	FILODRAMMATICI	670304	1
744	VIA	SAN GIROLAMO EMILIANI	670768	1
876	VIA	QUIRICO TURAZZA	670722	1
753	RIVIERA	SANTA MARGHERITA	670808	1

508	VIA	MONTE PIANA	670597	2
104	VIA	LUIGI BORRO	670532	2
544	VIALE	GUGLIELMO OBERDAN	670469	2
359	VIA	ENRICO FERMI	670270	2
666	VIA	GIOVANNI BATTISTA RAMUSIO	670409	2
790	VIA	LUIGI SARTORI	670551	2
588	VIA	GIUSEPPE PARINI	670452	2
489	VIA	MERCATO ORTOFRUTTICOLO	670582	2
725	STRADA	SAN BARTOLOMEO	670756	2
512	VICOLO	D MONTE PIANA	670601	2
401	VIA	GENERALE ALESSANDRO GUIDOTTI	670362	2
2158	BRETELLA	DELLE STIORE	1269482	2
504	VICOLO	A MONTELLO	670605	2
733	VIA	SAN CAMILLO DE LELLIS	670759	2
48	VIA	FRANCESCO BARACCA	670323	2
27	VIALE	GRAZIANO APPIANI	670462	2
168	VIA	LUIGI CARRER	670534	2
349	VIA	FRA' CLAUDIO GRANZOTTO	670318	2
11	VIA	ALEARDO ALEARDI	669930	2
426	VIA	LANCIERI DI NOVARA	670503	2
786	VIA	SAN ZENO	670798	2
903	VIA	GIOVANNI BATTISTA VERCI	670411	2
301	VICOLO	FAGARE'	670285	2
894	VIA	SEBASTIANO VENIER	670840	2
689	VIA	ANTONIO ROSMINI	669980	2
602	VIA	LORENZO PEROSI	670528	2
450	VIALE	LUIGI LUZZATTI	670546	2
433	VIA	DELLA LIBERAZIONE	670189	2
705	VIA	TOMMASO SALSA	670882	2
797	VICOLO	FRATELLI SCOTTI	670349	2
115	VIALE	BRIGATA TREVISO	670040	2
305	VIALE	GIAN GIACOMO FELISSENT	670389	2
870	VIALE	TRENTO E TRIESTE	670892	2
96	VIA	BOLZANO	670030	2
618	VIA	LUIGI PINELLI	670550	2
97	VIA	FRANCESCO BOMBEN	670326	2
466	VIA	ANGELO MARCHESAN	670590	2
189	VIA	CAVALLEGGERI TREVISO	670096	2
510	VICOLO	B MONTE PIANA	670599	2
497	VIALE	MONFENERA	670589	2

498	VICOLO	MONFENERA	670588	2
304	VIA	DOMENICO MARIA FEDERICI	670244	2
295	VIA	BASTIA	670012	2
267	VIA	GENERALE EMANUELE DEL PRA'	670368	2
895	VICOLO	SEBASTIANO VENIER	670839	2
256	VIA	LORENZO DA PONTE	670526	2
332	VIA	ANTONIO FOGAZZARO	669974	2
505	VICOLO	B MONTELLO	670606	2
22	VICOLO	SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	670850	2
852	VIA	NICOLO' TOMMASEO	670617	2
509	VICOLO	A MONTE PIANA	670598	2
51	VIA	ERMOLAO BARBARO	670275	2
609	VIA	PIAVE	670681	2
642	VIA	GIOVANNI POZZOBON	670425	2
547	VIA	GIUSEPPE E LUIGI OLIVI	670444	2
374	VIA	LUIGI GASPARINETTI	670543	2
829	VIA	DEGLI STRETTI	670139	2
388	VIA	GORIZIA	670456	2
368	VIA	GIACINTO GALLINA	670378	2
49	VICOLO	FRANCESCO BARACCA	670322	2
823	VIA	AGOSTINO STEFFANI	669918	2
840	VIA	TERRAGLIO	670867	2
632	VIA	POLVERIERA	670192	2
904	VIALE	GIUSEPPE VERDI	670455	2
124	VIA	CACCIATORI DEL SILE	670050	2
789	VIA	ANTONIO SANTALENA	669981	2
1040	VIALE	SAN MARCO	670966	2
107	VIA	ROSA BORTOLAN	670745	2
154	VIA	GENERALE ANTONIO CANTORE	670364	2
456	VIA	GIOVANNI MAGGIOTTO	670419	2
286	VIA	LUIGI ELLERO	670542	2
502	VICOLO	MONTE GRAPPA	670593	2
804	VIA	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	670842	2
109	VIA	BOTTENIGA	670034	2
930	VIA	ZERMANESE	670933	2
706	VICOLO	TOMMASO SALSA	670881	2
16	VIA	ALZAIA	669940	2
212	VIA	LUIGI COLETTI	670537	2
130	VIALE	FRATELLI CAIROLI	670348	2
536	VIA	IPPOLITO NIEVO	670483	2

985	VIA	PADRE MASSIMILIANO KOLBE	670647	2
207	VIA	CINQUANTACINQUESIMO REGGIMENTO FANTERIA	670934	2
259	VIA	MASSIMO D'AZEGLIO	670581	2
389	VICOLO	GASPARE GOZZI	670361	2
719	VIA	SANT'ANTONINO	670827	2
503	VIA	MONTELLO	670604	2
358	VIA	ARNALDO FUSINATO	669988	2
448	LUNGOFIUME	CERCA	670557	2
56	VIA	UGO BASSI	670896	2
383	VICOLO	GIOVANNI GIROTTO	670418	2
730	VIA	VARCO SANTA BONA	670802	2
181	VIA	CASTELLANA	670092	2
133	VIA	CAL DI BREDA	670055	2
269	VIA	GIULIO DE ZULIANI	670435	2
560	VIA	OSPEDALE	670639	2
187	VIA	CARLO CATTANEO	670076	2
488	VIA	GENERALE ANGELO MENGALDO	670363	2
125	VIA	CADORE	670051	2
669	VIALE	DELLA REPUBBLICA	670194	2
420	VIA	ISONZO	670488	2
520	STRADA	DEL MOZZATO	670228	2
47	VICOLO	FRATELLI BANDIERA	670343	2
232	STRADA	COMUNALE CORTI	670121	2
2133	PIAZZETTA	CARTE DA GIOCO FRATELLI DAL NEGRO	670970	2
897	VIALE	VENTIQUATTRO MAGGIO	670929	2
655	VIA	14 MAGGIO 1944	670923	2
468	VIA	GUGLIELMO MARCONI	670468	2
496	VIA	MONFALCONE	670587	2
891	VIA	FORTUNATO VENANZIO	670904	2
278	PIAZZALE	DUCA D'AOSTA	670257	2
916	VIA	GIOVANNI VERGA	670427	2
487	VIA	LUIGI MENEGHETTI	670547	2
354	VIA	NICOLO' FRANCO	670620	2
610	VICOLO	PIAVE	670680	2
656	VIALE	QUATTRO NOVEMBRE	670493	2
213	VICOLO	LUIGI COLETTI	670538	2
885	VIA	GENERALE GIUSEPPE VACCARI	670371	2
65	VIA	ERNESTO BELLONI	670276	2
421	VIA	ISTRIA	670489	2
63	VIA	DELLE BELLE GAMBE	670207	2

372	PONTE	GIUSEPPE GARIBALDI	670447	2
30	VIA	ASIAGO	669991	2
889	VIA	TIZIANO VECELLIO	670874	2
397	VICOLO	COSTANTE GRIS	670123	2
993	VIA	GIACOMO CAMILLO DE CARLO	670380	2
511	VICOLO	C MONTE PIANA	670600	2
664	VIA	ALBERTO RADAELLI	669921	2
157	VICOLO	CAPOSILE	670071	2
811	VIA	SOLFERINO E SAN MARTINO	670851	2
262	VIALE	ALCIDE DE GASPERI	669924	2
345	VIA	UGO FOSCOLO	670898	2
851	VIA	BERNARDINO TOMITANO	670021	2
913	VIALE	VITTORIO VENETO	670920	2
315	VIA	MANLIO FERUGLIO	670563	2
929	VIA	ZENSON DI PIAVE	670932	2
306	STRADA	FELTRINA	670288	2
568	VICOLO	CORTI	670211	2
674	VIA	DOMENICO RICCI	670245	2
871	VICOLO	TRENTO E TRIESTE	670955	2
1106	GIARDINI	GIOVANNI BARBISAN	1269480	2
21	VIA	SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	670849	2
123	VIALE	CACCIATORI	670142	2
245	VIA	FRANCESCO DALL'ONGARO	670331	2
183	VIA	CASTELLO D'AMORE	670163	2
88	VIA	BIVIO MOTTA	670025	2
819	VIA	GASPARA STAMPA	670359	2
1120	PORTA	ALTINIA	670982	2
599	VIA	SILVIO PELLICO	670845	2
849	VIA	TOFANE	670875	2
926	VIA	ZARA	670930	2
535	VIA	NERVESA DELLA BATTAGLIA	670615	2
471	PIAZZA	MARTIRI DI BELFIORE	670578	2
675	VIA	ILARIO RIGO	670477	2
46	VIALE	FRATELLI BANDIERA	670344	2
501	VIALE	MONTE GRAPPA	670594	2
386	VIA	PIETRO GOBETTI	670689	2
72	VIA	GIUSEPPE BENZI	670438	2
538	VIA	NOALESE	670625	2
803	VIA	AUGUSTO E LUIGI SERENA	669994	2
114	VIALE	BRIGATA MARCHE	670039	2

622	PIAZZALE	PISTOIA	670703	2
1118	PONTE	FRATELLI CAIROLI	670346	2
692	VIA	EUGENIO ROTA	670279	2
559	PIAZZALE	OSPEDALE	670638	2
131	VICOLO	FRATELLI CAIROLI	670347	2
814	VIA	SPALATO	670853	2
184	VICOLO	CASTELLO D'AMORE	670164	2
898	VICOLO	VENTIQUATTRO MAGGIO	670928	2
158	VIA	ITALICO CAPPELLOTTO	670491	2
994	VICOLO	EUGENIO ROTA	670278	2
619	VIA	NICOLO' CAPPONI	670618	2
202	VIA	GUGLIELMO CIARDI	670467	2
342	VIA	FORTE MARGHERA	670314	2
326	VIA	FIRENZE	670305	2
514	VIA	DANIELE MONTERUMICI	670131	2
90	VIALE	NINO BIXIO	670623	2
801	VIA	SELVANA	670236	2
1042	PIAZZA	DELLE ISTITUZIONI	670940	2
155	VICOLO	GENERALE ANTONIO CANTORE	670365	2
552	VIALE	ORLEANS	670632	2
534	VICOLO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	670614	2
563	VIA	OTTAVIO OTTAVI	670644	2
716	VIA	SANT'ANGELO	670824	2
248	VIA	DALMAZIA	670126	2
409	VIA	CADUTI SUL LAVORO	670053	3
452	VIA	GIOVANNI MARIA MALIMPENSA	670420	3
698	VIA	MARCO PENSABEN	670569	3
685	VIA	ROLANDELLO	670742	3
909	VIA	VICENZA	670908	3
88	VIA	BIVIO MOTTA	670025	3
636	VIA	GIOVANNI ANTONIO PORDENONE	670404	3
658	VIALE	QUINDICI LUGLIO	670925	3
300	VIA	ALBERTINO DA CORONA	669919	3
2153	VIA	DELLA QUERCIA	670193	3
813	VIA	SOVERNIGO PORCELLENGO	670237	3
919	VIA	SILVIO ZORZI	670847	3
927	VIA	ZECCHETTE	670931	3
387	VIA	CARLO GOLDONI	670078	3
376	VIA	GENOVA	670372	3
743	VIA	SAN GERVASIO	670766	3

613	VIA	GIOVAN BATTISTA PIAZZETTA	670408	3
539	VICOLO	NOALESE	670626	3
62	VIA	AGOSTINO BEAZZANO	669917	3
403	VIA	FRANCESCO DA MILANO	670330	3
794	VIA	ANTONIO SCARPA	669982	3
665	VIA	RAGUSA	670724	3
2171	VIA	ELENA LUCREZIA CORNARO	1269485	3
566	VIA	EVEREST	670282	3
29	VIA	AQUILEIA	669987	3
681	VIA	GINO ROCCA	670393	3
1020	PIAZZA	BOSCO DEL RESPIRO	670974	3
680	VIA	GIOVANNI RIZZI	670426	3
500	VIA	MONTE CENGIO	670591	3
362	VIALE	EUROPA	670280	3
364	VIA	NEVRA GARATTI	670616	3
1043	VIA	MARIA E NATALE MAZZOLA'	670984	3
936	VIA	LIVIO ZAMBECCARI	670516	3
75	VIA	LUIGI E LUCIA BERNARDEL	670540	3
542	VIA	OLANDA	670628	3
825	VIA	STORTA	670858	3
609	VIA	PIAVE	670681	3
457	VIA	MALEVISTE	670561	3
620	VIA	GIAMBATTISTA PIRANESI	670385	3
874	VIA	TRIPOLITANIA	670895	3
645	VIA	DELLE PRADE	670216	3
425	VIA	LANCENIGO	670227	3
394	VIA	GRAVE DI PAPADOPOLI	670461	3
935	VIA	DEI ZOTTI	670162	3
541	VIA	KAPPA DUE	670501	3
302	VIA	ALDO FANTINA	669927	3
463	VIA	FRANCESCO MANZATO	670335	3
653	PIAZZALE	MICHELANGELO	670584	3
2127	VIA	LE CANEVARE	670507	3
94	VICOLO	B BOIAGO	670029	3
238	VICOLO	CAVINI	670100	3
66	VIA	ANTONIO BELLUCCI	669966	3
571	VIA	NICOLO' PAGANINI	670622	3
93	VICOLO	A BOIAGO	670028	3
177	STRADA	CASTAGNOLE	670089	3
989	VIA	LUIGI CHIEREGHIN	670536	3

868	VIA	TRENTATREESIMO REGGIMENTO ARTIGLIERIA	670891	3
244	VIA	ANTONIO DAL LEGNAME	669972	3
282	VIA	ELEONORA DUSE	670262	3
968	VIA	GIULIO CORNELIO GRAZIANO	670434	3
663	VIA	VITO RAPISARDI	670914	3
461	VIA	ANTONIO MANTIERO	669977	3
1048	VICOLO	GIOVANNI BATTISTA MANDRUZZATO	670964	3
634	VIA	PONZANO	670712	3
954	VIA	ALBONA	669922	3
507	VIA	MONTE NERO	670596	3
150	VIA	CANONICA	670067	3
1006	VIA	BAGAGGIA SCIPIONE	670001	3
720	VICOLO	A SANT'ANTONINO	669909	3
417	VIA	DELL'ISOLA	670219	3
775	VICOLO	C SAN PELAIO	670789	3
39	VIA	BOSCHETTO	670033	3
70	VIA	FERRUCCIO BENINI	670295	3
399	VIA	GRUPPO CONEGLIANO	670464	3
704	VIA	BERNARDO SALOMONI	670022	3
38	VIA	VITTORIO BRAGADIN	670918	3
114	VIALE	BRIGATA MARCHE	670039	3
380	VIA	GIORGIONE	670398	3
763	VIA	SAN MARTINO	670777	3
992	VIA	VECCHIA SANT'ANGELO	670825	3
160	BORGO	DOMENICO CAPRIOLO	670241	3
687	VIA	ANGELO RONCHESE	669961	3
696	VIA	JACOPO SANSOVINO	670499	3
465	VIA	BENEDETTO MARCELLO	670018	3
558	VIA	OSLAVIA	670637	3
809	VIA	SCIPIO SLATAPER	670836	3
170	VIA	CARSO	670083	3
178	VIA	PANFILO CASTALDI	670657	3
977	PIAZZALE	COSTITUZIONE	670124	3
137	VIA	CALLISTO PATRIARCA	670675	3
632	VIA	POLVERIERA	670192	3
707	VIA	SAMBUGHE'	670234	3
559	PIAZZALE	OSPEDALE	670638	3
984	VIA	GIROLAMO LI CAUSI	670433	3
230	VIA	CORNUDA	670935	3
430	VIA	LAZIO	670506	3

284	VIA	SANTE DORIGO	670831	3
847	VIA	TIMAVO	670871	3
216	VIA	DEI COMIN	670146	3
287	VIA	EMILIA	670264	3
1031	VIA	CARLO ANTONIUTTI	670938	3
294	VIA	PIETRO BURATTI	670693	3
957	VIA	PIRANO	670701	3
499	VIA	MONTEBELLUNA	670603	3
644	VIA	POZZUOLO DEL FRIULI	670716	3
518	VIA	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	670607	3
341	VIA	FORNACI GUERRA E GREGORJ	670313	3
1046	VIA	CITTADELLA DELLA SALUTE	670957	3
881	PIAZZA	UNITA' D'ITALIA	670903	3
738	VIA	SANT'ELENA IMPERATRICE	670833	3
390	VIA	GIUSEPPE GRADENIGO	670449	3
888	STRADA	VECCHIA SAN PELAIO	670235	3
203	VIA	GIAN MARIA CIASSI	670390	3
407	VIA	HERMADA	670476	3
314	STRADA	DELLA FERROVIA	670188	3
773	VICOLO	A SAN PELAIO	670787	3
978	VIA	13 LUGLIO 1921	670922	3
61	VIA	BEATO ENRICO DA BOLZANO	670015	3
91	VIA	GIOVANNI BOCCACCIO	670413	3
944	VIA	FILIPPO TURATI	670301	3
486	VIA	GIUSEPPE MENEGAZZI	670451	3
788	VICOLO	B SAN ZENO	670800	3
877	VIA	GIULIO TRENTO	670437	3
149	VICOLO	CANIZZANO	670065	3
598	VIA	PEGORILE	670178	3
617	VIALE	IPPOLITO PINDEMONTE	670484	3
316	PIAZZALE	PRATO FIERA	670717	3
514	VIA	DANIELE MONTERUMICI	670131	3
109	VIA	BOTTENIGA	670034	3
930	VIA	ZERMANESE	670933	3
662	VIA	AMBROGIO RIGAMONTI	669942	3
82	VIA	BIBANO	670024	3
578	VIA	PALUDETTI	670650	3
1056	GIARDINI	I RAGAZZI DI UTOYA	1269478	3
211	VIA	COL DI LANA	670110	3
905	VIA	DELLE VERINE	670217	3

366	STRADA	DEL GALLETTO	670171	3
703	VICOLO	PIER ANDREA SACCARDO	670687	3
948	VIA	GIUSEPPE DONATI	670443	3
893	BORGO	VENEZIA	670905	3
462	VIA	DOMENICO MANTOVANI ORSETTI	670243	3
815	VIA	AMBROGIO SPIERA	669943	3
111	VIA	DELLE BOTTERE	670208	3
427	VIA	CARLO LASINIO	670079	3
732	STRADA	SANTA BONA VECCHIA	670804	3
344	VIA	MARCO FOSCARINI	670567	3
593	VIA	PASTRENGO	670673	3
907	VIA	PAOLO VERONESE	670665	3
972	VIA	MUGGIA	670608	3
964	VIA	DON LORENZO MILANI	670249	3
875	VIA	PRIAMO TRON	670718	3
396	VIA	GRIMALDI PRATI MARGHERITA	670573	3
880	VIA	UMBRIA	670902	3
290	VIA	ERACLEA	670272	3
2170	PIAZZETTA	DON GIUSEPPE DINALE	1269484	3
1102	VIA	BRENTA	670992	3
323	VIA	MARCELLO FILOSSENO	670566	3
569	VIA	LUIGI PAGANI-CESA	670548	3
95	VIA	GEROLAMO BOLOGNI	670431	3
834	VIA	DELL'IMMACOLATA	670218	3
167	VIA	RINALDO CARNIELLO	670733	3
2156	VIA	GIORGIO VASARI	670397	3
531	VIA	NASCIMBEN	670611	3
258	VIA	CUNIZZA DA ROMANO	670125	3
580	VICOLO	B PALUDETTI	670652	3
227	VIA	CORNAINO	670225	3
473	VIA	MARZABOTTO	670579	3
724	VIA	SANT'ARTEMIO	670829	3
8	VIA	CARLO AGNOLETTI	670072	3
981	VIA	TITO LIVIO	670873	3
78	VIA	BEZZECCA	670023	3
313	VIA	FERRO DA CAVALLO	670294	3
633	VIA	AMILCARE PONCHIELLI	669944	3
910	VIA	PRIMO VISENTIN	670719	3
17	VIA	AMALFI	669941	3
440	VIA	LOMBARDIA	670522	3

241	VIA	GAIA DA CAMINO	670358	3
614	VIA	DEI PICCHI	670156	3
346	VIA	FOSSAGGERA	670315	3
526	VIA	DANIMARCA	670132	3
561	VICOLO	OSPEDALE PROVINCIALE	670640	3
116	VIA	DEI BRILLI	670141	3
221	VICOLO	CONCORDIA	670115	3
56	VIA	UGO BASSI	670896	3
564	VICOLO	OTTAVIO OTTAVI	670643	3
691	VIA	GIOACCHINO ROSSINI	670395	3
311	VIA	ANGELO FERRETTO	669956	3
134	VICOLO	CAL DI BREDA	670054	3
824	VIA	DELLA STORGA	670196	3
108	VIA	CARLO BORTOLATO	670075	3
252	VIA	SIMONE DA MONTONA	670848	3
717	VICOLO	SANT'ANGELO	670823	3
2147	VIA	DON LUIGI MONZA	670250	3
198	VIA	GIOVANNI BATTISTA CERVELLINI	670387	3
858	VIA	TORCELLO	670884	3
932	VICOLO	ANTONIO ZEZZOS	669986	3
489	VIA	MERCATO ORTOFRUTTICOLO	670582	3
654	VIA	GUGLIELMO BERGAMASCO	670466	3
187	VIA	CARLO CATTANEO	670076	3
338	VIA	DELLE FONTANELLE	670212	3
40	VIA	ABRUZZO	669910	3
266	VIA	GERARDO DE LISA	670373	3
6	STRADA	DELL'AEROPORTO	670201	3
482	VIA	ALESSANDRO ANTONIADI MAUROCORDATO	669965	3
519	VIA	FRANCESCO MOROSINI	670337	3
404	VIA	UMBERTO SABA	670901	3
902	VIA	VENZONE	670906	3
952	VIA	MEDAGLIE D'ORO	670214	3
41	VIA	GUSTAVO BADINI	670473	3
335	VIA	FONTANE	670226	3
219	VIA	COMUNI DEI BISCARI	670113	3
191	VIA	ANTONIO CAVARZERANI	669964	3
835	STRADA	DEI TAPPI	670159	3
325	VIA	MARIO FIORE	670575	3
74	VIA	ANTONIO BERLESE	669967	3
327	BORGO	FIUME	670306	3

23	VIA	DELL'ANSA	670202	3
2158	BRETELLA	DELLE STIORE	1269482	3
490	BORGO	MESTRE	670583	3
110	VIA	GRADO	670457	3
1007	VIA	DEI DA PRATA	670147	3
793	VICOLO	GIAN GIROLAMO SAVOLDO	670376	3
174	VIA	DELLE CASELLE	670209	3
557	VIA	ORTIGARA	670636	3
454	VIA	ADRIANO AUGUSTO MICHIELI	669915	3
958	VIA	LUIGI SARTORIO	670552	3
652	VIALE	MICHELANGELO	670585	3
959	VIA	GIOVANNI PINADELLO	670424	3
193	VIA	DELLE CAVE	670210	3
965	VIA	GUSTAVO BAMPO	670474	3
822	VIA	LUIGI STEFANINI	670553	3
431	VIA	RUGGERO LEONCAVALLO	670750	3
71	VIA	FRATELLI BENVENUTO	670345	3
991	VIA	DON GAETANO MENEGHINI	670246	3
688	VIA	RONCOLE	670744	3
205	VIA	CIMITERO DI MONIGO	670105	3
816	VIA	SPIGARIOLA	670854	3
279	VIA	ENRICO DUNANT	670269	3
55	STRADA	LA BASSA	670502	3
293	VIA	EVERARDO	670281	3
264	VIA	LUIGI DE GOBBIS	670539	3
896	STRADA	DEI VENTI	670161	3
883	VICOLO	LUIGI PASTEUR	670530	3
894	VIA	SEBASTIANO VENIER	670840	3
436	VICOLO	LIMBRAGA	670515	3
925	VIA	GIOVANNI ZANIOL	670428	3
377	VICOLO	FRANCESCO GERA	670334	3
781	VIA	SAN TROVASO	670793	3
1030	VIA	GIUSEPPE BERTO	670958	3
970	VIA	TITO GARZONI	670872	3
656	VIALE	QUATTRO NOVEMBRE	670493	3
516	VIA	DEL MORER	670175	3
830	VIA	CARLO STUPARICH	670081	3
833	VIA	ANDREA MANTEGNA	669951	3
239	VIA	LORENZO BREGNO	670523	3
424	VIA	LEGNANO	670509	3

1021	VICOLO	FONDERIA	670942	3
423	VIA	GERMANIA	670374	3
787	VICOLO	A SAN ZENO	670799	3
444	VIA	LOVERA	670174	3
529	VIALE	NAZIONI UNITE	670613	3
328	VICOLO	FIUME	670307	3
194	VIA	CAVINI	670099	3
1015	PIAZZA	MARTIRI DELLE FOIBE	670577	3
1101	VIA	ADIGE	670991	3
115	VIALE	BRIGATA TREVISO	670040	3
647	VIA	ANDREA PREVITALI	669960	3
1010	VIA	ENRICO REGINATO	670369	3
30	VIA	ASIAGO	669991	3
650	VIA	PUGLIE	670721	3
37	VIA	RAMBALDO DEGLI AZZONI AVOGADRO	669996	3
305	VIALE	GIAN GIACOMO FELISSENT	670389	3
567	VIA	OLIVIERO FORZETTA	670630	3
289	VIA	ENSELMINO DA MONTEBELLUNA	670271	3
89	VICOLO	BIVIO MOTTA	670026	3
843	VIA	FRATELLI TESTOLINI	670350	3
996	VIA	ENRICO AZZI	670267	3
204	VIA	CIMA DA CONEGLIANO	670104	3
865	VIA	TOSCANA	670886	3
215	VIA	FRANCESCO COLONNA	670327	3
451	VIA	LUSSEMBURGO	670559	3
199	VIA	CHIARANO	670103	3
77	VIA	PIETRO BERTOLINI	670692	3
2148	VICOLO	EUROPA	670948	3
478	VIA	GIOVANNI MASUTTO	670422	3
581	VICOLO	C PALUDETTI	670653	3
515	VIA	MONTE SANTO	670602	3
953	VIA	CAPODISTRIA	670070	3
973	VIA	RAGAZZI DEL 99	670723	3
228	VIA	CORNARE	670118	3
1035	VIA	RACHELE TOGNANA	670986	3
956	VIA	PARENZO	670668	3
3	VIA	DELLE ACQUETTE	670206	3
348	VIA	FOSSE ARDEATINE	670317	3
400	VIA	DEL GUAZZO	670173	3
175	VIA	CASETTE	670087	3

458	VIA	GIOVANNI BATTISTA MANDRUZZATO	670388	3
182	VIA	CASTELLANO DI SALOMONE	670093	3
969	VIA	LUIGI ZANGRANDO	670555	3
942	VIA	BENEDETTO CROCE	670017	3
336	VICOLO	A FONTANE	670310	3
940	VIALE	ITALIA	670490	3
700	VIA	FRANCESCO SABATUCCI	670339	3
1017	VIA	DECORATI AL VALORE MILITARE	670136	3
774	VICOLO	B SAN PELAIO	670788	3
630	VIA	MARCO POLO	670570	3
573	VIA	PIETRO PALEOCAPA	670698	3
742	VIA	SAN FRANCESCO DI SALES	670765	3
343	VIA	FRANCESCO FOSCARI	670333	3
537	VIA	ALESSANDRO PERICLE NINNI	669933	3
429	VIA	ATTILIO LAZZARI	669993	3
483	VIA	NICOLO' MAURO	670621	3
1052	VIA	CADUTI DI NASSIRIYA	1262586	3
913	VIALE	VITTORIO VENETO	670920	3
517	VICOLO	DEL MORER	670176	3
585	VIA	PANIGAI	670658	3
58	VIA	ORESTE BATTISTELLA	670631	3
467	VIA	GIOVANNI BATTISTA MARCHIORI	670407	3
621	VIA	PISA	670702	3
920	VIA	EMILIO ZAGO	670265	3
76	VIA	JACOPO BERNARDI	670494	3
1018	VIA	BRIGATA CADORE	670037	3
963	VIA	PIETRO D'ASOLO	670694	3
721	VICOLO	B SANT'ANTONINO	670000	3
568	VICOLO	CORTI	670211	3
641	VICOLO	DEL POZZETTO	670180	3
1001	VIA	EL ALAMEIN	670261	3
145	VIA	DEI CAMPAZZI	670144	3
356	LOCALITA'	FURO DI SANT'ANTONINO	670352	3
862	VIA	TORRE D'ORLANDO	670885	3
392	VICOLO	GRANATIERI DI SARDEGNA	670459	3
943	VIA	GIOVANNI AMENDOLA	670403	3
2129	VIA	DAVIDE FRANCESCHETTI	670135	3
492	VIA	GUSTAVO MODENA	670475	3
31	VIA	DELL'ASILO	670203	3
545	VIA	ODERZO	670627	3

727	VICOLO	SAN BARTOLOMEO	670757	3
1012	VIA	ELISABETTA CONTARINI	670263	3
223	VIA	CONEGLIANO	670116	3
728	VIA	VINCENZO MARIA CORONELLI	670913	3
812	VIA	SORDELLO DA GOITO	670852	3
484	VIA	DON NICOLA MAZZA	670252	3
780	VIA	SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'	670816	3
98	VIA	ANDREA BON	669946	3
1004	VIA	LUIGI EINAUDI	670541	3
265	VIA	TEODORO DE LELLIS	670865	3
596	VIA	ANTONIO PAVAN	669979	3
746	VIA	SAN LAZZARO	670770	3
533	VIA	GUIDO NEGRI	670471	3
928	VIA	GIAMBATTISTA ZELOTTI	670412	3
987	VIA	ALESSANDRO E LUIGINO TANDURA	669931	3
648	VIA	PRIORATO SANT'ANTONIO	670720	3
572	VIA	FERDINANDO PALASCIANO	670292	3
434	VIA	LIBIA	670513	3
378	VIA	GHIRADA	670377	3
528	VIALE	FRANCIA	670341	3
863	VIA	GIUSEPPE TORRETTI	670454	3
590	VIA	DEL PASSO	670177	3
309	VICOLO	C FELTRINA	670290	3
946	VIA	GAETANO SALVEMINI	670356	3
1005	VIA	TOTI DAL MONTE	670887	3
292	VIA	FRANCESCO ERIZZO	670332	3
1008	VIA	UGO BOTTACIN	670897	3
612	VICOLO	PIAVESELLA	670683	3
892	VIA	ANDREA VENDRAMIN	669953	3
156	STRADA	ALLE CAPITELLE	669937	3
476	VIA	MASER	670580	3
783	VIA VICINALE	SAN VITALE	670794	3
1032	VIA	DON ENRICO CAGNIN	670945	3
363	VIA	LEONARDO DA VINCI	670511	3
50	VIA	BARBANO DA TREVISO	670005	3
759	VIA	SANTA MARIA DEL SILE	670813	3
136	VICOLO	CALLALTA	670057	3
1036	VIA	CERTOSA DEL MONTELLO	670939	3
445	VIA	LUIGI LUCATELLO	670545	3
828	VIA	STRETTA	670861	3

206	VIA	CIMITERO SAN LAZZARO	670106	3
983	VIA	EMILIO ZANETTE	670266	3
2131	VIA	NICOLA DI FULVIO	670952	3
586	VIA	WLADIMIRO PAOLI	670921	3
83	VIA	GIUSEPPE E VINCENZO BINDONI	670445	3
840	VIA	TERRAGLIO	670867	3
1045	VIA	GIORGIO AMBROSOLI	670946	3
582	VIA	PALUDI	670654	3
148	STRADA	CANIZZANO	670066	3
918	VIA	CESARE PAVESE	670102	3
395	VIA	DEI GREDI	670151	3
646	VIA	FRANCESCO MARIA PRETI	670336	3
886	VIA	GENERALE AUGUSTO VANZO	670367	3
553	VIA	ORSENIGO	670231	3
196	STRADA	DI CA' ZENOBIO	670224	3
906	VIA	VERONA	670907	3
2173	VIA	NORMA COSSETTO	1325082	3
391	VIA	GRANATIERI DI SARDEGNA	670458	3
682	VIA	RODI	670739	3
772	STRADA	DI SAN PELAIO	670786	3
751	VIA	PAPA LEONE TERZO	670667	3
129	VIA	UMBERTO CAGNI	670899	3
92	STRADA	DI BOIAGO	670027	3
623	VIA	PLINIO IL VECCHIO	670704	3
651	VIA	MARCO PULIERI	670572	3
961	VIA	GASPARE GHIRLANDA	670360	3
767	VIA	SANT'OSVALDO	670781	3
722	VICOLO	C SANT'ANTONINO	670048	3
274	VIA	DOSSON	670168	3
914	VIA	ANTONIO VIVALDI	669983	3
33	VIA	ASOLO	669992	3
810	VIA	ERCOLE SMANIOTTO	670273	3
312	VIA	FERDINANDO FERRETTON	670291	3
54	VIA	LODOVICO BARBO	670517	3
921	VIA	ROSA ZALIVANI	670746	3
210	VIA	LUIGIA CODEMO	670556	3
800	VIA	SELO	670841	3
579	VICOLO	A PALUDETTI	670651	3
1028	VICOLO	CA' ZENOBIO	670943	3
999	VIA	MARCANTONIO GANDINO	670565	3

915	VIA	ALDO VOLTOLIN	669929	3
432	VIA	LEGA LOMBARDA	670508	3
659	VICOLO	QUINDICI LUGLIO	670924	3
475	VIA	PIETRO MASCAGNI	670697	3
72	VIA	GIUSEPPE BENZI	670438	3
249	VIA	ANGELO DALMISTRO	669954	3
538	VIA	NOALESE	670625	3
713	VIA	SANT'AMBROGIO DI FIERA	670820	3
161	VIA	FERRUCCIO CAPUZZO	670296	3
846	VIA	GIAMBATTISTA TIEPOLO	670386	3
776	VICOLO	D SAN PELAIO	670790	3
951	VIA	DEGLI ALPINI	670137	3
84	STRADA	DEI BISCARI	670140	3
26	VIA	GIOVANNI APOLLONIO	670405	3
469	VIA	DELLE MARIE	670213	3
805	VIA	SETTE APRILE	670909	3
796	VIA	ROBERT SCOTT	670738	3
661	VIA	GIOVANNI BATTISTA RICCIOLI	670410	3
144	VIA	CAMPANIA	670064	3
639	VIA	POSTUMIA	670715	3
729	VIA	SANTA BERTILLA BOSCARDIN	670801	3
574	VICOLO	PIETRO PALEOCAPA	670699	3
532	VIA	ADA NEGRI	669912	3
179	VIA	CASTELCUCCO	670090	3
308	VICOLO	B FELTRINA	670289	3
924	VICOLO	GIACOMO ZANELLA	670384	3
442	VIA	LEONARDO LOREDAN	670512	3
68	VIA	FRANCESCO BENAGLIO	670325	3
708	VIA	SAMBUGOLE	670754	3
81	VIA	VINCENZO BIANCHINI	670912	3
524	VIA	MURE	670229	3
428	VIA	BRUNO LATTES	670042	3
601	VIA	GENERALE GIUSEPPE PENNELLA	670370	3
631	VICOLO	MARCO POLO	670571	3
10	VIA	GEROLAMO ALEANDRO	670375	3
45	VIA	BAINSIZZA	670004	3
243	VIA	DEL DAINO	670167	3
443	VIA	LORENZO LOTTO	670527	3
521	VIA	DELLE MUNEGHE	670215	3
718	VIA	SANT'ANNA	670826	3

240	VIA	ARRIGO BOITO	669989	3
600	VIA	MARCO PELLICCIAIO	670568	3
416	STRADELLA	C INTERNA	670047	3
941	VIA	IRLANDA	670485	3
879	VIA	GIULIO ETTORE ERLER	670436	3
296	VIA	LUIGI CATTARIN	670535	3
807	VIA	SICILIA	670843	3
1049	PIAZZA	MAESTRI DEL LAVORO	670965	3
864	VIA	ALCESTE TORSELLI	669923	3
234	VIA	UMBERTO COSMO	670900	3
87	VIA	GIUSEPPE BERNARDINO BISON	670439	3
406	VIA	MEDORO COGHETTO	670560	3
690	VIA	GINO ROSSI	670394	3
949	VIA	ANTONIO GRAMSCI	669976	3
172	VIA	CARTIERETTA	670085	3
643	VICOLO	LUDOVICO POZZOSERRATO	670520	3
570	VIA	PADOVA	670645	3
16	VIA	ALZAIA	669940	3
446	VIA	ANDREA LUCCHESI	669949	3
24	VIA	ANTIGA	669963	3
798	STRADA	SCUDETTO	670937	3
298	VIA	AUTIERI D'ITALIA	669995	3
209	VIA	CISOLE	670108	3
831	VIA	POMPILIO SUDESSI	670710	3
1053	VIA	NELSON MANDELA	1269476	3
887	VIA	VECCHIA DI QUINTO	670233	3
597	VIA	ROBERT EDWIN PEARY	670737	3
629	VIA	CAROLINA POLACCO	670082	3
867	VIA	TRE VENEZIE	670890	3
34	VIA	GIOVANNI AURELIO AUGURELLO	670406	3
611	VIA	PIAVESELLA	670682	3
667	VIA	REDIPUGLIA	670725	3
118	VIA	BUCA DELL'OLIO	670043	3
18	VIA	POMPONIO AMALTEO	670711	3
719	VIA	SANT'ANTONINO	670827	3
437	VIA	VITTORIO LOCCHI	670919	3
980	VIA	PAOLO DIACONO	670661	3
60	VIA	BEATA GIULIANA DI COLLALTO	670014	3
455	STRADA	DELLA MADONETTA	670190	3
25	VIA	GIACOMO ANTONINI	670379	3

697	VIA	DONATO BRAMANTE	670253	3
638	VIA	PORTOBUFFOLE'	670714	3
155	VICOLO	GENERALE ANTONIO CANTORE	670365	3
595	VIA	PASUBIO	670674	3
1022	PIAZZETTA	CADUTI NEI LAGER 1943-45	670990	3
884	VIALE	LUIGI PASTEUR	670529	3
393	STRADA	GRANZETTA	670460	3
1037	VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	670767	3
415	STRADELLA	B INTERNA	669999	3
694	VIA	DEI ROVERI	670157	3
792	BORGO	SAVOIA	670834	3
197	VIA	LORENZO CELSI	670524	3
563	VIA	OTTAVIO OTTAVI	670644	3
986	VIA	NINO SPRINGOLO	670624	3
277	VIA	PAOLA DRIGO	670659	3
945	VIA	DON LUIGI STURZO	670251	3
716	VIA	SANT'ANGELO	670824	3
181	VIA	CASTELLANA	670092	3
802	VIA	RICCARDO SELVATICO	670730	3
2146	VIA	DON GIOVANNI FAVARETTO	670247	3
272	VIA	DOGALI	670239	3
453	VIA	TERESA MENGHI	670866	3
133	VIA	CAL DI BREDA	670055	3
398	VIA	ANDREA GRITTI	669948	3
1047	VIA	FAMIGLIA FONTEBASSO	670978	3
355	VIA	FUIN	670170	3
235	VIA	LORENZO CRICO	670525	3
1050	VIA	DON GIACOMO ALBERIONE	670980	3
937	VIA	SANTE ZANON	670832	3
947	VIA	LAURO DE BOSIS	670505	3
188	VICOLO	CARLO CATTANEO	670077	3
848	VIA	PIER ADOLFO TIRINDELLI	670685	3
990	VIA	GRECIA	670463	3
57	VIA	BATTAGLIONE FELTRE	670013	3
669	VIALE	DELLA REPUBBLICA	670194	3
520	STRADA	DEL MOZZATO	670228	3
699	VIA	FILIPPO BRUNELLESCHI	670300	3
1044	VIA	MARINO CORDER	670979	3
422	VIALE	OLIMPIA	670629	3
64	VIA	VINCENZO BELLINI	670911	3

232	STRADA	COMUNALE CORTI	670121	3
543	VIA	SEBASTIANO CABOTO	670838	3
360	VIA	GIOVANNI D'ALESSI	670416	3
1016	VIALE	DELLA SERENISSIMA	670195	3
839	VIA	DEL TERMINE	670183	3
923	VIA	GIACOMO ZANELLA	670383	3
435	VIA	LIGURIA	670514	3
283	VIA	SALVO D'ACQUISTO	670753	3
273	VIA	GAETANO DONIZETTI	670355	3
939	VIA	FRANCESCO BECCARUZZI	670324	3
540	VIA	NOGARE'	670230	3
2130	VIA	GIOVANNI MARINI	670421	3
414	STRADELLA	A INTERNA	669908	3
607	VIA	FRANCESCO PETRARCA	670338	3
997	VIA	TOMMASO CATULLO	670880	3
257	VIA	DARIO DA TREVISO	670134	3
982	VIA	GIOVANNA D'ARCO	670401	3
760	VIA	SANTA MARIA DI CA' FANCELLO	670814	3
146	VIA	GIAN BATTISTA CANAL	670400	3
878	VIA	ALESSANDRO TRONCONI	669934	3
375	VIA	GELSOMINI	670150	3
192	STRADA	CAVASIN	670098	3
660	VIA	JACOPO PALMA IL GIOVANE	670496	3
725	STRADA	SAN BARTOLOMEO	670756	3
955	VIA	OSSERO	670642	3
799	VIA	LUDOVICO SEITZ	670521	3
288	VIA	ANGELO EMO	669955	3
260	VIA	ANTONIO DE FANTIS	669973	3
1011	VIA	FAMIGLIA ALBERGHETTI	670286	3
577	VIA	ANDREA PALLADIO	669952	3
1002	VIA	BERNARDINO MARIN	670020	3
679	VIA	ADELAIDE RISTORI	669914	3
163	VIA	ANTONIO CARLINI	669971	3
530	VIA	PAOLO NANI	670663	3
353	VIA	ALBERTO FRANCHETTI	669920	3
12	VIA	VITTORIO ALFIERI	670916	3
334	VIA	FONDERIA	670309	3
303	VIA	FRANCESCO SCIPIONE FAPANNI	670340	3
447	VICOLO	ANDREA LUCCHESI	669950	3
413	VIALE	PINDARO	670700	3

917	VIA	PIERRE DE COUBERTIN	670690	3
470	VIA	ARTURO MARTINI	669990	3
99	VIA	JACOPO BONFADINI	670495	3
253	VIA	ENRICO DANDOLO	670268	3
299	VIA	COSTANTE CHIMENTON	670122	3
347	VICOLO	FOSSAGGERA	670316	3
1033	VIA	GIUSEPPE MAFFIOLI	670944	3
402	VIA	GIAVERA DEL MONTELLO	670392	3
1024	VIA	SANTA BARBARA	670954	3
962	VIA	PIER MARIA PENNACCHI	670688	3
931	VIA	ANTONIO ZEZZOS	669985	3
2126	VIA	TONI BENETTON	670883	3
285	VIA	CITTANOVA	670109	3
702	VIA	PIER ANDREA SACCARDO	670686	3
180	VIA	CASTELFRANCO VENETO	670091	3
786	VIA	SAN ZENO	670798	3
1014	VIA	ESULI GIULIANO DALMATI	670277	3
979	VIA	ANTONIO GENTILIN	669975	3
903	VIA	GIOVANNI BATTISTA VERCI	670411	3
806	VICOLO	SETTE APRILE	670910	3
135	VIA	CALLALTA	670058	3
405	PIAZZA	DONATORI DI SANGUE	670254	3
777	VICOLO	E SAN PELAIO	670791	3
147	VIA	SANTE CANCIAN	670830	3
967	VIA	DON GIOVANNI MINZONI	670248	3
1003	VIA	PAOLO SARPI	670664	3
481	VIA	EDMONDO MATTER	670259	3
381	VIA	GIOVANNI GIRARDINI	670417	3
592	VIA	PASTORI	670672	3
976	VIA	ENRICO REINHART	670727	3
562	VIA	OSPEDALE PROVINCIALE	670641	3
882	VIA	DEI CAMPI SPORTIVI	670145	3
912	VIA	VITTORINO DA FELTRE	670915	3
657	VICOLO	QUATTRO NOVEMBRE	670492	3
222	VIA	CADUTI DI CEFALONIA	670052	3
450	VIALE	LUIGI LUZZATTI	670546	3
960	VIA	DOMENICO LOSCHI	670242	3
357	BORGO	FURO DI SANTA BONA	670351	3
933	VIA	GAETANO ZOMPINI	670357	3
2172	PIAZZETTA	SAN GIOVANNI ANTONIO FARINA	1269486	3

218	VIA	DEL COMUNE	670165	3
2159	VIA	GIAN LORENZO BERNINI	670949	3
988	VIA	VITTORIO BACHELET	670917	3
171	VIA	CARTERA	670084	3
1103	VIA	LIVENZA	670993	3
15	VIA	ALTINO	669938	3
2154	VIA	DELL'OLMO	670223	3
842	VIA	TEODORICO E TEODOLFO TESSARI	670864	3
408	VIA	GIOVANNI ANTONIO SCOPOLI	670402	3
1013	VIA	PIETRO MAFFETTI	670696	3
705	VIA	TOMMASO SALSA	670882	3
938	VIA	BARTOLOMEO ZUCCATO	670011	3
1104	VIA	MONSIGNORE GIUSEPPE LIBERALI	670951	3
565	VICOLO	BRIGATA MARCHE	670038	3
263	VIA	FAZIO DEGLI UBERTI	670287	3
340	VIA	FORNACI	670312	3
28	VIA	PAOLO APROINO	670660	3
19	VIA	ROALD ENGHELBERT AMUNDSEN	1269645	3
9	VIA	FRATELLI AGOSTI	670342	3
1009	VIA	GUISCARDO SBROJAVACCA	670472	3
701	VIA	SABOTINO	670752	3
710	STRADA	SANT'AGNESE	670818	3
169	VIA	ROSALBA CARRIERA	670747	3
525	VIA	INGHILTERRA	670481	3
494	VIA	DELLA MONCIA	670191	3
827	VIA	STRADELLE	670860	3
271	VIA	DOBERDO'	670238	3
2152	VIA	DEL GELSO	670977	3
466	VIA	ANGELO MARCHESAN	670590	3
220	VIA	CONCORDIA	670114	3
1500	VIA	PO	670705	3
337	VICOLO	B FONTANE	670311	3
693	VIA	ROTONDA	670748	3
176	VIA	CASONI	670088	3
201	VIA	DANIELE CHINAZZO	670128	3
826	STRADELLA	DI SAN PELAIO	670859	3
331	VIA	MARCANTONIO FLAMINIO	670564	3
306	STRADA	FELTRINA	670288	3
866	LARGO	TRE VENEZIE	670889	3
649	VIA	GIACOMO PUCCINI	670382	3

966	VIA	CARLO ROSSELLI	670080	3
233	STRADA VICINALE	CORTI	670120	3
922	VIA	ANTONIO ZANCHI	669984	3
2155	VIA	PADRE MARCO D'AVIANO	670646	3
908	VICOLO	PAOLO VERONESE	670666	3
615	VIA	PIEMONTE	670684	3
890	VIA	DEI VEGRI	670160	3
640	STRADA	DEL POZZETTO	670181	3
333	STRADA	FOIANA	670308	3
4	VIA	ADAMELLO	669913	3
477	VIA	GIORGIO MASSARI	670396	3
127	VIA	IPPOLITO CAFFI	670482	3
2157	VIA	ANTONIO DA SANGALLO	670950	3
731	STRADA	SANTA BONA NUOVA	670803	3
591	VIA	PASSO BUOLE	670671	3
950	VIA	RUZANTE	670751	3
208	VIA	CIRENAICA	670107	3
495	VIA	DEI MONCINI	670155	3
159	VIA	DOMENICO CAPRETTA	670240	3
998	VIA	ALVISE SEMENZI	669939	3
132	VIA	CALABRIA	670056	3
527	VIA	BELGIO	670016	3
782	STRADA	COMUNALE DI SAN VITALE	670795	3
625	VIA	PODGORA	670706	3
971	VIA	AGOSTINO BATTISTEL	669916	3
103	VIA	ANTONIO BORIN	669968	3
2160	VIA	LEON BATTISTA ALBERTI	670510	3
506	VIA	MONTE LUNGO	670595	3
7	VIA	AGLAIA ANASSILIDE	669945	3
339	VIA	EGIDIO FORCELLINI	670260	3
67	VIA	PIETRO BEMBO	670691	3
291	VIA	ERITREA	670274	3
365	VIA	GABRIELE DA TREVISO	670353	3

BACHECHE CIRCOSCRIZIONALI FORMATO 100X140			M: monofacciale B: bifacciale	Q.vo da:	
				44 fg. 100x140	44 fg. 30x40
TABELLE CIRCOSCRIZIONE A					
N.	1	VIA CACCIATORI	M	1	6
N.	1	VIALE MONTEGRAPPA	M	1	6
N.	1	VIA S.BARTOLOMEO	M	1	6
N.	1	VIA S.PELAJO (INCROCIO VIA BOTTENIGA VIVAIO BARBAZZA)	M	1	6
N.	1	VIA DALMAZIA	M	1	6
N.	1	V.LE LUZZATTI (VICINO SUPERMERCATO)	M	1	6
N.	1	VIA MONTELLO (CONSULTORIO)	M	1	6
TABELLE CIRCOSCRIZIONE B					
N.	1	VIA MARTINI -FRONTE CIV.N.14	M	1	6
N.	1	PRATA FIERA – VICINO CABINA ENEL	M	1	6
N.	1	PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE	M	1	6
N.	1	VIA ACQUETTE	M	1	6
N.	1	VIA CAL DI BREDA - ENTRATA VILLA MANFRIN	M	1	6
N.	1	VIALE FELISSENT - FRONTE CHIESA	M	1	6
N.	1	VIALE FELISSENT - BAR DA EGIDIO	M	1	6
N.	1	VIA CORTI	M	1	6
N.	1	V.LE BRIGATA MARCHE (FRONTE EDICOLA)	M	1	6
N.	1	VIA COGHETTO	M	1	6
TABELLE CIRCOSCRIZIONE C					
N.	1	VIA S.BONA VECCHIA – INCROCIO VIA DEL GALLETTO	M	1	6
N.	1	VIA EMILIA (VICINO EDICOLA)	M	1	6
N.	1	VIA UNITA' D'ITALIA (GIORNALAIO)	M	1	6
N.	1	VIA UNITA' D'ITALIA (POSTE)	M	1	6
N.	1	VIA CAPODISTRIA	M	1	6
N.	1	VIA S.ELENA IMPERATRICE – FRONTE CHIESA MONIGO	M	1	6
N.	1	VIA TURATI (FRONTE BAR)	M	1	6
N.	1	VIA DELL'IMMACOLATA (FRONTE BANCA)	M	1	6
N.	1	VIA GERMANIA (FRONTE EDICOLA)	M	1	6
N.	1	VIA S.BONA NUOVA (FRONTE CHIESA)	M	1	6
TABELLE CIRCOSCRIZIONE D					
N.	1	VIA CANIZZANO - CHIESA	M	1	6
N.	1	VIA TORRE D'ORLANDO	M	1	6
N.	1	VIA NOALESE FRONTE CHIESA	M	1	6
N.	1	VIA NOALESE	M	1	6
N.	1	VIA PAPA LEONE (CHIESA S.ANGELO)	M	1	6
N.	1	VIA S.VITALE	M	1	6
N.	1	VIA S.ANGELO	M	1	6
N.	1	VIA PASUBIO	M	1	6
N.	1	PIAZZALE MICHELANGELO	M	1	6
N.	1	VIA CANIZZANO (SCUOLA S. GIOVANNI BOSCO)	M	1	6
TABELLE CIRCOSCRIZIONE E					
N.	1	VIA S.ANTONINO - ANG. VIA VENIER	M	1	6
N.	1	VIA S.ZENO - FRONTE CIRCOSCRIZIONE	M	1	6
N.	1	VIA TERRAGLIO INC. VIA CAVINI	M	1	6
N.	1	VIA SELVATICO	M	1	6
N.	1	VIA NASCIMBEN - ANG. VIA GHIRADA	M	1	6
N.	1	VIA S.ANTONINO (CHIESA)	M	1	6
N.	1	VIA S.ZENO (FIANCO SCUOLE)	M	1	6

Le "bacheche circoscrizionali" sono dei manufatti fissi in metallo di dimensioni pari a 1,00 x 1,40 m, realizzati con vetrinetta chiusa a chiave, non luminosi, nei quale è possibile affiggere fino a sei locandine di materiale cartaceo (tipo formato A3).

STENDARDI FORMATO 140X200

Impianto monofacciale:
4 fg. 70x100
2 fg. 140x100
1 fg. 140x200
Impianto bifacciale:
8 fg. 70x100
4 fg. 140x100
2 fg. 140x200

UBICAZIONE: VIA	N°IMP.	M=monofacciale	Q.vo da: 50 fg. 70x100	26 fg. 140x100	13 fg. 140x200	LS: s=scala L=L'insegna
BASSI	17/A	B	8	4	2	LSLI
BASSI	18/A	B	8	4	2	LSLI
BELGIO P.LE SCUOLE	87	B	8	4	2	LSLI
BELLONI LATO GIARDINO	320	M	4	2	1	LS
BERNARDI P.LE SCUOLE	458	B	8	4	2	LSLI
BRIGATA MARCHE	20/A	B	8	4	2	LSLI
BRIGATA MARCHE LATO CASERMA	332	M	4	2	1	LI
CALLALTA	29/A	B	8	4	2	LSLI
CASTELLO D'AMORE FR. PARCH	534	M	4	2	1	LI
CISOLE RUGBY	110	B	8	4	2	LSLI
CISOLE RUGBY	120	B	8	4	2	LSLI
CISOLE RUGBY	122	B	8	4	2	LSLI
COL DI LANA FR.civ.10/12	698	B	8	4	2	LSLI
DA CORONA A.1C	1117	B	8	4	2	LSLI
DON STURZO LATO 47	1038	B	8	4	2	LSLI
EUROPA	44/A	M	4	2	1	LI
EUROPA DOPO MANTIERO	146	M	4	2	1	LS
FONDERIA PARK	1053	B	8	4	2	LSLI
GRAMSCI LATO 1	1035	B	8	4	2	LSLI
GRAMSCI LATO 5	1036	B	8	4	2	LSLI
MICHELANGELO 10	702	B	8	4	2	LSLI
MICHELANGELO INC BERGAMASCO	699	B	8	4	2	LSLI
MONTERUMICI 38	461	B	8	4	2	LSLI
MOZZATO 49	917	B	8	4	2	LSLI
NAZIONI UNITE	42/A	B	8	4	2	LSLI
NAZIONI UNITE	43/A	B	8	4	2	LSLI
NAZIONI UNITE FR 18	65	B	8	4	2	LSLI
OTTAVI 4C	684	B	8	4	2	LSLI
PAVE	523	B	8	4	2	LSLI
PISA CAPANNONE	237	M	4	2	1	LS
PISA CAPANNONE	241	M	4	2	1	LS
PISA PARK	235	M	4	2	1	LI
RONCHESE 55	227	B	8	4	2	LSLI
RONCHESE 57	226	B	8	4	2	LSLI
ROTA VLO FR. 12	1108	M	4	2	1	LI
S.BARTOLOMEO P.LE CHIESA	248	M	4	2	1	LS
SZENO FR. ROLANDELLO	792	B	8	4	2	LSLI
SZENO TRA VLO E DANDALO	742	B	8	4	2	LSLI
SAN ANGELO	33/A	B	8	4	2	LSLI
SAN ANGELO	34/A	B	8	4	2	LSLI
SAN ANGELO	36/A	M	4	2	1	LI
SAN ANTONINO	24/A	B	8	4	2	LSLI
SAN ANTONINO	26/A	B	8	4	2	LSLI
SANTA BONA NUOVA	40/A	B	8	4	2	LSLI
SANTA BONA NUOVA	41/A	B	8	4	2	LSLI
SARTORIO 7	267	M	4	2	1	LS
SARTORIO PROVVEDITORATO	270	B	8	4	2	LSLI
ZANELLA LATO SX CHIESA	360	B	8	4	2	LSLI

STENDARDI FORMATO 200x140

Impianto monofacciale:
2 fg. 100x140
1 fg. 200x140
Impianto bifacciale:
4 fg. 100x140
2 fg. 200x140

UBICAZIONE: VIA	N°IMP.	M=monofacciale	Q.vo da: 25 fg. 100x140	13 fg. 200x140	LS: s=scala L=L'insegna
BASTIA FR 1	452	M	2	1	LS
BASTIA FR 12	454	M	2	1	LS
BASTIA FR 7	453	M	2	1	LS
BATTISTEL 15	1111	B	4	2	LSLI
BATTISTEL 3	1113	B	4	2	LSLI
BOCCACCIO PARK	623	M	2	1	LS
BOCCACCIO PARK	624	M	2	1	LS
BORIN FR 46	952	B	4	2	LSLI
CAVALLEGERI 20	345	B	4	2	LSLI
DE CARLO FR PARK	344	M	2	1	LSLI
DE COUBERTIN PARK LICEO	216	B	4	2	LSLI
FAMIGLIA ALBERGHETTI	1145	B	4	2	LSLI
FOSSAGGERA FR. 28	1.033	M	2	1	LS
FOSSAGGERA FR. 29	1.034	M	2	1	LS
GARZONI FR 5-7	373	M	2	1	LS
GHIRADA 73	748	B	4	2	LSLI
GRECIA PIAZZALE	2	B	4	2	LSLI
GRECIA PIAZZALE	3	B	4	2	LSLI
IMMACOLATA DOPO BIANCHINI	1102	B	4	2	LSLI
IMMACOLATA FR 9	1100	B	4	2	LSLI
ITALIA FR 124	1030	B	4	2	LSLI
ITALIA FR 27	5	B	4	2	LSLI
ITALIA LATO 191	1032	B	4	2	LSLI
MANTIERO FR 3	156	M	2	1	LS
MANTIERO FR 3	155	M	2	1	LS
MEDAGLIE D'ORO	755	B	4	2	LSLI
MEDAGLIE D'ORO IMP. SPORTIVI	751	M	2	1	LS
MEDAGLIE D'ORO IMP. SPORTIVI	750	M	2	1	LS
MEDAGLIE D'ORO IMP. SPORTIVI	749	M	2	1	LS
OSPEDALE P.LE	605	B	4	2	LSLI
SANTONINO FR. 298	827	B	4	2	LSLI
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	14A	M	2	1	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	15A	M	2	1	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	16A	M	2	1	LS
SIORA ANDRIANA FR. CASTELLO	526	M	2	1	LS
STURZO FR. GALVEMINI	26	B	4	2	LSLI
STURZO FR.9	25	B	4	2	LSLI
ZANELLA 35	553	M	2	1	LI
ZANGRANDO FR 2	368	M	2	1	LS
ZANGRANDO FR 2	371	M	2	1	LS
ZECCHETTI NEG. AUTRICAMBI	159	B	4	2	LSLI

PLANCE A MURO FORMATO 210X100

Impianto monofacciale a muro:
3 fg. 70x100

UBICAZIONE: VIA	N°IMP.	M=monofacciale	Q.vo da: 50 fg. 70X100	LS: s=scala L=L'insegna
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	161	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	162	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	163	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	164	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	165	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	166	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	167	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	168	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	169	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	170	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	171	M	3	LS
PINDARO - EXEUROPA - PISCINE	172	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	173	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	174	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	175	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	176	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	177	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	178	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	179	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	180	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	181	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	182	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	183	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	184	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	185	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	185	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	185	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	188	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	189	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	190	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	191	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	192	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	193	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	194	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	195	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	196	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	197	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	198	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	199	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	200	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	201	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	202	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	203	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	204	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	205	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	206	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	207	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	208	M	3	LS
PINDARO - PISCINE	209	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	6A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	7A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	8A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	9A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	10A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	11A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	12A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	13A	M	3	LS

PLANCE A MURO FORMATO 300X140

Impianto monofacciale a muro:
3 fg. 100X140

UBICAZIONE: VIA	N°IMP.	M=monofacciale	Q.vo da: 25 fg. 100X140	LS: s=scala L=L'insegna
CISOLE - STADIO RUGBY	1.082	M	3	LS
CISOLE - STADIO RUGBY	1.083	M	3	LS
CISOLE - STADIO RUGBY	1.084	M	3	LS
CISOLE - STADIO RUGBY	1.085	M	3	LS
CISOLE - STADIO RUGBY	1.086	M	3	LS
CISOLE - STADIO RUGBY	1.087	M	3	LS
CISOLE - STADIO RUGBY	1.088	M	3	LS
CISOLE - STADIO RUGBY	1.089	M	3	LS
OLIMPIA - STADIO RUGBY	1.074	M	3	LS
OLIMPIA - STADIO RUGBY	1.075	M	3	LS
OLIMPIA - STADIO RUGBY	1.076	M	3	LS
OLIMPIA - STADIO RUGBY	1.077	M	3	LS
OLIMPIA - STADIO RUGBY	1.078	M	3	LS
OLIMPIA - STADIO RUGBY	1.079	M	3	LS
OLIMPIA - STADIO RUGBY	1.080	M	3	LS
OLIMPIA - STADIO RUGBY	1.081	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	1A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	2A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	3A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	4A	M	3	LS
SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO	5A	M	3	LS

LAMIERE A MURO FORMATO 140X100

Impianto monofacciale a muro:
2 fg. 70X100

UBICAZIONE: VIA	N°IMP.	M=monofacciale	Q.vo da: 50 fg. 70X100	LS: s=scala L=L'insegna
BISCARO	i246	M	2	LS
BISCARO	i247	M	2	LS
BISCARO	i248	M	2	LS
BISCARO	i249	M	2	LS
BISCARO	i250	M	2	LS
BISCARO	i251	M	2	LS
BISCARO	i252	M	2	LS
BISCARO	i253	M	2	LS
BISCARO	i254	M	2	LS
BISCARO	i255	M	2	LS
BISCARO	i256	M	2	LS
BISCARO	i257	M	2	LS
BISCARO	i258	M	2	LS
BISCARO	i259	M	2	LS
BISCARO	i260	M	2	LS
BISCARO	i261	M	2	LS
BISCARO	i262	M	2	LS
BISCARO	i263	M	2	LS
BISCARO	i264	M	2	LS
BISCARO	i265	M	2	LS
BISCARO	i266	M	2	LS
BISCARO	i267	M	2	LS
BISCARO	i268	M	2	LS
BISCARO	i269	M	2	LS
BISCARO	i270	M	2	LS
BISCARO	i271	M	2	LS
BISCARO	i272	M	2	LS
BISCARO	i273	M	2	LS
BISCARO	i274	M	2	LS
BISCARO	i275	M	2	LS
BISCARO	i276	M	2	LS
BISCARO	i277	M	2	LS

Impianti fissi in metallo mono o bifacciali sui quali si può procedere all'affissione di uno o più fogli di formato 70x100 cm.
Gli impianti di "pubblica affissione" sono impianti di proprietà comunale intesi a garantire l'affissione, in appositi spazi, di manifesti contenenti esclusivamente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica.

Nel caso di impianti rotti o non utilizzabili, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituirli con altri, ubicati, magari, anche in altra posizione.